



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

IL SISTEMA MUNICIPALE INGLESE
LA LEGGE COMUNALE ITALIANA

STUDI COMPARATIVI

DI

PIETRO MANFRIN

(già Deputato al Parlamento Nazionale)

Volume I.

Prezzo: L. 4.

FIRENZE
TIPOGRAFIA DELL'ASSOCIAZIONE
1869.



21

IL SISTEMA MUNICIPALE INGLESE

E

LA LEGGE COMUNALE ITALIANA.

~~~~~



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

# IL SISTEMA MUNICIPALE INGLESE

E

## LA LEGGE COMUNALE ITALIANA

STUDI COMPARATIVI

DI

PIETRO MANFRIN

(GIÀ DEPUTATO AL PARLAMENTO NAZIONALE)

« My ambition is character not office. »

(W. PITT.)

~~~~~  
Volume I.

LA COSTITUZIONE MUNICIPALE INGLESE.

~~~~~

FIRENZE.  
TIPOGRAFIA DELL'ASSOCIAZIONE  
1869.





Inv. 7562



## PREFAZIONE.



« My ambition is character not office. »

Dedico ed offro questo lavoro a quei cittadini che desiderano di vedere rafferzata l'unità nazionale, col mezzo di una liberale e intelligente amministrazione. Ad essi mi rivolgo, con loro ragiono come ad antichi amici che intendono al conseguimento del medesimo fine.

Lo studio degli ordinamenti che governano i popoli arricchisce la mente dell'altrui esperienza e conforta ad imitar quelli che fanno buona prova; come pure dal diligente esame delle loro costituzioni siamo condotti alla sentenza che OGNI NAZIONE HA IL GOVERNO CHE SI MERITA. Per tale verità tutti i popoli sono chiamati a rispondere, niuno eccettuato, del bene che godono, o del male che lamentano.


Se questo libro pertanto riuscirà di qualche giovamento per invogliare agli studi amministrativi, od almeno potrà esser utile a diffondere la persuasione che le forze per promuovere il bene ciascuno deve trovarle in se stesso anzichè attenderle da altri, mi reputerò largamente remunerato di ogni fatica.

Nè opera agevole sembrerà certamente ragguagliare fra loro due opposti sistemi, e più difficile ancora riesce esporre l'ordinamento municipale inglese, segnatamente per quanto

riguarda il passato e le sue origini. Che se con tutta la diligenza da me adoperata, questo lavoro riuscisse in alcuna parte manchevole, mi conforta il pensiero che non grave possa essere il difetto, e che coloro ai quali mi rivolgo non ricuseranno ad ogni modo di stendermi la mano che di gran cuore io stringo.

L'AUTORE.





## L'INGHILTERRA E L'ITALIA.

Le nazioni coll'andare dei secoli mutano le condizioni loro e si mostrano deboli o potenti, operose od ignave a seconda delle cagioni che le governano. Egli è difficile però trovare due paesi i quali offrano maggiori e più costanti antitesi, dell'Inghilterra e dell'Italia. All'incivilimento etrusco ed all'epopea romana l'Inghilterra non può contrapporre che un'esistenza ignota ed uno stato di barbarie. (1) Nei tempi dell'età di mezzo l'Italia attrae tuttavia gli sguardi dell'universo per le sue repubbliche, per lo scettro delle arti, delle scienze e delle industrie che ha raccolto perdendo quello del mondo, nel mentre l'Inghilterra porge appena i sintomi di una primitiva cultura. Mano mano però che l'uno si fa forte e s'appropria le industrie di altri popoli,

(1) « Nothing in the early existence of Britain indicated the greatness which she was destined to attain. Her inhabitants when first they become known to the Tirians mariners were little superior to the natives of the Sandwich Island. » (*History of England* by Th. BABINGTON MACAULAY, vol. I, pag. 4.)



la potenza dell'altro diminuisce e vien meno fino al punto in cui la storia d'Italia non presenta che una dolorosa serie di lotte e discordie, di divisioni e servitù; e gli annali d'Inghilterra ci offrono un tipo invidiato di spirito nazionale, saviezza governativa e prosperità d'ogni genere. Di tal guisa procedono le cose fino al dì nel quale l'Italia chiamasi ben contenta di potere adottare le forme di governo esistenti nel paese che secoli indietro la Repubblica romana, essendo Giulio Cesare proconsole, volle possedere per sete di conquista.

Le medesime antitesi troviamo negli ordinamenti governativi che ressero i due popoli. Chi vorrebbe ricordare le innumerevoli leggi fondamentali che si avvicendarono nei diversi centri in cui si divideva il nostro Paese? Come potrebbesi compendiare il fare e disfare incessante, taluna volta originato da forze estrinseche, tal'altra promosso da interni rivolgimenti, o dal desiderio di cose nuove, che spesso signoreggiava e repubbliche e principi?

L'Inghilterra per contro, malgrado le lotte dell'epoca anglo-sassone, le conquiste normanne, le guerre intestine e le rivoluzioni, o sanguinose o pacifiche, che ebbero luogo, mantiene le tradizioni, quasi la stessa forma di governo, la quale, da prima nebulosa ed incerta, si dirozza e si ripulisce col progredire dell'incivilimento, fino ad essere il modello da cui tutte le



nazioni moderne, più o meno, informano i loro ordinamenti. (1)

In Italia l'idea antica dello Stato assorbente l'individuo rimane in eredità ai successivi governi, e tale principio che nella sua origine costituiva la sintesi delle singole volontà compendiata nei Comizii, poco a poco ed attraverso innumerevoli vicissitudini degenera in uno spirito di uniformità che reputa anomalo tutto ciò che non combina con l'impronta venuta dall'alto, ed alla quale ogni parte della vita sociale deve conformarsi.

In Inghilterra predomina la personalità propria delle razze germaniche, che un po' per volta conduce ad avere per obiettivo l'astensione governativa. Purchè quindi non sia turbata l'armonia dei grandi principii statutari, viene lasciata all'individuo ampia libertà d'azione, specialmente per ciò che concerne i diretti suoi interessi e la espansione delle sue capacità; da ciò stabilità di governo e varie modalità negli ordinamenti locali: in Italia per contro governi non sicuri e precarii, ma in ognuno di essi grande uniformità ed abbondanza di discipline regolamentarie.

(1) « That constitution of which all the other free constitutions in the world are copies and which in spite of some defects deserves to be regarded as the best under which any great society has ever yet existed during many ages. » (*History of England* by Th. BABINGTON MACAULAY, vol. I, pag. 17.)

Agli ordini governativi ed alle rispettive condizioni dei due popoli stanno in ragione diretta le forze espansive dei medesimi. Così le colonie romane si sparsero per tutto il mondo allora conosciuto; e le fattorie ed i possedimenti delle repubbliche mantengono nel medio evo il monopolio del commercio mondiale; quindi con la decadenza della madre patria scema l'operosità, vien meno l'influenza, spariscono i centri di commercio, e le migliaia di cittadini che anche oggi emigrano dal nostro paese, vanno a rafforzare estranee nazionalità od a popolare continenti posseduti da altre razze.

L'Inghilterra, che nei periodi di splendore dell'Italia appena bastava a se stessa, la vediamo sorgere subito dopo la scoperta delle regioni americane e rapidamente espandersi sopra tutti i punti mondiali fino a diventare il più vasto impero, di cui la storia faccia menzione. (1)

(1) L'impero inglese si compone dei seguenti paesi:

**Europa.** — Inghilterra, Paese di Walles, Irlanda, Scozia e le isole circonvicine, Helgoland, Gibilterra, Malta, ecc.

**America.** — Canada, Nuovo Brusvieh, Nuova Scozia e Capo Bretone, Isola del principe Eduardo, Terranuova, Columbia inglese, Isola di Vancouvers, Antigua, Barbados, Dominica, Montseratt, Nevis, S. Hitts, S. Lucia, S. Vincenzo, Tobago, Barbuda, Virgin, Anguilla, Trinidad, Giammaica, Bahama, Turks, e Isole Caicos, Bermuda, Guyana, Demarara, Essequibo, Berbice, Honduras inglese, Isole Falkland.



Lo straordinario aumento della razza anglo-sassone e l'attuale sua potenza danno motivo di ripensare alle cause che la originarono, e queste vengono dalla maggioranza ascritte, non a qualità inerenti alla razza, come vorrebbero i pochi, ma alla secolare stabilità del suo governo, ed ai liberali principii di cui fu campione.

Negli ordinamenti locali, che è nostro compito esaminare, più facilmente che in altri, credesi, si potranno riscontrare, le radici e le basi di quell'operoso spirito di libertà che fece raggiungere alla Nazione Inglese un sì alto e prospero stato; però che nel nostro concetto gli ordinamenti locali o municipali che vogliansi chiamare, costituiscono la vita intima e famigliare di un popolo, e che a preferenza d'altri, quando

**Africa.** — Capo di Buona Speranza e Natale, Sierra Leone, Gambia, Costadoro, Isole di S. Elena, dell'Ascensione, di Sokotra, Perim, ecc. Isola Maurizio.

**Australia.** — Nuovo Galles del Sud, Queensland, Victoria, Australia del Sud, Tasmania, Australia Occidentale, Nuova Olanda.

**Asia.** — Isola di Ceylan, Balearie, Cocosin, Hong kong, Labuano, Borneo, Colonie di Sarawak, i Paesi dell'antica Compagnia olandese. La presidenza del Bengala e paesi limitrofi di Madras, Pegu, Nagpur, Bombay, Sinda, ecc., regni dipendenti nel continente indiano; finalmente gli Stati aventi nelle stesse regioni autonomia nominale, ma in realtà soggetti alla Granbrettagna.

La popolazione di questi paesi presenta un totale di circa trecento milioni di abitanti. (*Statistische Tafel*, von D. Otto. Hübner. Frankfurt, 1866.)



sieno spontaneamente sorti, ne manifestano la natura e le morali condizioni; quelli infine che assieme alla lingua ed alle religioni sono nei popoli tenaci l'asilo dove rifugiasi lo spirito di nazionalità, e rendono facile la rivendicazione di diritti, per avventura perduti.

I Municipii inglesi hanno la felicità di non avere una storia propria, come l'ebbero quelli del continente europeo, e segnatamente i nostri. In Italia le repubbliche costituiscono una reazione dello spirito municipale romano contro la razza vincitrice che si era spartita il suolo mediante la gerarchia feudale. Le cause occasionali furono le tirannidi o la debolezza dei signori; le permanenti, la necessità di sicurezza nella vita quotidiana; ed il maggiore incivilimento dei centri popolosi in confronto delle residenze feudali, animati dalle ancor vivaci tradizioni di un passato che anelavano di far risorgere.

Ottenuta l'autonomia da prima, poi un' assoluta indipendenza, i Comuni italiani, non potendo restringere entro la breve cerchia delle mura cittadine la grande vigoria che avean dovuto mettere in atto per scuotere l'altrui dominio, uscirono dai loro confini, e ciascuno, per poco che si sentisse potente, anelava rifare la storia della grande Città, che era il tipo generale dell'epoca. Quindi lotte al di fuori, moti all'interno senza fine, gesta grandiose, miracoli d'energia,

grandi influenze in piccoli centri; ma alla fine se gli individui eccitati dalle passioni bastano per alcun tempo a compiti superiori alle loro forze, non possono alla lunga durare; così le repubbliche ben presto spossate dalle guerre, stanche dei rivolgimenti, offrirono facile preda ad ambiziosi nemici interni od esterni, e questi, spogliatele dell'esercizio della vita politica, lasciarono loro soltanto talune forme, e parziali facoltà in ordine agl'immediati bisogni della vita sociale, le quali per nuove vicissitudini e per rafferme dominazioni andarono a poco per volta perdute, non rimanendo nel più dei casi che il nome a leggi e ordinamenti municipali, emanati da una signoria assoluta.

Mentre i Comuni italiani lottavano per sorgere padroni di loro medesimi, la razza anglo-sassone ignorava i sistemi feudali, quali erano usati nel continente, (1) che poi furono importati dai Normanni

(1) Sebbene le costituzioni anglo-sassoni differissero assai da un sistema feudale come fu inaugurato poi dai Normanni, eranvi tuttavia delle classi sociali e dei gradi che arieggiavano al sistema vigente allora per tutta Europa. Le ineguaglianze sociali provenivano 1° dalla nazionalità, imperocchè la razza autoctona fosse di grado inferiore e valutata nella massa del prezzo di sangue (*wehrgeld*) la metà di un sassone; 2° gli affrancati costituivano un grado inferiore a quello dei nati liberi; 3° eravi la dipendenza risultante dalle concessioni delle terre, e dal servizio personale. Cotesta classe originariamente formata da uomini liberi, cui non era toccata parte della ripartizione di terra, o che ne erano stati privati, non



quando si stabilirono nell'isola. In quel periodo la situazione del paese offre una nuova antitesi, però che in Italia le irruzioni delle tribù nordiche rappresentino la barbarie, mentre in Inghilterra i Normanni rappresentavano un maggior grado di civiltà in confronto del popolo vinto.

Al certo non mancarono cagioni di ferocia o di inettezza nei dominatori per promuovere rivolgimenti politici. Le storie ricordano con orrore le stragi fatte per intere zone di paese dai primi conquistatori, all'oggetto di alzare una barriera tra il suolo conquistato e quello tuttavia tenuto dalle razze celtiche: esse notano come per procurare al principe il sollazzo delle caccie, intere borgate siano state arse e distrutte, poi mutate in foreste, le quali tuttavia esistevano nello

aveva altra risorsa che d'ottenere terre da proprietari, o di mettersi agli stipendi di questi. Coloro che specialmente s'attaccavano al servizio reale acquistarono ben presto una posizione preponderante in confronto degli altri che stavano addetti al servizio od avevano terre dei particolari. Coll'andare del tempo, quando i proprietari dei beni fondi cominciarono a frequentare le corti dei re, l'entrata al loro servizio particolare prese un significato ben differente, e sebbene portassero ancora il nome caratteristico della dipendenza (*theow*, schiavo), questa categoria di servitori aumentò sempre più d'importanza, tanto che il titolo venne per onore concesso ad altri, che materialmente non tenevano ufficio presso la casa reale, nè dal re avevano concessioni di terre, e così si formò la classe dei *Thani*, i quali e per l'originaria dipendenza, e per la proprietà del suolo, vengono a rassomigliare all'investito di feudo nel sistema feudale venuto poi.



scorso secolo. (1) Nessuno ignora come i figli ed i nepoti di Guglielmo il Conquistatore alla crudeltà accoppiassero quasi tutti inettitudine governativa, per cui non sarebbe mancata di sicuro alle popolazioni l'occasione d'insorgere e di altrimenti costituirsi. Se non che faceano difetto le tradizioni che abbondavano in Italia; di più in Inghilterra era già basata l'unità, che in questa più non esisteva.

Tale stato di cose, rafforzato dalla natura più tranquilla di quel popolo, fece prendere a quello che oggi chiameremmo movimento liberale, un altro indirizzo, cioè la coersione entro i limiti della legge coll'obligare i principi a mantenere le consuetudini e a rispettare od ampliare le franchigie già ottenute. (2)

(1) *The English government and constitution*, by EARL RUSSEL.

(2) Le antiche cronache che riportano le allocuzioni fatte ai sovrani dai grandi dignitari, e segnatamente dal clero, fanno appunto conoscere i diritti che il paese volea far prevalere sull'autorità dei re.

Notevole è il discorso fatto dall'arcivescovo di Carconbery al momento dell'incoronazione di Giovanni senza terra, un brano del quale viene riportato dal Franqueville. « Che la » saviezza Vostra apprenda e sappia che nessuno può avere » regno per diritto anteriore di successione, se la totalità » del regno stesso non l'ha onninamente eletto dopo di avere » invocata la grazia dello Spirito Santo, e non l'ha scelto fra » tutti per ragione delle eminenti sue qualità. . . . . di » maniera che colui il quale è messo al disopra di tutti nel » regno sorpassi tutti per il suo valore. Tuttavia se qualcuno » della razza del re defunto si è fatto giustamente distinguere

Le volontà dei principi presso i Normanni, come lo erano in quel periodo quelle dei Sovrani di altri popoli, venivano in taluni casi o confortate o modificate da una riunione dei principali Baroni. (1) Quando s'impossessarono dell'Inghilterra trovarono nel popolo sassone in pieno vigore il sistema delle assemblee presiedute dal principe o dai suoi delegati, le quali si dividevano in generali e particolari, secondo che gli affari da trattarsi appartenevano all'una od all'altra categoria. Le assemblee (*witenagemotes*) (2) si componevano degli elementi direttori dell'esercito, della giustizia e della religione che formavano la base dello Stato nel periodo anglo-sassone e normanno. Esse si radunavano di tempo in tempo per decidere sui conflitti che sorgevano fra le diverse classi sociali, e

» è più naturale e più giusto che tutti s'accordino per eleg-  
 » gerlo. »

In quell'epoca tali discorsi non erano nuovi neppure sul continente, ed è nota la formula di elezione usata nella Spagna per i re di Castiglia, di quella Spagna che dovea produrre Carlo V e Filippo II, che era così concepita: « Se tu ci go-  
 » vernerai secondo le nostre leggi e consuetudini sarai nostro  
 » re, se no, no. »

(1) *The british Constitution*, by LORD BROUGHAM, c. XI.

(2) Il nome di *witenagemotes* sembra essere una modificazione venuta poi; originariamente si chiamavano come tutte le riunioni giudicarie *gemotes*. « Comune concilium, curia magna, assisa generalis, placitum universi populi, placitum » omnium liberorum et hominum. » (GNEIST, *La Costituzione comunale inglese*.)



per deliberare intorno ai principii generali più importanti. Tutti gli alti gradi dell'amministrazione dell'esercito, della Chiesa e della giustizia essendo di nomina regia, dalla cui autorità dipendevano, ne avveniva che la convocazione era fatta per invito reale. In queste prime riunioni non sembra fissato nessun luogo speciale di residenza, ed era una rappresentanza di poteri e non di classi.

I primi re normanni, come si videro sicuri della loro conquista, vollero abbassare la potenza dei grandi dignitarii che costituiva un freno alle loro volontà, senonchè questi, scemato l'odio che ferocissimo era dapprima fra vincitori e vinti, trovarono di loro giovamento valersi del diritto delle assemblee immedesimato nello spirito della società sassone, richiamando in vigore le assemblee normanne con gli ampliamenti statuiti dalle *witenagemotes*. La resistenza quindi delle popolazioni sassoni e normanne non uscì dal campo della legalità, mentre in Italia traboccò in ribellione aperta e resistenza armata.

In questi primi passi del popolo inglese ravvisasi già il rispetto alle consuetudini fatte leggi, e le prime basi dell'alleanza fra la *gentry* e l'aristocrazia, che in seguito viemmeglio si pronunzia, ed è una delle precipue cagioni della grandezza inglese nei secoli scorsi.

Siffatto indirizzo fece sì che gli ordinamenti feudali non rovinessero in Inghilterra per moti violenti



come avvenne presso i Comuni italiani, e permise la coesistenza loro con le franchigie e sicurtà municipali.

Questi diversi indirizzi decisero le sorti dei due popoli. L'Inghilterra, anche perchè protetta dalla geografica sua posizione, potè attraverso le età mantenere alto il vessillo delle libere costituzioni; l'Italia, teatro di guerre intestine, perpetuo campo di battaglia, contrastata preda di avidi imperanti, scontò con altrettanta, anzi maggior miseria la passata grandezza.

---

## IL SISTEMA MUNICIPALE INGLESE.



La Granbrettagna non ebbe un sistema municipale compendiato in una legge (1) come si usò nei paesi continentali. Non piani preconceuti, non Statuti *a priori* suggerirono gli ordinamenti, ma i cittadini riuniti nei rispettivi centri senza guida o autorità di pubblici funzionari mantennero da prima le consuetudini e le usanze riconosciute giovevoli dalla pratica, poi le raffermarono con *Carte* speciali sancite dal Parlamento o dal principe a seconda dei paesi, e dei tempi. Tali sanzioni costituenti i diritti delle diverse località, e gelosamente custodite da ognuna, formarono la base legale del Municipio inglese. Quando negli anni 1834 e 1836 il Parlamento, regnando Guglielmo IV, diede un più regolare assetto a tale materia, non toccò i diritti acquisiti di nessuno, ma tolse soltanto quelle

(1) Molti dati concernenti l'organizzazione comunale inglese furono tolti dal Rapporto depositato alla Camera dei Comuni belga dal Ministro delle finanze, e che fu l'origine della legge che soppresse nel 1860 i dazi nelle città di quel regno.



massime statutarie che erano cadute in dissuetudine o che aveano ingenerato disordini, come lo dimostravano le petizioni locali, ovvero stavano in contraddizione coi tempi moderni.

Allo stesso modo pertanto delle altre costituzioni di quel popolo, i Comuni non stanno in forza di leggi, le quali, radiando il passato, abbiano messo ogni cosa a nuovo, ma vivono in virtù di atti e consuetudini che doveano necessariamente costituire l'espressione dei bisogni e delle necessità d'ogni singolo centro.

Anche cotesta parte di pubblica amministrazione si può dire che compendi la storia nazionale inglese e le lotte secolari combattute per la libertà, e le vicissitudini e le riportate vittorie appaiono chiare nelle modificazioni taluna volta subite, o nelle franchigie ottenute dai centri municipali.

Da ciò uno stretto legame fra una parte e l'altra del venerando edificio che costituisce l'amministrazione inglese, e quindi l'affetto dell'universale verso istituzioni, ciascuna delle quali apporta il suo giovamento e scrive la sua pagina nel gran libro che forma la storia d'Inghilterra.

Per potersi formare un'idea giusta degli ordinamenti municipali inglesi bisogna anzi tutto por mente allo stretto legame che passa fra essi e la religione dello Stato. Cotesto legame sussiste tuttavia, perchè in un tempo nel quale per tutta Europa la Chiesa era in



alleanza con lo Stato, l'Inghilterra fece propria una fede religiosa che stimò meglio rispondesse alle aspirazioni liberali del paese. « Il Protestantismo non fu certo estraneo alla conquista ed al mantenimento del governo costituzionale; non per l'effetto dei suoi dogmi, che estranei sono all'argomento, ma perchè una Chiesa la quale seppe mantenere la sua dignità nel tempo stesso che si mostrava docile al controllo dei poteri civili, rese di certo grandi servigi alla Nazione, e tolse molti ostacoli. » (1) Oltre di questi, altri motivi si aggiungono che contribuirono a mantenere uno speciale senso di riconoscenza verso la forma religiosa adottata dalla maggioranza dei cittadini.

Le libertà locali ebbero il loro cominciamento quando le parrocchie si costituirono enti municipali. La parrocchia prima della scissura con Roma era una semplice circoscrizione religiosa soggetta alle autorità decuriali, che alla loro volta stavano direttamente sottoposte alla centuria ed alla contea, come volevano le leggi sassoni e più specialmente le normanne. Divenne circoscrizione territoriale, centro di vita amministrativa avente autonomia ed una grande importanza, quando sotto i Tudors ebbe luogo lo scisma; di guisa che la parrocchia come ente comunale rappresenta un primo progresso verso i liberi ordinamenti

(1) FRANQUEVILLE.

che faceano crollare le semibarbare costituzioni dei tempi medioevali.

Oltre di ciò l'Inghilterra deve il suo primato industriale e commerciale ai rivolgimenti religiosi. Prima della Riforma la Granbrettagna era un paese agricolo e pastorizio che traeva le sue risorse dalla produzione delle materie prime. In quei primi tempi si esportavano d'Inghilterra lane greggie in gran copia, le quali venivano lavorate in Italia, nei Paesi Bassi e nel mezzodì della Francia. Il sacco di lana, su cui anche oggidì siede il Gran Cancelliere quando presiede la Camera dei Lords, è un simbolo che rammenta appunto il principale prodotto e quindi la precipua ricchezza del paese. La tassa per l'acquisto di manifatture, che oggi quasi tutto il mondo paga all'Inghilterra, era da questa sborsata all'Italia, alla Spagna, alla Francia. Le persecuzioni religiose, che infierirono per tutta Europa e si manifestarono specialmente nel sedicesimo secolo mediante la guerra dei Paesi Bassi, lo inasprimento dell'Inquisizione, la Sainte-Barthelemy, le lotte germaniche, e più tardi le dragonate e la revocazione dell'editto di Nantes, fecero emigrare in Inghilterra, a diversi periodi, un milione circa di abitanti, per buona parte gente operosa, bisognevole di guadagni, e soprattutto esperta nelle arti e nei mestieri, i di cui segreti in quel tempo per la costituzione delle corporazioni speciali era difficilissimo di avere.



Così nei paesi persecutori all'operosità succedeva la *quiete*, e con le libertà essi perdevano il primato dell'industrie e dei commerci, il quale veniva raccolto dalla Nazione che seppe offrire asilo e libertà di coscienza ai perseguitati.

Chi imprende ad esaminare l'ordinamento municipale inglese sembragli da prima trovarsi in un dedalo inestricabile da cui teme non poterne uscire. Di mano in mano però che si addentra nell'esame comincia a trovare una via ed a riconoscere taluni principii generali, i quali applicati a ciascun quesito che si presenta, porgono una soluzione malgrado la molteplicità delle forme; dimodochè ne risulta la persuasione che le molteplici manifestazioni concernono non l'essenza ma le modalità, le quali emergono come legittime illazioni dall'alto principio della libertà che innalza il valore di ogni pubblico ordinamento.

Coll'appoggio pertanto di questi principii generali si esporrà l'ordinamento comunale inglese nel modo che più si ravvicini alle idee che intorno a tale materia si hanno presso di noi; però che di tal guisa, oltre all'offrire una più facile via, meno arduo riuscirà farne spiccare i punti di contatto, o le antitesi con la legge nostra.

I primi ordinamenti locali inglesi sono quelli lasciati dai Romani, del comando delle legioni, delle centurie e delle decurie, le quali dall'essere divisioni di persone, mediante lo stabilimento delle legioni sopra un dato territorio diventarono circoscrizioni territoriali. (1) Partite le legioni romane, comincia l'epoca anglo-sassone (2) segnata da lotte lunghissime, da prima fra Angli e Sassoni alleati contro i Celti, che rappresentavano la razza autoctona, poi degli Angli e Sassoni fra di loro, e quindi le guerre intestine e quelle delle invasioni danesi. Durante questo periodo si mantennero gli ordinamenti romani, i quali, in unione ad altri di base germanica, vennero ampliati e coordinati in diversi periodi, segnatamente durante il regno d'Alfredo. (3) Le centurie furono meglio suddivise

(1) TACITO, capo VI.

(2) Il periodo anglo-sassone abbraccia uno spazio di 266 anni, così diviso:

Egberto, 800-836 — Aethelwulfo, 836-857 — Aethelbaldo, 857-860 — Aethelberto, 860-866 — Aethelredo, 866-871 — Alfredo, 871-901 — Edoardo l'Antico, 901-924 — Aethelstano, 924-941 — Edmondo, 941-946 — Eadredo, 946-955 — Eadwi, 955-959 — Eadgardo, 959-975 — Edoardo il Martire, 975-978 — Aethelredo II, 978-1016 — Edmondo Costa di ferro, 1016 — Canuto, 1016-1035 — Haroldo piedi di lepre, 1035-1039 — Hardito Canuto, 1039-1042 — Edoardo il Confessore, 1042-1066 — Haroldo II, 1066 (da gennaio a ottobre).

(3) Le leggi anglo-sassoni comprendono principalmente i seguenti gruppi: 1° la legislazione del regno di Kent, che comprende le leggi di Aethelberto sul prezzo del sangue (*wehrgeld*)



nelle più piccole circoscrizioni delle decurie con l'obbligo a tutti gli abitanti (1) di appartenere ad una di esse. Così fino dall'epoca sassone abbiamo la Divisione (*Shire*) o Contea, a capo della quale sta un preposto (*Shireherefas*) sostituito al comando di legione; le Centurie (*hundred*) e le Decurie (*trithingas*). In ognuna di queste circoscrizioni eravi un'assemblea (*gemote*) che si radunava principalmente per l'amministrazione della giustizia. Sopraggiunta la conquista dei

e le ammende; quelle posteriori di Clotario sulla protezione della proprietà; quelle di Wihtraedh riguardanti il diritto ecclesiastico, il penale e gli affrancamenti; 2° le leggi di Inodre sassone occidentale sul diritto penale, la riparazione dei danni; 3° le leggi di Alfredo concernenti principalmente il diritto penale; altre di Edoardo l'Antico sul diritto privato; quelle di Aethelstano sulle disposizioni per le decime e risoluzioni conciliari ec.; le leggi di Edmondo sulla guerra privata, e il furto; quelle di Edgardo sulle cauzioni; e quelle di Aethelredo; 4° le leggi di Canuto, che formano una compilazione di leggi completa, basata sui principii giuridici dell'antico diritto anglo-sassone; 5° le leggi appartenenti al periodo normanno, ma che riproducono quelle spettanti al diritto anglo-sassone; 6° diverse ordinanze, le di cui epoche rimangono incerte. (GNEIST, *La costituzione comunale inglese.*)

(1) « Totius Angliae pagos et provincias in comitatus primus omnium commutavit; comitatus in centurias i. e. hundredas, et in decimas i. e. trithingas divisit, ut omnis indigena legalis in aliqua centuria et decima existeret, et si quis suspectus de aliquo latrocinio per suam centuriam vel decuriam vel condemnatus, vel invadiatus poenam demeritam vel incureret, vel vitaret. » (INGULPHE.)

Normanni, (1) l'amministrazione locale antecedente delle divisioni o contee, centurie e decurie continuò ad esistere. In luogo del *Shiregherefas* si vedono notati dei visconti (*Vicecomites*) normanni, i quali non fanno che esercitare l'antica funzione dello *Sheriffo*, confidata ad un signore normanno, e quindi devoto ai re conquistatori. Tale carica non fece abolire quella degli *Sheriffi* più specialmente incaricati dell'amministrazione della giustizia; così il potere dei re divenne maggiore, e le costituzioni locali erano soggette all'autorità dei delegati sovrani.

Venuta l'epoca che gli storici chiamano degli Edoardi, (2) estinti gli odii di razza, assicurate le libertà personali con la *Magna Charta*, stabilito un Consiglio di Stato permanente (*the continual council*) comincia un periodo costituzionale, immediatamente seguito dal generale risveglio delle forze attive del paese. (3) Me-

(1) Il primo periodo normanno abbraccia lo spazio di 206 anni divisi come segue: Guglielmo I, 1066-1087, Guglielmo II, 1087-1100, Enrico I, 1100-1135, Stefano, 1135-1154, Enrico II, 1154-1189, Riccardo I, 1189-1199, Giovanni, 1199-1216, Enrico III, 1216-1272.

(2) L'epoca degli Eduardi abbraccia uno spazio di 213 anni divisi come segue: Eduardo I, 1272-1307, Eduardo II, 1307-1327, Eduardo III, 1327-1377, Riccardo II, 1377-1399, Enrico IV, 1399-1413, Enrico V, 1413-1422, Enrico VI, 1422-1461, Eduardo IV, 1461-1483, Eduardo V, 1483, Riccardo III, 1483-1485.

(3) « Then it was that the House of Commons the archetype of all the representatives assemblies... held his first sitting.



dian te l'acquisto dei diritti parlamentari fondamentali che spettano alla Camera dei Comuni, diminuisce la vigilanza inquisitoriale normanna, e si modificano le leggi. Con la loro attività i centri principali di popolazione ottengono preziose franchigie, l'eguaglianza delle prestazioni sempre più si estende, ed infiltra nella nazione il principio dell'eguaglianza dei diritti.

Comincia poscia il periodo dei *Tudors* e degli *Stuarts*,<sup>(1)</sup> epoca memorabile segnata nella storia dai due grandi avvenimenti che assicurarono la libertà al popolo inglese, la Riforma e la rivoluzione, i quali come di ragione grandemente influirono sugli ordinamenti locali dell'Inghilterra. La vita interiore dello Stato subisce una importante modificazione, però che dopo l'epoca dei

Then it was that the common law rouse to the dignity of a science and rapidly became a not unworthy rival of the imperial jurisprudence. Then it was that the courage of those sailors who manned the rude barks of the Cinque ports first made the flag of England terrible on the seas. Then it was that the most ancient colleges which still exist were founded. Then was formed that language less musical indeed than the languages of the south, but in force in richness in aptitude for all the highest purposes of the poet the philosopher, and the orator, inferior to the tongue of Greece alone. » (*History of England* by Th. BABINGTON MACAULAY.)

(3) L'epoca dei Tudors e degli Stuarts abbraccia uno spazio di 203 anni così divisi: Enrico VII, 1485-1509, Enrico VIII, 1509-1547, Eduardo VI, 1547-1553, Maria, 1553-1558, Elisabetta, 1558-1603, Giacomo I, 1603-1625, Carlo I, 1625-1649, la Repubblica, 1649-1660, Carlo II, 1660-1685, Giacomo II, 1685-1688.

*Tudors* l'ente comunale acquista maggiore indipendenza e diviene una delle basi della vita sociale. Nello stesso senso durante il periodo del decimottavo secolo (1) sempre più si modificano le antiche costituzioni locali inglesi, e l'attività della classe media confortata da una efficace alleanza con le altre classi sociali contribuisce al mantenimento delle guarentigie che formano la base del diritto comunale inglese.

Tutto il territorio della Granbrettagna è attualmente diviso in parrocchie; prima all'atto XX Victoria (capitolo 49 del 1857) ve n'erano talune parti escluse dalla giurisdizione parrocchiale che sfuggivano quindi a molti dei pubblici carichi; oggi però in virtù della indicata legge cessarono siffatte eccezioni.

Dopo le parrocchie vi sono i borghi, che si potrebbero paragonare ai municipi delle nostre città. Devesi tuttavia notare che là dove esiste il borgo havvi pure la parrocchia, la quale, ad eccezione di qualche caso speciale, continua a mantenere la sua indipendenza per la parte amministrativa che la concerne.

Il borgo è alla sua volta indipendente dalla contea, che corrisponderebbe alla nostra circoscrizione pro-

(1) Questo periodo abbraccia 131 anni, cioè: Guglielmo e Maria, 1689-1694, Guglielmo III, 1694-1702, Anna, 1702-1714, Giorgio I, 1714-1727, Giorgio II, 1727-1760, Giorgio III, 1760-1820.



vinciale; ed in taluni casi essendo il borgo elevato al grado di contea, racchiude in sè quelle che si potrebbero dire attribuzioni comunali e le provinciali.

Dopo le parrocchie ed i borghi avvi la città di Londra (*city*) cui il Parlamento volle intatto conservare lo speciale suo organamento, che ad una repubblica si potrebbe a buon diritto paragonare.

Cotesti centri amministrativi non hanno quasi nessun legame col potere centrale, non eccettuata la Contea, quantunque la Corona vi nomini direttamente le due cariche principali, lo Sceriffo ed il Lord Luogotenente, uffici gratuiti ridotti presso che di nessuna ingerenza in materia amministrativa; ed anzi la stessa nomina è legata a talune consuetudini che da secoli la Corona stessa rispetta.

---

## LE PARROCCHIE.

L'origine della parrocchia rimonta ad antichissimi tempi, e presso a poco a quello in cui dagli imperatori romani furono fatte le circoscrizioni religiose, mettendovi alla testa dei capi spirituali, allo stesso modo che aveano fatte le circoscrizioni civili con capi laici. Gli storici attribuiscono al vescovo Onorio nel 330 la circoscrizione spirituale delle parrocchie inglesi. Sebbene fino da quei remoti tempi, per l'autorità che esercitava allora il potere chiesastico, la parrocchia dovesse avere una speciale influenza, l'organizzazione anglo-normanna sulla base della milizia, della giustizia e della polizia non le hanno permesso di costituirsi, come avvenne poi, in centro della vita locale. Il Comune era allora rappresentato dalla decuria (*tithing*) nella quale il preposto (*head borough*) era il semplice esecutore degli *scheriffi* e dei *baillifs*, delegati sovrani. Il preposto non convocava nè presiedeva assemblee. Le decurie non aveano in alcuni casi neppure limiti fissi, o un centro speciale; ed i rapporti degli abitanti con l'autorità superiore, in molta parte di natura militare, col rabbonirsi dei tempi si resero sempre minori, e d'altra parte si



manifestarono nuovi bisogni; per cui ne risultò che il centro fisso di una chiesa, dove i cittadini periodicamente s'incontravano e poteano iniziare rapporti d'interessi, divenne, un po' per volta e quasi in seguito ad una tacita sanzione dell'opinione pubblica, il centro del Comune. Il primo passo della parrocchia come ente comunale fu fatto al diminuire delle perpetue guerre, che rendeva inutile l'organamento militare; il secondo e definitivo lo fece al tempo della riforma, come già più sopra fu accennato.

La parrocchia è un ente misto avente la parte religiosa e l'amministrativa; non ha personalità giuridica, ma è composta di altrettanti enti, ciascuno dei quali la possiede e rappresenta un ramo del servizio che spetta al centro parrocchiale.

Le principali norme che regolano le parrocchie sono comuni ai tre regni d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda; in ciascuno però, a cagione delle politiche vicissitudini, e per motivi di razza o di religione, riscontransi delle differenze di qualche rilievo.

Il numero totale delle parrocchie nella Gran Bretagna è di 18,223; di cui

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| in Inghilterra e paese di Galles | 14,750   |
| Scozia . . . . .                 | 1,023    |
| Irlanda . . . . .                | 2,450    |
|                                  | <hr/>    |
|                                  | 18,223 ; |

dove pertanto e per il numero e per l'autorità importa principalmente di esaminare questa istituzione, è in Inghilterra.

Tutti i contribuenti di una parrocchia sono elettori; la loro unione costituisce un'assemblea, detta *Vestry* perchè originariamente riunivasi nella sagrestia, come avviene anche oggidì in qualche parrocchia rurale.

La *Vestry*, senza il sindacato di nessun'altra autorità, vota le tasse che reputa necessarie per il mantenimento dell'amministrazione parrocchiale; ne regola e sorveglia l'impiego; nomina le autorità locali; e delibera su tutte le questioni che interessano la parrocchia.

La convocazione della *Vestry* vien fatta dai fabbricieri (*churchwardens*) mediante avviso reso pubblico almeno tre giorni prima dell'adunanza, e purchè nei tre giorni vi sia una domenica.

La presidenza dell'adunanza, in virtù di antica consuetudine, spetterebbe al beneficiario, ma per modificazioni avvenute poi, il più delle volte l'assemblea stessa elegge nel suo seno il proprio presidente.

La votazione ha luogo in due modi: peralzata e seduta, e per scrutinio. Nella prima maniera tutti i contribuenti hanno eguale diritto ad un solo voto; nella seconda è stabilito che una rendita, la quale su-



peri i 1200 franchi dà diritto ad un voto di più; e così per ogni 625 franchi di rendita aumenta di un altro fino a sei.

Il presidente non dà il suo voto che nel caso di parità, affinchè possa essere decisivo.

È anche ammesso il voto per procura.

Un fatto meritevole di osservazione è che in Inghilterra dalle leggi e dalle consuetudini viene favorito il voto verbale ed aperto, anzichè lo scritto e segreto. Dalle assemblee della *Vestry* al Parlamento le votazioni si fanno palesemente; anzi le elezioni politiche non possono aver luogo altrimenti che mediante la dichiarazione verbale del nome della persona che l'elettore vuol nominare. Questo sistema richiede certamente maggiori doti cittadine nell'elettore, e sarebbe da suggerirsi a tutti i governi che professano liberali principii, però che vinti gli ostacoli, del resto non serii, provenienti dalla novità, più facilmente si otterrebbero dalle masse la lealtà di procedimenti e il coraggio civile che valgono a formare i buoni cittadini.

Essendo ormai principio riconosciuto da tutti che la pubblicità degli atti è necessaria al mantenimento della libertà, devesi svolgere questo principio anche nei suoi corollari; e scorgesi in fatti che nei paesi liberi nessuna espressione di voto si cela, o si affida al segreto di una scheda.

Nei primi tempi della Repubblica romana (1) le votazioni erano pubbliche, e Cicerone scrive che le leggi le quali resero secreto il voto negl'ultimi periodi della Repubblica, furono una delle principali cause della sua caduta.

La parrocchia che ha oltre 2000 abitanti, è obbligata di avere un commesso speciale (*vestryclerk*) per redigere i processi verbali dell'assemblea, esaminare la contabilità, cooperare alla preparazione della lista dei giurati, a quella degli elettori, ecc. Tale funzionario si potrebbe paragonare con molta verosimiglianza ai nostri Segretari comunali. Avvertasi però che la sorveglianza per l'esecuzione dell'obbligo nella parrocchia di mantenere un commesso non è facoltà spettante al Governo, come presso di noi, ma è un diritto esercitato dai patroni dei poveri, sui fondi della cui tassa viene pagato, quantunque spetti alla *Vestry* di nominarlo.

Le Autorità rappresentanti la parrocchia sono: (2)

(1) MONTESQUIEU, *Esprit des lois*.

(2) Nella Scozia le parrocchie sono amministrate: 1° da un Comitato (*Kirk Session*) composto del beneficiario, dei diaconi e anziani, il cui compito è di curare la gestione della parte temporale spettante al culto presbiteriano; 2° da una Commissione eletta soltanto nel 1845, la quale sbriga tutti gli altri affari concernenti i servizi locali e corrisponde con la Commissione centrale residente ad Edimburgo per il mantenimento dei



1° I Patroni e guardiani dei poveri (*guardians, oversees of the poor*);

2° I Fabbricieri (*churchwardens*);

3° Il Comitato per le sepolture (*burial boards*);

4° Gl'Ispettori dei ponti e strade (*surveyors of the highways*);

5° Gl'Ispettori per la illuminazione (*lighting surveyors*);

6° I Constabili incaricati della polizia comunale (*petty constables*);

Prima di procedere all'esame dei diversi servizi dell'amministrazione parrocchiale è necessario alcun poco ragionare della tassa che costituisce in Inghilterra la chiave della vita amministrativa, perchè non può far parte della *Vestry* che il contribuente, vale a dire della tassa dei poveri, la più generalizzata di tutte; quella quindi che coglie il maggior numero di classi sociali; che serve di criterio a molte altre tasse,

poveri. Allo stesso modo che in Inghilterra tutti i contribuenti concorrono alla nomina della rappresentanza e votano le imposte.

In Irlanda le parrocchie stanno alla stessa guisa che in Inghilterra. I cattolici non sarebbero esclusi di diritto dalle assemblee della *Vestry*, ma lo furono di fatto. Le scuole primarie per motivo di religione non stanno sotto la giurisdizione delle autorità parrocchiali, ma più direttamente le veglia il governo e le promuove con sussidii.

e che in seguito del *reform act* attivato nelle elezioni generali del 1868, diventò anche la base delle elezioni politiche.

In Inghilterra vi sono due grandi categorie di persone; i contribuenti alla tassa dei poveri, e i semplici abitanti; i poteri e le capacità elettive si concentrano nei primi che formano gli elementi costitutivi delle assemblee della *Vestry*.

Di tal guisa noi vediamo in Inghilterra mantenuti per legge i poveri, fatto che non avviene in nessun altro paese, ed esclusi da qualunque ufficio coloro che a tale mantenimento non concorrono; la qual cosa da taluni reputasi dia un carattere meno liberale a questa parte della costituzione inglese in confronto a quelle di altri popoli.

La origine della tassa dei poveri fu soggetto di molti studii per parte degli scrittori inglesi. (1) Pare accertato che essa debba principalmente ascriversi alla scomparsa del servaggio, triste corollario della schiavitù, mantenutosi per molti anni in Europa, durante l'età di mezzo. Come avviene oggi nella Russia che i servi affrancati si trovino stremati di mezzi perchè al loro mantenimento più non pensa il prin-

(1) Gli scritti conosciuti intorno questo argomento sono:  
*History of the poor law* by BURN — *History of the English poor law* by SIR GEORGE NICHOLL'S — *Pauperisme and poor law* by R. PASHLEY. — *The Parisch* by SMITH; ed altri.



cipale, così stimasi sia avvenuto nel quattordicesimo secolo in Inghilterra.

Le prime leggi inglesi che trattano di questo argomento sono più che altro rivolte a far cessare il vagabondaggio e la mendicizia, mediante comminatorie di polizia, e severissime ordinanze.

L'atto XXIII di Edoardo III, cap. 7, proibisce di far l'elemosina ad un uomo capace di lavorare, e l'atto XII di Riccardo II, cap. 7, vuole che nessun lavorante abbandoni il luogo del suo domicilio senza un plausibile motivo; altre leggi di Enrico VIII e di Edoardo VI infliggono severe pene agli accattoni di mestiere. (1)

(1) L'atto XXVII di Enrico VIII, cap. 25, ordina che non sia data l'elemosina fuori del villaggio o della parrocchia sotto pena di un'ammenda decupla; i mendicanti capaci di lavorare e che chiedessero la elemosina, per la prima volta subivano la bastonatura; la seconda, dovevano avere mozzate le orecchie; e la terza accusati di vagabondaggio e fannullagine erano messi a morte come rei di fellonia e nemici della vita comune. Secondo l'atto I di Edoardo VI, cap. 3, chiunque fosse in condizioni di poter lavorare e non l'avesse fatto dovea essere marcato sulla spalla come vagabondo, e aggiudicato a chi volesse riceverlo quale schiavo per due anni. Il suo nutrimento era regolato a pane ed acqua, portava un collare di ferro al collo, al braccio o ad una gamba; qualora si rifiutasse di lavorare lo si dovea obbligare col bastone. Se fuggiva perdeva la libertà per tutta la vita, e se recidivo, era messo a morte come fellone. Nel caso che nessuno lo domandasse per schiavo, lo si dovea incatenare e metterlo al lavoro delle pubbliche strade. Queste disposizioni furono abrogate dall'atto III e IV di Edoardo VI, cap. 16, ma l'atto XVI di Elisabetta, cap. 5, le richiama in vigore, e trovansi nuovamente applicate delle severissime pene ai mendicanti atti al lavoro, i quali la prima volta erano

In unione però a tali provvedimenti se ne rilevano altri diretti ad aiutare gl'incapaci di lavorare, e fino dal XV secolo trovasi statuito, come massima di diritto comune, che i poveri impotenti al lavoro siano mantenuti dal clero e dai parrocchiani. Scorgesi di tal guisa che da antichissimo tempo in Inghilterra l'assistenza agl'indigenti era considerata materia di ordine pubblico.

Le prime leggi che in modo positivo cominciano a prescrivere l'assistenza dei poveri, sono quelle di Edoardo VI (1) e di Elisabetta. (2)

fortemente bastonati; si bruciava loro l'orecchia destra, la seconda ed in caso di recidiva veniva applicata la pena inflitta alla felonìa; se finalmente mendicavano di nuovo, erano messi a morte.

(1) Secondo l'atto V e VI di Edoardo VI, cap. 2, eranvi dei collettori delle contribuzioni pecuniarie in favore dei poveri, i quali doveano nelle domeniche fissate, subito dopo il servizio divino fare un elenco, sopra cui scrivevasi il nome e la somma che ciascuno voleva contribuire settimanalmente per il mantenimento dei poveri. Se qualcuno si rifiutava era, prima avvertito amichevolmente, quindi se ne dovea avvisare il vescovo che lo imponeva di una tassa proporzionata ai suoi averi.

(2) Il gruppo delle leggi sociali e politiche XXXIX Elis., sono, per lo stato di cose di quel tempo un vero capolavoro: esse contengono: c. 1, *Against the decaying of towns and houses of husbandry*; c. 2, *for the maintenance of husbandry and tillage*; c. 3, *for the relief of the poor*; c. 4, *for punishment of rogues, vagabonds; and sturdy beggars* c. 5, *for erecting of ospitals and working houses for the poor*; c. 6, *touching lands given to charitable uses*; c. 12, *concerning labourers*. Duecento anni di legislazione, dice lo Gneist, non seppero migliorare una sola delle massime esposte nelle leggi dei poveri, di Elisabetta.



Al mantenimento di questa tassa contribuì la soppressione delle corporazioni religiose, quando ebbe luogo lo scisma con Roma, poichè fu mestieri soccorrere la numerosa clientela che avevano i conventi. Per gli stessi motivi di ordine pubblico Carlo II rimesso sul trono perduto dal padre, facendogli mestieri sovvenire ai molti, cui i cessati rivolgimenti toglievano modo di sussistenza, si diede premura di regolare la tassa dei poveri. Da lui appunto data l'atto XIV del 1661 che stabilisce le norme del domicilio, il quale fu nel seguito origine di innumerevoli litigi nella sua applicazione.

Nei primi tempi ogni parrocchia manteneva isolatamente i suoi poveri; nei centri principali però ben presto si riunirono in gruppi, mettendo assieme le comuni risorse per le comuni spese. Gravi vertenze tuttavia avvenute provocarono pochi anni or sono l'atto del 14 agosto 1834, conosciuto sotto il nome di *poor law amendment act*, per il quale la direzione e l'alta sorveglianza di questo importante ramo di pubblica amministrazione fu data ad una Commissione superiore (*poor law board*) residente a Londra. Essa si compone del Lord presidente del Consiglio dei Ministri; del Lord del sigillo particolare, del primo Segretario di Stato per gli affari interni; e del Cancelliere dello scacchiere. Sonovi inoltre due segretari titolari e due segretari aggiunti, dodici ispettori

e dei commessi di diverse classi. Il presidente gode un onorario dallo Stato, ed assieme ai membri della Commissione nomina i segretarii. Per le elezioni degli ispettori e degli altri impiegati la Commissione si mette d'accordo con i Lords della Tesoreria. Ad essa spetta pure di provvedere alla parte regolamentare della gestione, ma per ogni deliberazione di massima è necessaria l'autorità del Parlamento. Devesi inoltre notare che l'esistenza di questa Commissione ha un carattere di precarietà, poichè il Parlamento ne vota la durata per soli 5 anni, ed ha cura, al pari di molti altri *bill*, di rinnovare la votazione prima dello spirare del termine.

Scopo di tale Commissione è di regolare in modo più uniforme questa tassa la quale abbraccia molta parte del sistema finanziario della Gran Bretagna.

Ad Edimburgo risiede una Commissione simile per la Scozia; ed un'altra havvene a Dublino per l'Irlanda.

Queste Commissioni centrali promuovono l'unione delle parrocchie per gruppi; così nel 1862 vi erano 621 unioni, le quali comprendevano 14,577 parrocchie; le rimaste isolate riducevansi a sole 157, ed anche questo numero tendeva a diminuire. (1)

La Commissione centrale è in rapporti con i Patroni

(1) FRANQUEVILLE, *Les institutions de l'Angleterre*.



dei poveri, i quali costituiscono le Commissioni locali che secondo fu notato, formano parte delle autorità della parrocchia.

I Patroni dei poveri, la di cui nomina rimonta alle leggi fatte dai Tudors, (1) vengono eletti dalla *vestry*; durano in carica 5 anni, e le loro funzioni sono gratuite. Essi formano un Comitato cui la legge concede la personalità civile, ed al quale appartengono di diritto i giudici di pace domiciliati nella parrocchia.

Il loro ufficio è di provvedere ai bisogni dei poveri col prodotto della tassa di cui ne determinano l'ammontare. Tale imposta ha per base la rendita netta imponibile delle terre, dei fabbricati, delle miniere, boschi, ec. È dovuta dai proprietari, non solo, ma anche dai detentori di fondi e di case. Gli elenchi degli enti imponibili sono compilati dagli amministra-

(1) Lo Statuto XLIII di Elis., c. 2 dice che i due giudici di pace viciniore devono nella settimana di Pasqua nominare due ispettori dei poveri scelti fra i più onorevoli capi delle famiglie; essi dovevano riunirsi con i fabbricieri allo scopo di raccogliere le somme necessarie al mantenimento dei poveri, degli impotenti al lavoro e di trovare l'impiego a quelli ch'erano in stato di lavorare, e non potevano averne. Essi avevano facoltà di imporre una tassa (*poor rate*) sugli abitanti della parrocchia. La facoltà di nomina data ai giudici di pace viene notata come una cosa nuova, però che prima spettasse ai parrocchiani e al beneficiario di eleggere i due notabili per il patronato dei poveri. Posteriormente ad Elisabetta l'elezione fu devoluta alla *vestry*.

tori della tassa : nei casi dubbii ricorresi agli esperti. Vengono quindi pubblicati, perchè possano aver luogo i reclami, sui quali spetta giudicare alle corti di giustizia ; in seguito di che sono resi esecutorj da due giudici di pace.

Tanto in Inghilterra che in Italia è la rendita che si assoggetta alle tasse ; a differenza degli Stati Uniti di America ed altri paesi nei quali l'ente è tassato sul criterio del capitale.

La resa dei conti vien fatta annualmente da appositi ufficiali, che la presentano al Comitato della rispettiva parrocchia, il quale ha diritto di nominare a tale ufficio un ragioniere, e di invitare i contribuenti mediante avvisi a verificare l'esattezza delle cifre esposte. Approvati che siano i conti vengono resi di pubblica ragione; se ne spedisce una copia alla Commissione centrale, che di nuovo li esamina, e compila un rapporto generale da presentare al Parlamento. La tassa dei poveri è quella che in paragone a tutte le altre imposte inglesi dà i maggiori redditi; questi però in taluni casi non furono sufficienti, ed il Governo dovette concorrere ad aumentarli. (1)

(1) Oltre il governo anche i privati efficacemente contribuiscono ad accrescere i sussidi per i poveri. I quadri statistici del 1868 fanno conoscere che nella sola Londra le offerte volontarie a favore degli indigenti si elevarono alla cifra di 50 milioni di lire italiane.



Egli è mestieri notare per una maggiore intelligenza che la tassa dei poveri non serve soltanto al mantenimento degli indigenti, ma è caricata di altri servizi, taluni dei quali non hanno nulla a vedere con lo scopo primitivo.

Questi servizi sono :

- 1° Spese per la vaccinazione.
- 2° Censimento della popolazione.
- 3° Pagamento dei debiti della parrocchia.
- 4° Verificazione dei confini parrocchiali e riparazioni alle lapidi designanti i confini.
- 5° Spese per le aree destinate agli esercizi, o divertimenti pubblici, per gli abitanti della parrocchia.
- 6° I contingenti che la parrocchia deve nei casi stabiliti alla contea od al borgo.
- 7° Spese per custodia dei pazzi furiosi.
- 8° Anticipazioni per l'emigrazione dei poveri.
- 9° Spese per la formazione, lo spoglio e la stampa delle liste del Giurì.
- 10° Spese di registrazione e dei modelli per l'iscrizione delle nascite, morti e matrimoni dovute agli incaricati di tale ufficio.
- 11° Spese d'indennità ai cancellieri dei giudici di pace e constabili della parrocchia.
- 12° Spese per le liste elettorali e le elezioni politiche, ed altre di minore importanza o già cadute in dissuetudine.

Tali prelevamenti tendono a farsi sempre più onerosi per il progressivo aumento della popolazione, e vengono a gravare circa un quarto delle somme esatte.

Intorno alla tassa dei poveri molto fu scritto con varie, anzi discordi opinioni. Se è vero però quanto asserisce un economista, che il più bel progresso del nostro secolo sia di avere elevata la carità al grado di dovere sociale e di diritto politico, l'Inghilterra è sicuramente molto innanzi in questa via. Havvi nondimeno chi dimostra come in nessun altro paese incivilito sienvi tanti poveri quanto in Inghilterra, e se ne trae la conseguenza che cotesta tassa, incoraggiando l'ozio, sia cagione di povertà. Tali quesiti essendo all'infuori del compito di questo lavoro, ci limiteremo a far notare che la tassa dei poveri, organata come lo è attualmente, segue un sistema diametralmente opposto a quello che regge gli altri ordinamenti locali. Essa costituisce un accentramento operato col mezzo della Commissione superiore, i di cui poteri, sebbene ristretti entro certi limiti, vengono esercitati a scapito dell'autonomia locale.

È una delle anomalie che si riscontrano negli ordinamenti inglesi ogni qual volta, come nel caso presente, vollero imitare i sistemi continentali, ai quali talora fa buon viso una moderna scuola che trova seguaci nella Camera dei Comuni.



Codesto fatto potrebbe essere cagione di perniciose conseguenze in qualunque paese che non fosse l'Inghilterra, poichè finirebbe collo spostare le basi del sistema municipale. Se non che la consuetudine, il rispetto alle libertà ed il vigile sindacato della pubblica opinione paralizzano nel più dei casi gli effetti di leggi che vorrebbero apportare accentramenti, ovvero imporre autorità tutorie all'infuori di quella parlamentare.

Progredendo nella enumerazione delle autorità parrocchiali, dopo i Patroni dei poveri viene la rappresentanza del culto ufficiale. Essa si compone di un Consiglio di Fabbriceria (*select vestry*) e di due fabbricieri (*churchwardens*). Parecchie differenze si riscontrano fra le diverse località nel modo di elezione di questa rappresentanza. (1) Per le parrocchie che adottarono l'atto I e II di Guglielmo IV, c. 4, il Consiglio di Fabbriceria non può comporsi che dei proprietari resi-

(1) Nel diritto canonico inglese il can. 89 del 1603 dice che i fabbricieri (*churchwardens*) devono essere eletti col consenso del beneficiario e dei parrocchiani, se è possibile. Nel caso che non possano mettersi d'accordo, il beneficiario ne elegge uno, i parrocchiani un altro. Tale prescrizione che dapprima era diretta ai soli ecclesiastici e non avea carattere obbligatorio secondo il diritto comune, lo divenne per antica consuetudine.

dentì nel territorio della parrocchia e che pagano la tassa dei poveri. Il numero dei membri componenti la *select vestry* sta in proporzione dell'ampiezza della parrocchia stessa, e generalmente si fa nella misura di 12 per ogni mille abitanti. I componenti quest'assemblea ristretta vengono eletti per tre anni, ed ogni anno ne è rinnovato un terzo.

I fabbricieri sono due: essi costituiscono la più antica rappresentanza della parrocchia, ed esistevano già quando era semplice circoscrizione religiosa. I fabbricieri si possono considerare il nucleo attorno a cui si raggrupparono le altre autorità comunali. Nei primi tempi spettavano loro le attribuzioni proprie ai patroni dei poveri. Queste funzioni, secondo antiche leggi, le doveano esercitare in compagnia di due notabili della parrocchia scelti per elezione dei parrocchiani. Coll'andare del tempo i due uffici si divisero, rimanendo propriamente ai fabbricieri la rappresentanza del culto ufficiale; in alcune parrocchie però e segnatamente in quelle che non aderirono alla federazione continuano ad essere patroni dei poveri. Il loro ufficio come rappresentanti del culto è di curare il fabbricato della Chiesa, di amministrare le rendite mobili ed immobili che possiede, come avviene presso di noi, eccettuata sempre la dipendenza dalle autorità amministrative, ed hanno altresì l'esercizio della polizia nella Chiesa stessa. Come impiegati temporali conser-



vano il diritto di proporre una speciale imposta (*church-rate*) e di riscuoterla. I fabbricieri debbono essere contribuenti, e proprietari di beni fondi; di diritto fanno parte del Consiglio di Fabbriceria (*select vestry*), ed ora in generale vengono eletti dalla *vestry* annuente il beneficiario. Le loro funzioni sono gratuite ed obbligatorie e costituiscono una personalità civile. Alla fine di ogni anno devono presentare all'assemblea i resoconti della loro amministrazione, della quale sono responsabili.

Nel caso che le rendite ordinarie per il culto non fossero sufficienti, la *vestry* sulla proposta dei fabbricieri, come si è accennato, può deliberare una tassa *church-rate*. Per vincere il partito però è necessaria la maggioranza, per cui ne avviene che in taluni centri essendo maggiore il numero dei non appartenenti alla chiesa ufficiale, la tassa non è ammessa. Ciò mitiga il male di una soverchia preponderanza della chiesa stessa, ed impedisce che la maggioranza dissidente paghi per un culto che non entra nelle sue convinzioni.

Dopo i fabbricieri vengono i rappresentanti l'amministrazione dei cimiteri nominati pure dalla *vestry*; essi costituiscono un comitato (*burial board*) i di cui membri variano secondo il numero degli abitanti.

In Inghilterra vi sono tre qualità di cimiteri:

1° I parrocchiali, generalmente destinati a coloro che appartengono alla chiesa ufficiale;

2° quelli addetti alle chiese di altri culti;

3° altri i quali sono proprietà di compagnie autorizzate dal Parlamento.

Il cittadino facoltoso paga un diritto di sepoltura, che vale a coprire non solo tutte le spese, ma ne sopravanza una quota, la quale accumulata con altre, serve di fondo per pagare la sepoltura dei poveri. Se tale sopravanzo non è sufficiente, vi supplisce la tassa dei poveri.

La quarta rappresentanza dell'amministrazione parrocchiale è quella degl'ispettori delle strade (*surveyors of highway*); l'obbligo di mantenere in buono stato le pubbliche vie appartenne fino dall'epoca anglo-sassone ai centri comunali e le loro dipendenze per dove le vie passavano. Gli abitanti vi doveano concorrere mediante lavoro diretto (*corvées*), e fu soltanto coll'andare del tempo che si mutò tale carico nel pagamento di una tassa. A vero dire le leggi anglo-sassoni non parlano che di ponti; s'hanno tuttavia indizi da ritenere che oltre i ponti erano comprese anco le strade. La distinzione fra ponti e strade la si comincia a trovare soltanto nello statuto XXII di Enrico VIII, cap. 5, il quale ordina che le



contee debbano pensare alla costruzione ed al mantenimento dei ponti, e le parrocchie, alle strade che passano per il loro territorio. In caso di mancanza o di negligenza il Comune era tenuto responsabile. Prima di Maria e Filippo non vedesi che le parrocchie abbiano avuto funzionari speciali, con l'incarico di sorvegliare la manutenzione delle vie. Soltanto durante il periodo di cotesto regno trovasi lo Statuto II e III, c. 8, il quale tassativamente ordina di eleggere in ogni parrocchia gli ispettori delle strade. (1) In seguito tale ramo di amministrazione subì nuove modificazioni, lasciando però sempre alla parrocchia il carico della manutenzione stradale e il diritto di sorvegliarla.

In Inghilterra come in Italia esistono tre qualità di strade, sebbene non vi sia analogia nelle classi in cui si dividono. Esse sono: 1° strade con barriere (*turnpike roads*) strade private (*private roads*) e strade parrocchiali (*highways*). Le prime servono per le principali comunicazioni, la sorveglianza delle quali per

(1) L'ordinanza 2 e 3 di Filippo e Maria così si esprime: « The constables and churchwardens of every parish shall yearly upon the tuesday or wednesday in easter week call together a number of the parishioners; and *shall* then elect and choose two honest persons of the parish, to be surveyors and orderers for one year of the works for amendment of the highways in their parish. »

atto del Parlamento è confidata a Commissioni speciali (*boards of trustees*). Alle seconde pensano i privati, o soli o riuniti, e l'uso in molti casi ne è pubblico. Le terze in virtù dell'atto V e VI, cap. 50, di Guglielmo IV, del 1830, stanno a carico delle parrocchie che attraversano. Le strade parrocchiali alla loro volta si dividono in tre classi, cioè strade pedone (*foot highways*), strade per cavalli (*horseways*) e strade carrozzabili.

Per la sorveglianza di dette strade la *vestry* attualmente nomina uno o più ispettori stradali (*surveyor*) le cui funzioni sono annuali e gratuite, e non possono essere eletti che proprietari di beni fondi. Colui il quale essendo nominato rifiutasse, è passibile di una multa di 500 franchi. Le grandi parrocchie, previo l'assenso di due terzi dei parrocchiani, possono costituire un Comitato per le strade (*boord of highways*) e tale ufficio si compone tutt'al più di venti membri, cinque dei quali devono essere proprietari e risiedenti nella parrocchia.

Il Comitato o gl'ispettori sono tenuti alla resa di conti dinanzi ai giudici di pace della contea riuniti in sessione speciale. Se la *vestry* omettesse di nominare gl'ispettori per le strade, i giudici di pace nelle sessioni trimestrali possono procedere d'ufficio alla loro nomina. Agli stessi giudici di pace riuniti in speciali sessioni compete di dare sfogo ai reclami nel



caso di contravvenzioni stradali, di contestazioni, o di cattiva manutenzione delle vie, come pure di condannare ad una multa i sorveglianti, il *maximum* della quale è determinato dalla legge. La medesima sorveglianza è pure esercitata per le strade con barriere.

Quando una unione di privati od una frazione di parrocchia fanno una strada che vogliono sia poi mantenuta dalla parrocchia stessa, si seguono pratiche non affatto dissimili da ciò che usasi presso di noi, eccettuata sempre l'autorità governativa con la quale, giova ripeterlo, le rappresentanze locali non hanno che rari rapporti.

Alle spese per le strade viene oggi supplito con una tassa speciale denominata (*highway rate*), ed è ripartita sulle stesse basi della tassa dei poveri. È libero alle parrocchie di riunirsi per mantenere assieme le loro strade, e nominare anche un solo ispettore per tutte; ciascuna però contribuisce in ragione della quantità di strade che possiede.

La parrocchia ha il diritto di avere uno o più ispettori per la illuminazione, i quali vengono nominati dalla *vestry*: durano in carica tre anni; ogni anno ne esce un terzo e possono essere rieletti. Al termine di ogni anno la *vestry* fissa l'ammontare della tassa per l'illuminazione, e delibera la resa di conti dell'anno antecedente. Alle spese sopprime una tassa

speciale prelevata su tutte le proprietà, con la differenza che i fabbricati pagano il triplo degli altri beni fondi, ma l'imposizione non può eccedere i 62 cent. per ogni 25 franchi di rendita. Le funzioni degli ispettori sono gratuite; essi si raccolgono ad ogni primo lunedì del mese per dare sfogo ai reclami dei parrocchiani.

Ultima fra le autorità parrocchiali più sopra numerate havvi il constabile (*petty constables*). Cotesta carica rappresentava un ufficiale subalterno di altra maggiore autorità, avente residenza nella contea, la di cui origine è antichissima, poichè nacque per decisione contenuta negli statuti di Winchester, XIII, Edm. I, c. 6, ed era allora diretta a scopi militari.

In seguito i constabili ebbero la parte di polizia e divennero ufficiali nominati dalla *court-leet* (1) per il mantenimento della pace. Quindi ebbero più specialmente le funzioni di preposto di polizia, le di cui attribuzioni mantenevansi complesse, avendo infra l'altre diritto d'arresto, quasi come capi del centro comunale, mentre erano al tempo stesso esecutori subalterni degli ordini dati dai giudici di pace. Un po' per volta le funzioni di polizia del constabile andarono decadendo,

(1) Tribunali speciali d'origine normanna conceduti ai differenti centri.



fino a che si compenetrarono, durante questi ultimi anni, in un corpo di gendarmeria; e per le altre funzioni l'ufficio si restringe alla formazione delle liste elettorali, di quelle dei giurì, al ricupero delle tasse e al reclutamento della milizia. La nomina spetta ai giudici di pace riuniti in sezione.

Le autorità governative si giovano della parrocchia per la riscossione delle imposte governative mediante ufficiali periodicamente inviati sul luogo. La parrocchia è responsabile della totalità dell'incasso, salvo rivaluta, ed in ciò si troverebbe un'analogia col sistema che nel passato era tenuto in qualche parte d'Italia.

L'esposizione fatta delle amministrazioni parrocchiali si applica a quei centri che vollero mantenere intatti i loro ordinamenti. Da alcuni anni a questa parte tuttavia s'introdussero delle modificazioni, le quali tenderebbero a portare il centro comunale dalla parrocchia a speciali commissioni, e ciò in virtù di parecchi atti del Parlamento, e segnatamente di quello del 1858, modificato nel 1864, conosciuto sotto il nome di *local-government act*, mediante il quale l'amministrazione locale verrebbe a risiedere presso una Commissione avente personalità civile, nominata di nuovo dai contribuenti; ovvero attribuendo i medesimi servizi a Commissioni già preesistenti per promuovere miglierie nei rispettivi centri, di cui in Inghilterra ne esistono

molte chiamate *board of improvement*, purchè esse siano state istituite per atto del Parlamento.

Il *local-government act* è un atto legislativo il quale nel mentre concede estese facoltà in genere a tutti i centri comunali, ammette in massima talune inge- renze che, al pari d'altre disposizioni in leggi di am- ministrazione municipale di data recente, potrebbero considerarsi una sorveglianza governativa. Se non che egli è noto che in Inghilterra, ad eccezione di alcuni speciali casi, l'autorità tutoria comunale è devoluta in prima istanza alle sessioni trimestrali dei giudici di pace, ai tribunali comuni per ciò che concerne la responsabilità dei funzionari nell'adempimento del loro mandato, ed infine al Parlamento.

Egli è importantissimo di notare nel proposito delle libertà concesse ai centri comunali, che il *local-government act* non è una legge obbligatoria, ma lega soltanto quei centri che di buon grado lo vogliono accettare, mediante deliberazioni dei consigli municipali se trattasi di borghi, o dell'assemblea della *vestry* se di parrocchie.

Codesto fatto, che non trova riscontro nella legisla- zione di nessun altro paese, dimostra chiaramente quale sia lo spirito delle leggi inglesi in merito agli ordinamenti locali. Il rispetto alle libertà si spinge tanto oltre, che fu lasciata facoltativa l'accettazione per intero od in parte di questa legge; e viene altresì



ammesso che, trascorso un certo tempo, possa essere ritirata l'adesione, quantunque per lo addietro regolarmente fatta dagli enti comunali.

Tale è l'ordinamento della parrocchia che costituisce la base di tutto il sistema municipale in Inghilterra. Esso riscontrasi specialmente giovevole nei centri rurali per la sua adattabilità, lo spirito delle popolazioni delle campagne ed i minori loro bisogni. La decuria rappresenta un primo centro embrionale del piccolo comune inglese, la parrocchia il secondo. La prima fu un ordinamento importato; non ebbe vita propria, non sviluppo, e cadde col migliorare dei tempi: la seconda, sorse spontanea, apportò rilevanti beneficii alle popolazioni, e costituisce anche oggidì una educazione alla vita pubblica ed ai liberi ordinamenti.

Forse non è lontano il giorno che anche la parrocchia dovrà cedere il campo a costituzioni più consentanee allo spirito dei tempi moderni. Qualunque mutamento però debba aver luogo nel lento lavoro che mano mano modifica le leggi di quel paese, egli è certo che non verranno mai meno i principii dell'autonomia e del libero provvedimento ai bisogni ed interessi locali, che trovarono appunto la loro culla e il loro sviluppo nell'ordinamento parrocchiale.

Non sarà inoltre fuori di luogo ricordare che il

sistema parrocchiale inglese trapiantato al di là dell'Atlantico con le prime colonie anglo-sassoni fu il germe da cui si svilupparono le costituzioni municipali degli Stati Uniti, le quali e per la semplicità degli ordinamenti e i liberali principj vengono considerate una delle più ampie attuazioni dell'autonomia comunale coordinata ad una seria responsabilità dei funzionari.

Codesti frutti dimostrando alla lor volta non sprovveduto di virtù l'albero che li ha prodotti, inducono l'animo a pronunziare un mite giudizio anche verso quella parte degli ordinamenti parrocchiali che di certo non potrebbe essere suggerita come modello a nessun'altra nazione.

---



## DELL' INSEGNAMENTO PRIMARIO

NELLA PARROCCHIA.

---

Prima d'inoltrarsi nell'esame delle istituzioni municipali inglesi, è necessario ragionare alcun poco dello insegnamento primario, come quello che da tempo assai remoto sorse spontaneo dagli ordinamenti parrocchiali, facendo così in qualche parte riscontro a ciò che ha luogo presso di noi, dove il comune provvede alle scuole elementari, con la differenza che in Italia la spesa è obbligatoria, dichiarandolo esplicitamente la legge, mentre in Inghilterra è facoltativa.

Non è facile precisare quando nella Granbretagna siasi cominciato a considerare l'insegnamento una questione di ordine pubblico, poichè, quantunque la civiltà anglo-sassone sia più moderna della latina, vanta nondimeno degli antichissimi istituti d'insegnamento, la di cui origine in Inghilterra rimonta all'epoca degli Eduardi; ed altri ne ha la Scozia che già esistevano prima del 1200.

Tali istituti tuttavia, o furono centri di studi superiori come in Inghilterra, o se abbracciarono tutti i gradi dell'insegnamento, come nella Scozia, erano ristretti ad alcune località, per cui non sarebbe possibile di certo asserire che quello oggi chiamato insegnamento popolare, fosse in quei primi periodi conosciuto nella Gran Bretagna.

Fino a che la parrocchia rimase circoscrizione religiosa, non apparisce che molti progressi vi abbia fatto l'insegnamento primario, il cui sviluppo viene principalmente ascritto alla Riforma, quando cioè la parrocchia divenne circoscrizione amministrativa ed ente autonomo capace di provvedere direttamente ai propri bisogni.

Il movente religioso che in Inghilterra promosse l'insegnamento quale istituzione locale, spiega come esso sia principalmente venuto in mano del clero, presso cui rimane tuttavia non per diritto, nè per dovere, ma in virtù di una consuetudine liberamente iniziata, e confortata poi da volontarie e generose sottoscrizioni di privati.

L'insegnamento, al pari delle altre istituzioni, gode in Inghilterra della massima libertà, perciò ne assunsero spontaneamente l'incarico gli enti che ne risentono un interesse diretto, cioè l'individuo, la parrocchia, ed anche la contea. Di tal guisa l'azione locale rimane in tutta la sua attività, e ne risulta al solito



grande varietà di forme e di modi, che però non impedirono lo svolgimento di un certo ordine e di una coerenza che a primo aspetto parrebbero poco possibili.

Non è l'ultima delle fortune per il popolo inglese di aver avuto un clero intieramente devoto agli interessi nazionali, il quale fra i suoi obbiettivi annovera l'educazione della gioventù. Quantunque ci possa oggi apparire che taluna volta non si mostri pari ai moderni progressi, il clero anglicano conta nello insegnamento primario una delle più belle pagine della sua storia. Abbondano gli esempi di ammirabili sacrifici fatti e di sforzi e fatiche durate con grande costanza da ministri di povere parrocchie per riuscire alla fondazione di una scuola; nè tali esempi vanno dimenticati, però che essi ci facciano metter la mano su una delle cagioni della potenza inglese.

Allo interessamento dei privati da parecchi anni a questa parte si aggiunse quello dello Stato, e il regno della regina Vittoria sarà ricordato con onore per le cure assidue e le larghezze fatte all'oggetto di ottenere un maggior sviluppo dell'istruzione primaria in Inghilterra. Se non che, malgrado le vedute completamente germaniche del defunto principe consorte, cui compete l'onore di avere risvegliato l'interesse del governo verso questa importante materia, l'azione dello Stato fu tenuta in freno per modo che rimase in armonia col rimanente.

Non fu permesso al governo di prendere iniziative, ma lo si obbligò di venir dopo la creazione locale a titolo, non di fondatore, ma quale sovventore soltanto di cosa già esistente, mediante sussidi decretati dal Consiglio privato della Corona.

Taluna volta avvenne per effetto delle idee continentali, che si tentasse di sottomettere l'insegnamento alla direzione di un ministro speciale; se non che tale proposta venne costantemente respinta dal Parlamento.

Non è molto che il Consiglio privato, prendendo le mosse dalle sempre crescenti somme somministrate alle scuole primarie, tentò di allargare la sfera delle sue competenze ottenendo dal Parlamento una ingerenza diretta alla loro fondazione e il diritto di sistemarle secondo principii uniformi. Tale divisamento che avea trovato degli aderenti nella Camera dei Comuni, incontrò una forte opposizione in quella dei Lords. Per il che l'azione governativa rimase presso a poco quello che era per il passato, limitata cioè al solo sussidio. Il governo allora, usando alla sua volta di un incontestabile diritto, dichiarò avrebbe concesso il sussidio soltanto a quelle scuole che avessero accettato talune forme di esami, che si fossero assoggettate alle visite di ispettori e ad altre modalità costituenti parte del disegno di legge che ebbe sì poca fortuna presso la Camera dei Pari. Lo scopo quindi fu ottenuto perchè le scuole che vivono di



forze proprie, e son molte, rifiutarono gli aiuti e vollero conservare la loro indipendenza, ma essendo esse fiorenti cessava nel governo la ragione di volerle promuovere; e le altre per contro che non poteano mantenersi da loro medesime ottennero il sussidio, si sottomisero alle prescrizioni volute, e lo Stato raggiunse l'obbiettivo suo di aumentare e rendere più importanti i centri dell'insegnamento primario. Tutto ciò ebbe luogo senza ledere il grande principio delle libertà locali, e ne risultò un provvedimento analogo al *local government act* per ciò che concerne l'insegnamento.

Il desiderio di avere un numero d'insegnanti bene istrutti pari alle molte scuole che di continuo si aprono in Inghilterra, suggerì al governo l'idea di fondare in Londra una scuola normale. Malgrado però fosse da taluni vivamente desiderato un tale istituto, l'opinione pubblica si mostrò avversa in modo irresistibile alla sua fondazione diretta per parte dello Stato, quindi fu mestieri al governo di fare in guisa che la scuola sorgesse per iniziativa privata, e poi coll'offerta del sussidio ordinarla con quelle prescrizioni cui intendeva di sottometterla.

Eguualmente sentito sarebbe in Inghilterra il bisogno di una scuola normale superiore per gli studi secondari, se non che gli animi vi si mostrarono sempre contrarii, ed oltre ai motivi già adottati per combattere

la scuola normale inferiore, un altro ne fu aggiunto che giova conoscere. Se si fondasse, dissero gli opposenti (1), tale istituto, riuscirebbe costoso per modo, che solo allo Stato sarebbe dato di mantenerlo; quindi nessuna istituzione rivale potrebbe sorgere a lottare contro di lui, e per questo fatto verrebbero meno l'originalità dei metodi, il libero giuoco delle opinioni, e il necessario svolgimento delle varie attitudini cui l'Inghilterra deve buona parte dell'attuale sua grandezza e prosperità.

Le quistioni sorte per cagione dell'insegnamento porgono fra i molti un altro esempio caratteristico della rigidità inglese. Nel 1862 il governo desideroso di conoscere le condizioni in cui trovavasi l'istruzione e segnatamente la secondaria, nominò una Commissione perchè si occupasse dell'argomento, e questa conferì ad alcuni suoi delegati la facoltà di visitare gl'istituti di insegnamento. A poca distanza di tempo il ministro della pubblica istruzione in Francia (*M. Duruy*) vedendo come nei suoi ginnasi e licei, dove tutti si muovono a suon di tamburo, i risultamenti non corrispondessero a quelli dei liberi istituti inglesi, mandò alla sua volta due incaricati per esaminare e riferire intorno alle condizioni di questi. Ora avvenne che ai delegati del

(1) L'insegnamento secondario in Europa. — M. H. BLERZY, *Revue des Deux Mondes*, 1 marzo 1869.



governo inglese fu negato l'ingresso nella maggior parte delle scuole, mentre per cortesia e spirito di ospitalità gl'inviati francesi poterono entrare non solo, ma ebbero tutti i possibili schiarimenti.

Nè ciò avviene per spirito di opposizione, o molto meno per idee antigovernative, poichè la devozione alla monarchia è proverbiale in quel paese, non essendo estranea neppure a coloro che professano dottrine democratiche, come ne fanno fede i loro libri ed i discorsi parlamentari; ma la cagione del rifiuto fu il sentimento dei propri diritti fortemente radicato nell'animo di tutti in forza dell'antichità delle istituzioni. Egli è anzi fra le persone più tenere e più sollecite del mantenimento dell'ordine e della dinastia che si trovano i più intrattabili campioni delle franchigie nazionali, e la ragione sta appunto nella convinzione loro che la migliore egida del trono sia la libertà.

Se i sussidii dello Stato per lo insegnamento primario ammontano a cifre ragguardevoli, di gran lunga maggiori sono quelli che contribuiscono volontariamente i privati, poichè raggiungono quasi il doppio della quota governativa.

Ciò dimostra che l'opposizione fatta ai divisamenti del Consiglio privato non era soltanto mossa dalla difesa di un principio astratto, ma basavasi anche sulla utilità materiale che dal principio stesso deriva. Egli è provato come la generosità privata sia virtù gelosa,

di molto suscettibile e che non ama trovare il governo sulla sua via; fu ritenuto pertanto che se l'iniziativa dello insegnamento primario, la quale risiede nelle autorità locali e nei privati, venisse spostata e data al governo, in breve le sottoscrizioni private e le locali verrebbero meno.

Cessate che fossero le sottoscrizioni volontarie, ne sarebbe avvenuto un altro male, se non peggiore, di certo non inferiore al primo, poichè avrebbe menomata la sorveglianza e il sindacato che il privato esercita nelle scuole per il fatto stesso degli sborsi compiuti; essendo cosa nota che l'interessamento degli uomini, sia ad un principio, sia ad un ente qualunque, sta in ragione diretta della sua utilità non solo, ma anche dei sacrifici che costa.

Gl'innumerabili sottoscrittori che si sono obbligati a scadenze fisse di versare altrettante quote per un dato centro d'insegnamento, ne diventano necessariamente i patroni; quindi si mostrano soddisfatti, o meno, a seconda dell'andamento della scuola, e fanno ogni loro sforzo, mediante buoni maestri, e col mezzo d'una savia amministrazione di raggiungere, con le somme ottenute, i maggiori profitti possibili. Di più la massima parte dei sottoscrittori appartenendo appunto alle località dove la scuola esiste, ne risulta una sorveglianza quotidiana la quale alla sua volta, come fu riscontrato, produce aumento di sottoscrizioni.



Di quale giovamento riesca lo interessamento diretto delle popolazioni alle scuole, quanto sia utile allo incremento delle medesime la responsabilità che ogni contribuente sente pesare sopra di sè, quali nobili sentimenti tale stato di cose ispiri agli stessi insegnanti, non occorre dirlo, come cosa che alla mente d'ognuno di leggieri si presenta. Se non che il popolo inglese difficilmente s'acqueta alle cose astratte, ed in ogni combinazione ama di avere il lato pratico e materiale, la qual cosa anzichè nuocere giova al principio. Così una delle ragioni della molteplicità delle scuole, specialmente nelle località lontane dai grandi centri, (1) deriva in gran parte dai confronti fatti; poichè

(1) La maggior parte dei fiorenti istituti d'insegnamento secondario che conta l'Inghilterra, ebbero origine da una scuola primaria.

Il più antico di tutti è il collegio di Eton a 36 chilometri da Londra, a' piedi del palazzo di Windsor. Fu fondato nel 1440 da una largizione di Enrico VI per dare una scuola alla gioventù del vicinato. Oggi è uno dei principali centri d'istruzione secondaria; annovera fra i suoi allievi molti dei più illustri personaggi di cui faccia menzione la storia inglese da due secoli a questa parte, e contiene circa mille scolari. Il suo organamento differisce affatto da quanto si conosce sul continente in fatto di istituti d'insegnamento secondario. Il personale degli insegnanti costituisce una specie di accademia indipendente, presieduta dal Head-master, il quale nomina i professori, ed ha diritto di revoca: non esercita però tale diritto che in rarissimi casi. Un professore accumula diversi proventi, che uniti costituiscono una rendita annua di circa 40,000 lire italiane. Il capo-maestro (Head-master) scelto fra i professori gode di uno stipendio di 120,000 lire italiane.

Gli allievi vivono liberi, e son tenuti a pensione dai profes-

là dove havvi abbondanza di scuole e danno maggiori profitti, le classi agiate residenti nelle campagne, che

sori o da un numero ristretto di persone aventi antichissimo diritto di tenere degli allievi.

La loro libertà è regolata da secolari consuetudini. Vi sono due sorta di allievi, quelli che frequentano la scuola gratuitamente, perchè ottennero un posto dei molti che vi sono, pagati da donativi sovrani, da legati di privati, ecc. ecc.; e quelli le di cui famiglie sborsano l'annuo importo per le spese necessarie che varia dalle 5 alle 6 mila lire italiane.

La scuola di Harrow, situata a 13 chilometri da Londra, fu fondata nel 1571 da un piccolo possidente del villaggio di questo nome, il quale consacrò parte della sua fortuna alla fondazione di una scuola gratuita per i giovinetti suoi compaesani. L'organamento assomiglia a quello di Eton; conta annualmente circa 500 allievi.

La scuola di Rugby fu fondata nel 1567 sotto il regno di Elisabetta da un certo Lorenzo Sheriff, droghiere, il quale dotò la nuova scuola di otto jugeri di terreno posti in vicinanza di Londra.

La rendita di questo terreno andò mano mano crescendo fino a dare un'entrata di 140,000 lire italiane.

Di tal guisa la piccola scuola divenne un ricco istituto di insegnamento. Eton e Harrow sono il convegno della gioventù delle alte classi sociali di tutto l'impero britannico, a Rugby concorre principalmente la ricca borghesia.

Gli allievi, il di cui numero ascende a 500 circa hanno una spesa annua non inferiore a L. 3,000 ital. Gli abitanti di Rugby vanno esenti da ogni minervale per volontà del fondatore, quindi le famiglie che non possono sopportare la spesa annuale, vanno a fissare la loro dimora in quella città durante il tempo della educazione dei loro figliuoli.

Il capitolo di Westminster che ha un'entrata annua di circa 1,500,000 lire italiane ha l'obbligo di mantenere una scuola gratuita per quaranta giovani alla quale concorrono altri allievi.

La scuola di S. Paolo a Londra fu fondata nel sedicesimo



in Inghilterra sono assai numerose, vivono più tranquille, più stimate, e la proprietà vi è più rispettata, mentre avviene l'opposto dove manca il beneficio di una scuola.

La distribuzione dei sussidi per l'insegnamento primario è devoluta al Comitato di educazione che è una Commissione eletta fra i componenti il Consiglio privato della Corona. Questo Comitato conta nove membri: il presidente titolare è il capo del gabinetto dei ministri; l'autorità però viene esercitata dal vice presidente. Havvi inoltre un segretario, due segretari aggiunti, altri impiegati di diversi gradi, e circa sessanta ispettori.

Le sovvenzioni vengono distribuite dietro norme

secolo dal dott. Colet; ebbe per dote, come Rugby alcuni terreni presso Londra la di cui rendita sorpassa oggi le 200,000 lire italiane.

Per condizione posta dal fondatore deve mantenere cento cinquanta giovani; ad essa concorrono pure degli allievi esterni.

Merita particolare menzione la scuola di Marlborough, la quale più specialmente si occupa dell'insegnamento tecnico e fu fondata da una società di ecclesiastici anglicani per dare ai loro figlioli una educazione che li rendesse più specialmente atti alle carriere professionali.

Oltre di questi moltissimi altri centri d'istruzione secondaria sonovi in Inghilterra fondati tutti per opera di privati e che godono di cospicue rendite, i quali valgono a dare all'insegnamento di quel paese un carattere speciale e diverso da ciò che ha luogo sul continente.

fisse, di cui la principale consiste nella osservanza delle condizioni liberamente acconsentite dal centro scolastico che richiese il sussidio governativo. La quota di tale sussidio è varia; essendo basata principalmente sul numero degli scolari e sui profitti dai medesimi ottenuti. Sulle stesse stregue vengono anche ripartiti dei premi agli insegnanti.

La sorveglianza si compie per opera del corpo degli ispettori a favore dei quali, in seguito alla legge discussa su tale proposito, è iscritta una grossa somma sul bilancio dello Stato. Tale corpo non fu istituito senza eccitare l'ombrosa suscettibilità del popolo inglese. La Camera dei Comuni, che in generale si mostra più accessibile alle idee continentali, avea loro concesse estese attribuzioni, fra cui era compresa la facoltà di chiudere una scuola quando lo avessero reputato necessario. La Camera dei Lords avendo scorto che la ingerenza governativa si sarebbe attivata col mezzo degli ispettori, e che di tal maniera avrebbe avuto luogo il temuto spostamento dai direttamente interessati, allo Stato, si rifiutò di infrangere le consuetudini; tuttavia ammise gl'ispettori cui non rimasero attribuzioni definite. La Camera dei Pari mantenne in tale occasione le tradizioni parlamentari inglesi che rifuggono dagli organamenti generali concepiti *a priori*, ma si limitano di ritoccare dove assolutamente occorre, il vecchio edificio secondo i bisogni, sanzio-



nando consuetudini ormai generalizzate, od aventi incontestata autorità.

Nella discussione sullo insegnamento primario che ebbe luogo alla Camera dei Lords, vi ha chi dimostra come l'esito dei dibattimenti lo si debba ascrivere al sentimento religioso che per secolare attaccamento e per cagione di altri interessi assicurasi tenacissimo nella maggioranza di quell'assemblea: poichè, se la Camera dei Pari avesse approvato il progetto di legge quale gli pervenne da quella dei Comuni, la direzione dello insegnamento primario avrebbe cessato di essere in mano del clero, presso cui oggi generalmente risiede.

Tale asserzione ha in fatto la sua parte di vero. Ad ogni modo non sembra che gl'Inglesi abbiano avuto finora molto a dolersi se la direzione dell'insegnamento rimase in gran parte ad un corpo che seppe rendersi benemerito nel diffondere l'istruzione, ed in ogni tempo istillò negli allievi sensi di patriottismo e di moralità.

Il partito avanzato in Inghilterra ritiene che la Chiesa ufficiale abbia compiuto il suo tempo, ed infatti non può essere dottrina ammessa dai moderni progressi di dare carattere d'ufficialità a formule od a persuasioni che solo concernono la coscienza dell'individuo e furono già dichiarate libere per voto universale. Questo peraltro non può impedire dal riconoscere

che un clero eminentemente nazionale, tollerante ed istruito, è una forza viva che giova alla grandezza di un popolo indipendentemente dalle opinioni favorevoli od avverse delle maggioranze.

---



## I BORGHI.

I Borghi comprendono le principali città d'Inghilterra, la di cui origine per talune di esse rimonta all'epoca romana, e costituiscono una delle poche memorie che tuttavia rimangono della signoria latina nella Granbrettagna. (1)

La storia delle Città inglesi è assai più modesta di quella dei Municipi delle razze latine, nondimeno per le vicissitudini politiche avvenne che le Città inglesi, umili quando le repubbliche italiane erano potenti, godettero di grandi franchigie e di una invidiata libertà nel tempo appunto che i Municipii continentali viveano curvati sotto il giogo di un'assoluta dominazione.

Partite le legioni dall'Inghilterra le *civitates Britanniae*, che ai Romani principalmente doveano i diritti cittadini di cui godevano, scaddero dalla loro posizione

(1) « No magnificent remains of Latian porches and aqueducts are to be found in Britain. No writer of British birth is reckoned among the masters of Latian poetry and eloquence. »  
MACAULAY, *Hist. Eng.*

per animosità delle tribù autoctone e per i rivolgimenti immediatamente succeduti in quell'epoca.

Durante le continue lotte fra razza e razza rimangono tuttavia dei centri di popolazione che si riscontrano abitati da tutte le classi sociali d'allora. (1)

Nel periodo sassone cotesti centri aveano già qualche industria e commercio, e taluno fra i principali conservava tuttavia il nome onorifico di *city* (*civitas*). Tali centri però non costituivano nulla di separato o di diverso dalle località inferiori o dalle campagne; ma rientravano nell'ordinamento generale delle centurie, di cui qualcuno per la sua importanza ne formava da se solo una alla quale dava il nome.

Venuti i Normanni, Guglielmo non portò nessun mutamento nei rapporti giuridici, ormai tradizionali, che esistevano nelle antiche città. Nondimeno il sistema feudale introdotto dai conquistatori fu il germe, o se meglio vuolsi, la cagione delle franchigie acquistate dai centri di popolazione, sia che conservassero il titolo di *city*, ovvero che per posteriore sviluppo avessero quello più modesto di Borgo (*bourgh*).

I Normanni, secondo lo spirito dell'epoca ed il sistema delle razze nordiche sovrappostesi alla domi-

(1) Vi erano dei Thani, dei militi, degli ecclesiastici e degli schiavi, ecc.; secondo Domesdaybook: « king thanes, milites, tenentes and sub tenentes, sochmanni, villani, bordarii, etc. »



nazione latina, consideravano la loro conquista allo stesso modo che oggi farebbe il proprietario di un bene fondo.

Cotesto indirizzo più specialmente mantenutosi in Inghilterra, diede un carattere particolare a tutta la legislazione normanna, la quale palesemente considera ogni ordinamento dal punto di veduta finanziario.

I frequenti bisogni di denaro che aveano i vincitori per sostenere le guerre nell'isola e sul continente, dava occasione ad una quantità di pretesti o motivi per estorcere denaro dai vinti, di modo che fino dai primi periodi della dominazione normanna si formò una quantità di diritti (*fine*), di taglie (*tallagia*), soccorsi (*aydes*), ec., ec., la di cui riscossione improvvisa spesso ed arbitraria, riusciva onerosa ed invisa, e quindi non sempre potevasi facilmente effettuare nei centri di maggiore importanza.

All'oggetto pertanto di evitare da una parte gli arbitrii e dall'altra di accertare la riscossione, si venne un po' per volta alla costituzione di una specie di contratto (*firma Burgi* — *free farm*), mediante il quale il centro di popolazione s'impegnava al pagamento di una somma annua, che veniva a corrispondere, ed in molti casi anche superava, il totale delle tasse annualmente esatte.

Da questo fatto ebbe principio una prima facoltà ai cittadini di distribuirsi fra loro le quote che doveano

formare i pagamenti dell'imposta annua, per la qual cosa si rese necessaria una scelta dei migliori fra loro, che di tale operazione principalmente si occupasse.

Al sovrano però non parve sufficiente il contratto, ma volle essere più specialmente garantito dei pagamenti; poichè nel caso di insolvibilità, non sempre gli sarebbe stato agevole andar contro l'intero Borgo; e quindi venne promossa dall'uno, ed accettata dagl'altri, la nomina di un preposto (*reeve, bailiff, provost*) al quale venne pur data la denominazione normanna di *Mayor*. Questi preposti, scelti fra i maggiori ed i più ricchi cittadini, davano cauzione al principale, garantivano l'incasso delle imposte, vivevano sotto il peso di una continua responsabilità; erano eletti, o riconfermati ogni anno, e malgrado questo ad ogni momento poteano essere revocati.

Tale stato di cose non sorse di un tratto per effetto di leggi generali, ma si sviluppò un po' per volta cominciando da talune località, e fu soltanto coll'andare del tempo, quando si trovò il sistema giovevole ad ambe le parti, che divenne regola comune, confermata da ogni principe nuovo.

I Borghi pertanto cominciarono ad avere un capo proprio, e malgrado che nella sua origine questa istituzione facesse dei preposti una specie di ostaggi per garantire i pagamenti; essi cominciarono mano



mano che il Borgo aumentava di potenza e di ricchezza ad essere tenuti in molta considerazione, per i grandi mezzi di cui poteano disporre. (1)

In taluni centri, come per esempio Londra, l'ufficio era disimpegnato da due persone; l'una delle quali avea la parte dispositiva, l'altra curava gl'incassi.

La riscossione delle quote, che doveano formare il totale dell'imposta annuale, faceano sorgere non di rado delle vertenze fra i cittadini, cui si aggiungevano altre questioni, più o meno direttamente dipendenti dalla

(1) Circa questo tempo essendo cominciate le convocazioni periodiche dei delegati delle Contee ad un Parlamento per discutere la somma d'imposta che avrebbero dato, fu trovato utile di chiamare anche dei rappresentanti di quei Borghi che avevano sotto il punto di veduta finanziario un certo valore. Così ebbe cominciamento la rappresentanza dei Borghi alla Camera dei Deputati. Da principio non ne fu chiamato che un piccolo numero; nell'atto 23 di Eduardo I rilevasi che in quel tempo i Borghi convocati erano 76. Lo scopo di tali riunioni era di raccogliere i rappresentanti delle principali località per ottenere una maggior quota di aiuti e ciò per accordi separati ovvero per deliberazioni comuni, perciò le antiche leggi inglesi dicevano « che i Deputati doveano avere « pieni poteri dai loro concittadini per discutere e concludere sulle imposte e sui sussidi, tanto uniti che divisi « dai Deputati delle Contee. »

Il diritto di essere convocati, quantunque onorifico, portando aumento di spesa, ne avvenne che molti lo lasciarono cadere in dissuetudine. I criteri adottati fino dal tempo di Eduardo I per la convocazione dei rappresentanti dei Borghi si possono ridurre a tre: 1° quelli cui era stata conceduta una Carta; 2° le città che direttamente dipendevano dalla Corona; 3° tutti gli altri centri che poteano sopportare le spese della rappresentanza.

esazione delle imposte, che in forza delle leggi vigenti doveano essere risolte dal Tribunale del viceconte normanno, capo della Contea, il quale per la diversa sua origine non sempre era competente, ignorando nei più dei casi la speciale condizione dei cittadini, le consuetudini, e tradizioni loro; per cui sorgendo degli imbarazzi che taluna volta ritardavano la riscossione dell'imposta, fu dagli uni desiderata, e dal principale conceduta la costituzione di un tribunale proprio, che di tali materie specialmente si occupasse; da ciò ebbero origine le *courts-leet*, le quali sotto il punto di veduta legale, consideravansi una sezione del tribunale delle Contee; in realtà erano tribunali esclusivamente composti dei cittadini presieduti dal preposto.

Cotesta istituzione spiega come alla parte amministrativa nel Municipio inglese sia stata aggiunta la giudiziaria.

Questi tribunali furono poi origine alla istituzione dei giurati; il cui sviluppo, con l'aggiunta della creazione dei giudici di pace, fece in seguito scadere le *courts-leet*.

La prima Città ad avere il prezioso privilegio di un tribunale proprio fu Londra, che l'ottenne avanti il 1200.

Il Borgo acquistò così il diritto di suddividere le imposte; al quale ben presto si aggiunse quello di sopraccaricare di una piccola quota la somma dovuta



al principale, per i bisogni locali: ottenne un capo proprio, ebbe i tribunali suoi per giudicare le vertenze, che direttamente l'interessavano. Sebbene tali diritti si potessero considerare con ragione quali preziose franchigie, il Borgo era tuttavia ben lungi dall'averle capacità giuridiche e l'autonomia, che derivano dalla personalità civile. A tali capacità pervenne mediante le *Carte d'incorporazione*, le quali per la maggior parte compariscono verso la fine del periodo degli Eduardi. (1)

Lo scopo di tale incorporazione è quello di dare carattere di ente morale al Borgo; ed infatti i termini usati dal nuovo diritto di incorporazione, che si ardò istituendo portano facoltà di perpetua successione (*perpetual succession*), di avere un nome proprio, (*common name*), di poter stare in giudizio come parte attiva e passiva; la capacità di acquistare e di possedere liberamente una proprietà, ec., ec.

Ciò diede origine alle espressioni della legge attuale, la quale dice che il Borgo è una località la quale in forza

(1) A meglio spiegare che cosa s'intendesse in quell'epoca per carta d'incorporazione gioverà riportare un brano di una istanza presentata dai cittadini di Plymouth ad Enrico VI nel 1439 per ottenere tale privilegio: « che Vostra Maestà » voglia concedere a loro, ed ai loro eredi e successori legali » il potere di scegliersi ciascun anno il Mayor; e che essi, » i loro eredi e successori legali, possano essere come un » corpo di persona animata (*body corporate*) capace di acquistare una proprietà fondiaria libera, ec., ec. »

di un atto del Parlamento o di una carta reale può reggersi da se stessa, e costituisce un corpo o piuttosto una persona capace di tutti gli atti della vita civile, cioè acquistare, vendere, piatire dinanzi ai tribunali, trattare di tutto con tutti, come un individuo nella pienezza dei suoi diritti.

Tali Carte d'incorporazione sono quelle che trasformarono gli antichi legami fra i centri di popolazione e la signoria feudale, e fissarono i rapporti dei cittadini sotto il punto di veduta comunale, che esiste anche attualmente.

L'ottenimento di queste Carte da principio riucì alle sole località che aveano un'importanza politica come Londra, o militare come i cinque porti. (1) In progresso di tempo, sia a cagione dei bisogni di denaro in cui spesso si trovavano i re inglesi, sia per motivo dei rivolgimenti politici accompagnati dal ridestarsi dello spirito di libertà, avvenne che non pochi Borghi libero o dal Parlamento o dal Sovrano Carte speciali le

(1) Gli antichi cinque porti sono Douvres, Sandiwich, Romney, Hastings, Hythe. A questi più tardi furono aggiunti Vinchelsea e Rye. La loro importanza fino dall'epoca normanna consisteva nell'obbligo, mantenutosi anche sotto il regno di Enrico VII, di fornire un grande numero di navi. Questi cinque porti furono staccati dalle contee di Sussex e di Kent, di cui facevano parte, e formarono una specie di giurisdizione a parte sotto il Lord guardiano dei cinque porti (*Lord Warden*), come nominalmente dura anche oggidì.



quali sancivano usanze o consuetudini, concedevano privilegi e la condizione di ente morale (*corporate body*). Di tal guisa fu assicurata l'autonomia municipale dei Borghi, partitamente acquisita ed in modi e tempo diversi da ciascuno di essi.

Col volgere degli anni le accennate franchigie, poterono più facilmente acquistarsi, ed un po' per volta si venne a considerarle quasi un diritto spettante ad ogni ragguardevole centro di popolazione che di certo non si ristava dal chiederle.

Questo stato di cose produsse un ammasso di carte, di sanzioni, di diritti, i quali nel periodo a noi contemporaneo, non rappresentavano per la maggior parte che viete consuetudini e inefficaci capacità, taluna delle quali anche incompatibile con le idee moderne. Se non che il rispetto della razza anglo-sassone verso ordinamenti sanzionati dalle autorità e dagli anni, fece lungamente ritardare un riorganamento, sempre più necessario per reiterate domande degli stessi interessati. Finalmente, non sono molti anni, furono nominate delle Commissioni con l'incarico di esaminare le condizioni in cui trovavansi gli ordinamenti municipali dei Borghi, ed avendo queste nei loro rapporti fatto conoscere che la massima parte di quelle istituzioni avea perduto in tutto od in parte la loro efficacia perchè scaduta nell'opinione pubblica, fu data così origine alle leggi conosciute sotto il nome di

*municipal corporations act*, che nel 1833 per la Scozia, nel 1835 per l'Inghilterra e per il paese di Galles, e nel 1840 per l'Irlanda riordinarono le rappresentanze municipali dei Borghi, curando di togliere il meno possibile dei diritti acquisiti dai cittadini in ordine a quelle franchigie che tuttavia si erano mantenute di qualche valore.

I Borghi municipali fino all'anno 1867 si dividevano in quattro categorie, cioè: 1° Borghi che inviavano Deputati al Parlamento, ed aveano istituzioni municipali; 2° quelli che avendo le istituzioni sopraddette non erano rappresentati al Parlamento; 3° altri che inviando rappresentanti, stavano soggetti alla contea cui appartenevano; 4° quelli che alle istituzioni municipali univano contemporaneamente il grado di Contea. (1) Il *reform act* coll'estendere il diritto elettorale tolse la distinzione di Borghi, per ciò che concerne l'invio dei rappresentanti, e pertanto si possono dividere in due sole categorie, quelli cioè che dipendono dall'autorità della contea e gli altri che ne sono indipendenti.

Secondo le disposizioni degli atti di costituzione di

(1) Le città che hanno grado di Contea sono, Londra, Dublino, Edimburgo, York, Chester, Bristol, Cantorbery, Exeter, Gloucester, Lichfield, Lincoln, Norwich, Worcester, Kingston - sopra - Hull, Nottingham, Newcastle, sopra il Tyne, Poole, Southampton, Carmorthen e Haverfordwest.



Guglielmo IV, la gestione degli affari municipali nei Borghi è stata rimessa ad un corpo, il quale si compone di un *Mayor*, di *Aldermens* e di un Consiglio. Tale organamento come bene si scorge viene a corrispondere, qualora non si tenga conto della diversità dei poteri, alle disposizioni della nostra legge, che mette a capo di ogni municipio un Sindaco, una Giunta municipale ed un Consiglio. Anche i Borghi inglesi, come le principali città d'Italia, sono divisi in sezioni o quartieri, con la differenza che a ciascuna sezione di un Borgo inglese compete un dato numero di consiglieri ed un *aldermens*, il quale assistito da due assessori eletti ogni anno dagli abitanti, costituisce l'ufficio che ha incarico di presiedere alle elezioni della sezione.

La nomina dei consiglieri spetta a tutti gli abitanti del Borgo, che contribuiscono alla tassa dei poveri, ed hanno stabile residenza nel Borgo stesso, ovvero entro una periferia d'un raggio di 7 miglia. Per essere eleggibili, richiedesi la qualità di elettore, e un patrimonio che ammonti almeno a 25,000 lire italiane, o sia pagata un'imposta in ragione di 750 lire di rendita; ciò nei Borghi divisi in quattro sezioni, per quelli di minor importanza basta la metà delle accennate somme. La legge inglese, che anche in questo assomiglia alla nostra, prescrive per ogni Borgo un dato numero di consiglieri il quale varia se-

condo l'importanza del luogo; essi durano in carica tre anni e ad ogni anno ne esce un terzo.

Gli *aldermens* sono eletti dal Consiglio alla stessa guisa che presso di noi viene nominata la Giunta municipale; stanno in ufficio sei anni, e ad ogni tre ne esce una metà.

I consiglieri e gli *aldermens* riuniti in assemblea nominano il *Mayor*, il quale per essere eleggibile deve appartenere al corpo degli *aldermens*; sta in carica un anno; dal momento della sua elezione diventa di diritto giudice di pace, per due anni, con preminenza sopra gli altri magistrati locali. Gli uffici di consigliere e di *aldermens* sono gratuiti; il *Mayor* viene retribuito a titolo di spese di rappresentanza.

Nella Scozia (1) la rappresentanza del Borgo conserva presso a poco le medesime attribuzioni, muta però di nome; il *Mayor* chiamasi Preposto (*provost*)

(1) Sebbene l'annessione della Scozia coll'Inghilterra sia avvenuta nel 1603, per l'ascensione al trono di Giacomo I, figlio di Maria Stuart, conservò per molti anni una speciale autonomia ed un Parlamento separato con poteri legislativi. L'atto di unione del 1° maggio 1707 tolse gli ordinamenti separati, ma si rispettarono le leggi locali fino al 1841, che furono rifatte, lasciando quelle fra le antiche costituzioni che avessero efficacia ovvero, fossero compatibili coi tempi. Per gli stessi motivi di rispettare i diritti acquisiti fu mantenuto l'ordinamento della magistratura, e si conservò il carattere di Chiesa ufficiale al presbiterianismo.



gli *aldermens*, *baillis*. Il Consiglio veniva in passato nominato da un numero relativamente ristretto di contribuenti, quelli cioè che erano iscritti sulle liste come elettori politici; se non che oggi tale disposizione venne annullata dall'Atto di Riforma, e quindi il numero degli elettori è pari a quello d'Inghilterra. Per essere eleggibile non occorrono condizioni speciali, basta soltanto essere elettore. Il Consiglio ogni anno si rinnova per un terzo; il Preposto ed il *baillis* vengono pure rinnovati ogni anno, sono eletti dal Consiglio, cui spetta altresì il diritto di nominare gli agenti e gli ufficiali addetti all'amministrazione del Borgo.

Anche in Irlanda per (1) il medesimo motivo di far cessare molti abusi e il discredito in cui erano ca-

(1) L'unione dell'Irlanda coll'Inghilterra è di più antica data di quella della Scozia; essa tuttavia conservò più lungo tempo di questa la separazione legislativa ed amministrativa che veniva regolata da un suo speciale Parlamento, residente a Dublino. L'unione totale data dal 26 maggio 1800 e fu promossa dal timore di un'invasione francese, che suggeriva come necessaria una maggiore unità e più grande efficacia di mezzi per difendere il paese. Anche in Irlanda però furono rispettate le franchigie municipali fino a che i direttamente interessati ne chiesero il riorganamento, motivato principalmente dalle difficoltà che provavano i cattolici, nonostante l'atto di emancipazione del 1829, ad esercitare i loro diritti nelle parrocchie e nei Borghi. Cotestà difficoltà che si mantenne malgrado il diritto di eligibilità, andrà oggi totalmente a sparire, mediante l'imminente disposizione per la quale cesserà di aver carattere ufficiale la Chiesa anglicana in Irlanda.

duti gli ordinamenti municipali, fu emanata una legge nel 1840, la quale divise in tre classi le antiche corporazioni dei Borghi, cioè: 1° i Borghi aventi un consiglio municipale, un corpo di *aldermens* ed un *Mayor*; 2° quelli amministrati da commissioni locali; 3° i centri assimilati alle semplici parrocchie ed amministrati come quelle.

Tanto in Inghilterra come nella Scozia ed in Irlanda i rappresentanti del corpo municipale sono tenuti ad accettare il loro mandato sotto pena di una multa di L. 2500, per il *Mayor*, e della metà per gli altri. Siffatto ordinamento parrebbe di origine latina, poichè ricorda quello vigente presso i Romani, in forza del quale i cittadini non poteano ricusare le funzioni di decurioni e di edili nelle rispettive città; cariche rese sì gravose, nel periodo del basso impero, che gli eletti amavano meglio entrare nel chiericato per esserne esentati.

La rappresentanza municipale adempie alle sue funzioni col mezzo di Commissioni speciali elette nel seno del Consiglio, come avviene in Italia, e mediante un corpo di impiegati, di cui i principali sono:

1° Nei Borghi che hanno diritto di Contea, havvi lo Sceriffo, le cui funzioni sono presso a poco quelle dello Sceriffo della Contea; la sua autorità però apparisce minore, ed in compenso minori riescono i molti carichi che gravano cotesto



ufficio. Intorno allo sceriffo gioverà meglio ragionarne quando si tratterà dello stesso funzionario nella Contea.

2° Il segretario municipale (*town clerk*) ufficiale posto all'immediazione del *Mayor* e degli *aldermens*; ha estese attribuzioni derivanti dalle pure estese potestà che competono al corpo municipale. Cotesto ufficiale troverebbe riscontro in quello che porta il medesimo titolo presso i Municipii delle nostre città.

3° Il tesoriere municipale.

4° Il *recorder*, la di cui nomina spetta al sovrano, ma deve cadere su uno degli avvocati del Borgo, che almeno da cinque anni eserciti la sua professione. Ha il titolo di giudice di pace e presiede le corti trimestrali del Borgo, le quali oltre al trattare le materie più specialmente riguardanti la parte giudiziaria sono competenti altresì in materie di amministrazione come si dirà in appresso, ed in cause di contenzioso amministrativo.

Nel riorganamento dei Municipi avendo i legislatori avuto riguardo ai diritti acquisiti con le antiche Carte, ne resulta, che quantunque molte delle differenze sieno state tolte, non tutti i Borghi godono delle medesime facoltà od hanno le identiche attribuzioni: ad ogni modo i principali servizi amministrativi si possono riassumere nei seguenti:

1° L'amministrazione dei beni comunali, intorno ai quali la Rappresentanza municipale gode in fatto ampie

facoltà, quantunque le nuove leggi abbiano comerite al potere esecutivo talune capacità con ohbligo però di riferirne al Parlamento, per impedire la rinnovazione di lamentati disordini. (1)

2° L'amministrazione della giustizia locale essendo devoluta per buona parte ai giudici di pace, il cui ufficio è gratuito, risulta che non grandi sieno le spese a tale effetto necessarie. Queste principalmente constano delle spese d'ufficio; delle indennità di viaggi e mantenimento agli stessi giudici di pace quando si recano da un luogo all'altro per cagione del loro ministero; degli stipendi necessari ed altre spese per le corti di polizia che furono istituite in quasi tutti i Borghi sulla loro domanda. Se il Borgo ha il rango di Contea deve sostenere anche la spesa delle tornate che due volte all'anno fanno per tutta l'Inghilterra e il paese di Galles i giudici delle Corti superiori della *Legge comune*, residenti a Londra, conosciute sotto il nome di *Nisi prius*. (2)

(1) L'amministrazione comunale prima del 1835 era siffattamente scaduta che nella Scozia, alcuni Municipi furono dichiarati in stato di fallimento. Questo fatto è il movente delle precauzioni prese dalle nuove leggi; ma giova ricordare però che non fu sufficiente per indurre i legislatori a menomare le libertà locali, come forse sarebbe avvenuto in qualche altro Stato continentale.

(2) In Inghilterra vi sono tre Corti Superiori di giustizia, cioè: 1° la Corte del Banco della Regina (*Court of Queens bench*); 2° la Corte delle cause comuni (*Court of common*



3° Le Prigioni. I Borghi più importanti hanno una prigione la di cui amministrazione e l'ordinamento dipendono dalla autorità municipale. I centri minori contribuiscono una quota per il mantenimento delle prigioni della Contea.

4° La Polizia. Se il Borgo ha mezzi sufficienti mantiene un servizio di polizia sotto la direzione di un Comitato scelto nel Consiglio municipale; altrimenti stipula degli accordi con le autorità della Contea per un servizio comune.

5° Il servizio dei Pesi e misure è soltanto obbligatorio per quei Borghi che hanno grado di Contea.

6° I Manicomi stanno a carico del Borgo se sono suoi, in caso contrario paga un contributo a quelli della Contea.

*pleas or commun bench*); 3° Corte dello Scacchiere (*Court of exchequer*). In queste tre corti di giustizia e nei giudici di pace riposa tutto il sistema giudiziario dell'Inghilterra e del paese di Galles.

Queste tre Corti risiedono nel palazzo di Westminster fino dal tempo del re Giovanni. Secondo gli antichi Statuti doveano giudicare degli affari di tutta l'Inghilterra, chiamando i giurati delle diverse località presso la residenza della Corte. Agl'inconvenienti che sarebbero risultati da un tale sistema, fu avviato con le tornate dei giudici che si recano periodicamente nelle provincie. In ossequio però a ciò che la legge anticamente fissava, fu lasciata l'antica formula, ed anche oggidi le cause provinciali sono iscritte nel ruolo e convocati i giurati presso la Corte: « *NISI PRIUS justitiarum ad assisas capiendas venerint* » da ciò il nome di *Nisi Prius* dato a queste tornate.

7° Sanità. Tutti i servizi inerenti a questo titolo spettano in generale al Borgo; essendo però compreso nella serie delle disposizioni contenute nel *local government act* può essere attribuito alle parrocchie poichè, come fu ricordato, queste esistono medesimamente con le loro attribuzioni anche nei centri aventi le autorità municipali. Il *local government act*, oltre le disposizioni che concernono la sanità, contiene altri ordinamenti, come la costruzione degli emissari, gli allineamenti, la costruzione e il mantenimento delle strade, gli acquedotti, i passeggi e gli orologi pubblici, i soccorsi contro gl'incendi, i mercati, ecc.; le di cui spese stanno a carico dell'ente che accettò l'atto di cui si fa menzione.

A tali spese suppliscono in primo luogo le rendite comunali, le quali per parecchi municipi sono assai considerevoli; quando sieno insufficienti, il Consiglio può votare una tassa denominata *borough rate* ripartita fra le sezioni o le parrocchie di cui si compone il Borgo. Sonovi ancora delle tasse speciali per la polizia (*watch rate*), per gli emissari (*sewers rate*), per i manicomi (*lunatic asylum rate*), per le acque (*water rate*), ec. Oltre di ciò tanto il Parlamento che il Consiglio municipale possono stabilire delle tasse straordinarie per lavori di miglioramento e utilità locale. A motivo della costituzione dei Borghi inglesi nei quali coesistono le parrocchie, la *borough rate* non assume



proporzioni importanti, nè per questa od altre tasse municipali dirette vi sono spese di riscossione perchè, essendo esatte sulla base di quella dei poveri, non fanno che aumentare questa medesima tassa di una data quota.

Ogni Borgo ha un cassiere proprio nelle cui mani si raccolgono i prodotti delle differenti tasse. Alla fine di ogni anno il Comitato di finanza fa la resa dei conti, i quali vengono esaminati per cura dei revisori del Borgo eletti annualmente dai contribuenti fra le persone fornite dei requisiti necessari per essere consiglieri municipali o *aldermens*. I conti così esaminati sono resi pubblici mediante affissione. Ogni contribuente ha il diritto di promuovere le osservazioni e le lagnanze che stima di fare per tutela dei propri diritti, anzi può, subito, querelarsi presso i tribunali comuni i quali trattano la vertenza come qualunque altro affare fra privati. Tale diritto è uno dei più validi freni per gli amministratori, e dà la ragione del regolare andamento delle amministrazioni locali, malgrado la grande libertà di cui godono.

Se trattasi di accusa infondata, il querelante è passibile alla sua volta delle comminatorie previste dalle leggi comuni. Devesi notare che in simili casi il giudizio essendo devoluto al giury, necessariamente composto degli abitanti della località, e quindi di persone al corrente dello stato delle cose, riesce difficile che seguano degli errori.

Ad onore del vero conviene però aggiungere che le querele sono assai rare e ciò principalmente per l'onorabilità degli eletti, i quali essendo tutte persone che possiedono di proprio, e nel più dei casi che possiedono molto, trovansi al di sopra delle lotte e delle tentazioni cui pur troppo taluna volta vanno soggetti coloro che alla povertà accoppiano il potere.



## REGISTRAZIONE DEGLI ATTI CIVILI.

Fra le attribuzioni spettanti ai Borghi od alle parrocchie non s'è fatto cenno della registrazione degli atti civili, perchè questo importante ramo di pubblica amministrazione fu riordinato nel 1836 con un sistema differente da quelli adottati negli altri Stati europei. Prima di quel periodo le registrazioni erano affidate ai ministri del culto. Se non che gl'Inglese, come si espresse un loro scrittore, essendo un popolo libero, vogliono avere piena libertà di andare in cielo per la via che stimano migliore; per il che le formule religiose si moltiplicarono, e fu reputato necessario pertanto di ricorrere a nuovi ordinamenti.

Un primo Atto di Guglielmo IV (Atto VI e VII, capitolo 86) del 1836 cominciò a regolare su nuove basi tale materia; un secondo è della regina Vittoria (Atto I, cap. 22), in seguito ai quali venne costituito l'ufficio generale di registrazione a Londra. La direzione ne è affidata ad un Registratore generale eletto dalla Corona, il quale ha sotto i suoi ordini degli agenti nominati dai Lords della tesoreria.

Tale ufficio, oltre al mandato di ricevere gli atti

registrati nelle parrocchie, di fare i repertorii e le classificazioni, ec., per la registrazione degli atti civili, ha pure l'incarico di dirigere le operazioni per il censimento della popolazione, e di compiere quei servizi che in altri paesi spetterebbero agli uffici di statistica.

La registrazione degli atti civili nella sua parte centrale costituisce un ufficio separato che direttamente dipende dal Segretario di Stato per gli affari Interni, ma nelle sue diramazioni si collega con l'amministrazione della tassa dei poveri, poichè le funzioni di archivista locale, ad eccezione di pochi casi, vengono adempiute dal Segretario dell'ufficio dei poveri. (1) Così avviene per le spese, poichè quelle dell'ufficio centrale sono a carico dello Stato, e le altre spettanti alle località vanno ad aumentare, come fu già accennato, la tassa dei poveri.

Al cominciare di ogni anno il registratore generale trasmette gratuitamente alle parrocchie i registri che

(1) La promiscuità delle attribuzioni, che riuscirebbe dannosa negli ufficiali superiori, viene suggerita per i funzionari inferiori diramati nei centri di minore importanza, quale sistema che conduce ad un'economica amministrazione senza nuocere al servizio, essendochè l'esperienza dimostri come non avvenga mai che i minori funzionari locali sieno assorbiti da un solo ramo del pubblico servizio. Tale sistema è utile altresì per mantenere maggior nesso e maggiore omogeneità amministrativa.

Non è usato dall'Inghilterra soltanto, ma è comune ad altri Stati europei, e lo era per lo addietro, con buona prova, anche in qualche regione d'Italia.



gli agenti locali sono incaricati di riempire. La registrazione si compie mediante le denunce degli interessati, e può essere fatta anche d'ufficio, o per parte di terzi come proprietari, pigionali ed altri. Il tempo fissato alle denunce è di quarantadue giorni per le nascite e i matrimoni, e di cinque per le morti. I registri sono conservati in una cassa forte, ed al terminare dell'anno gli agenti locali ne spediscono al registratore di Londra una copia autenticata e verificata.

In ciascun centro i registri sono a disposizione del pubblico.

Per ottenere l'esattezza nelle deposizioni la legge dispone che le severe penalità stabilite contro lo spergiuro sieno applicate a coloro che deliberatamente fanno delle false deposizioni, e gli agenti, ogni qualvolta concepiscono qualche sospetto, sono obbligati di avvertire i denunzianti della esistenza di tali disposizioni.

Gli agenti locali sono anche incaricati di verificare la vaccinazione divenuta obbligatoria per la legge del 20 agosto 1853, e della di cui esecuzione i parenti sono responsabili. Tale verifica viene compiuta mediante un certificato che gl'interessati devono presentare al funzionario registratore.

Il sistema della registrazione degli atti civili essendo basato sugli stessi principii dietro i quali fu riordinata in questi ultimi anni l'amministrazione della tassa dei

poveri, andrebbe soggetto in massima ai medesimi appunti che per quella furon fatti. Se non che le condizioni in cui si trovava il paese, la libertà fatta a ciascun centro di accettare o respingere il riorganizzazione municipale contenuto nel *local government act*, dall'una parte, e dall'altra la necessità di avere una registrazione sicura ed esatta, costituiscono altrettante circostanze vevoli ad attenuare il fatto di un'accentrazione che con gli altri ordinamenti non concorda.



## LA CITY DI LONDRA.

---

La costituzione della città di Londra sfuggì alle modificazioni che hanno subito le altre città dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda. Non furono certo i progetti di nuovi sistemi che fecero difetto, se non che vollesi conservare la culla delle libertà inglesi, e per il rispetto che merita, e molto più perchè i suoi ordinamenti, malgrado la loro antichità, si mantengono per la maggior parte efficaci, e sono dalle masse tenuti in affezione.

Egli è importante di almeno sommariamente conoscere lo speciale organamento della città di Londra poichè porge primieramente un istruttivo esempio di costanza nel mantenere i propri diritti, coronata dal tranquillo ottenimento della libertà; in secondo luogo perchè fa conoscere quanto sieno adattabili ed a quale potenza possano giungere le istituzioni di un paese quando contino molti anni di esistenza; e finalmente perchè in esso riscontrasi un esempio pratico, una irrefragabile dimostrazione, contro coloro che reputano

impossibile governare senza l'uniformità, e ciecamente confidano nell'allineamento forzoso modellato ed imposto dai molti regolamenti.

Egli è noto come la città di Londra ripeta la sua origine da un accampamento romano, e fino dall'epoca della dominazione latina tanto si ingrandisse, da meritare il nome di *civitas*, dal quale gli rimase quello di *city*, che serve oggi a denominare la parte antica della capitale inglese. Una supremazia sugli altri centri ed un maggior grado di sviluppo deve aver raggiunto durante l'epoca sassone, poichè essendo costretto il re Etelredo di pagare un grosso tributo per liberarsi da una invasione danese, la città di Londra fu tassata un quinto della somma dovuta da tutto il regno.

Le sue franchigie si fanno rimontare ai tempi di Eduardo il Confessore, tuttavia la più antica carta che si trova nell'archivio della *city* è del 1070 di Guglielmo il Conquistatore, la quale riconosce la condizione di uomini liberi nei cittadini di Londra: tale dichiarazione fatta in quel periodo dimostra appunto che quel centro di popolazione godeva di franchigie indubbiamente concesse dagli antecedenti dominatori. Il regno di Guglielmo e degli immediati suoi successori era poco adatto allo sviluppo di libertà, e durante quel tempo fu un avvicinarsi di atti arbitrarii e violenze, cui venivano contrapposti sforzi costanti per mantenere i diritti acquisiti e per ottenerne de' nuovi. Le ricchezze



raccolte dai mercanti di Londra ed i bisogni incessanti dei re, le di cui entrate venivano stremate dalle continue guerre, furono cagione che sempre nuove franchigie fossero ottenute mediante prestiti e sussidi. Così sotto il regno di Enrico I i cittadini comperarono a caro prezzo il diritto di avere una amministrazione propria. La carica e il titolo di *Mayor* conferito ad uno dei cittadini si avverte per la prima volta sotto il regno di Riccardo Cuor di Leone e posteriormente una concessione di re Giovanni dà facoltà ai cittadini di presentargli annualmente un *Mayor* ed un tesoriere di loro scelta.

Durante la lotta dei baroni contro il sovrano, che ebbe sosta con la redazione della *Magna Charta* (1215), il Municipio di Londra, in guiderdone di avere efficacemente sostenuto la parte dei baroni, fu in essa particolarmente ricordato (art. 15). Leggesi infatti in quell'antico documento che, le esazioni delle tasse e balzelli per la città di Londra doveano essere regolate allo stesso modo delle prestazioni che venivano esatte dai baroni del regno. (1)

(1) « 12. Che nessuna tassa di guerra (*escuage*), nè sussidio sia ordinato nel nostro regno, salvo per riscattarci, per fare cavaliere il nostro figliuolo primogenito, e per maritare la nostra figliuola primogenita, e che per questi casi non sieno imposti che dei sussidi ragionevoli. »

« 14. Per imporre o fissare una tassa di guerra, in altri casi all'intuori dei sopra indicati, si dovrà tenere il Consiglio comune del regno. Noi faremo convocare gli arcivescovi, vescovi,

Sotto il regno di Enrico III, Londra ottenne l'importante diritto di eleggere lo Sceriffo della piccola contea di Middlessex, la quale fu incorporata alla città stessa; così venne ad acquistare l'importanza di una contea e gl'inerenti diritti circa la milizia stanziata, la vigilanza pubblica, l'amministrazione della giustizia e quella delle finanze.

Verso la fine dello stesso regno di Enrico III (1272) si nota un primo embrione di Camera dei Comuni, cioè la estensione alle Contee e poscia ai Borghi, del diritto che aveva già in gran parte il Municipio di Londra di essere udito prima che forzato al pagamento delle imposte. Col rassodarsi ed estendersi di tale istituzione, Londra divenne la sede del Parlamento, ed acquistò definitivamente il grado e l'importanza di capitale.

Le guerre intestine e le lotte politiche contribuirono ad aumentare la considerazione in cui era tenuto il Municipio di Londra. I Tudors, continuando la politica dei Plantageneti, che era quella usata dagli Stati europei di quel tempo, di favorire cioè le masse per abbas-

abati, conti e gran baroni individualmente e per lettera, e faremo convocare in massa dai nostri visconti e bails (*bailiffs*) tutti quelli che rilevano direttamente da noi. »

« 15. Allo stesso modo sarà fatto per i sussidi che preleveremo sulla città di Londra; e la città di Londra continuerà a godere delle antiche sue franchigie e libere consuetudini tanto in terra che in mare. »



sare i grandi Baroni, si mostrarono alla lor volta favorevoli alle costituzioni della *city*. E se nei periodi che produssero la *Magna Charta* il Municipio di Londra giovò grandemente alla causa dei baroni; in epoche posteriori prestò valido aiuto alla monarchia, contribuendo così all'equilibrio della bilancia sulla quale riposava fin d'allora la costituzione inglese.

I tempi difficili e di prova tuttavia furono molti. Venuti gli Stuardi, le cose mutarono aspetto; poichè non avendo essi più timore dei grandi baroni del regno, ma desiderosi per contro di inaugurare il dispotismo che era in pieno vigore sul continente, vedeano di mal'occhio la potenza delle franchigie municipali, godute dai cittadini di Londra, le quali troppo contrastavano con le loro aspirazioni.

Nell'epoca della rivoluzione inglese il Municipio di Londra riuscì di grande giovamento alla causa della libertà, poichè, senza uscire dai limiti della legge, seppe dapprima resistere al mal consigliato Carlo I; e fu cagione d'ordine quando i trasmodamenti del partito vincitore fecero desiderare alla popolazione l'antico stato di cose.

Nuove lotte ebbe a sostenere con i successori di Carlo I, dalle quali uscì vincitore in forza della tenacità della razza anglo-sassone e della nota sua fermezza nel difendere i propri diritti. Nè le controversie finirono con gli Stuart, però che memorabili

rimangano gli avvenimenti del 1727, quando il partito che reggeva la cosa pubblica, al tempo di Giorgio I, volle introdurre delle modificazioni alle franchigie cittadine e le promulgava con i cannoni appuntati contro la città; ma la coercizione non valse perchè dopo poco tempo, sotto la pressione dell'opinione pubblica e del malcontento, fu necessario di abrogare la legge nella sua massima parte. (1)

La costituzione della città di Londra è basata: 1° sopra 120 Carte che abbracciano un periodo di seicentoventicinque anni circa, cioè da Guglielmo I a Giorgio II; 2° su diritti acquisiti per antica consuetudine; 3° sopra atti complementari del Parlamento.

Fu detto che il Parlamento inglese nel 1835 quando ebbe luogo il riordinamento dei Municipi inglesi, risparmiò le costituzioni della città di Londra. Volendo però attenersi alla lettera delle concessioni anticamente fatte alla capitale, le lasciò sussistere per quella parte sola di città che costituiva Londra antica, e con leggi posteriori sottomise ad una amministrazione comune il resto della metropoli e gli estesi suoi sobborghi.

In virtù dunque di tali disposizioni a Londra havvi

(1) Georg. I, Atto II, cap. 18, sul modo di regolare le elezioni nella città di Londra e di ottenere la tranquillità e una buona amministrazione abrogata con l'Atto XIX, Georg. II, cap. 8.



la parte centrale che tiene una forma di governo, e quella aggiuntasi poi che ne ha un'altra.

La città (*city*) di Londra ha 112,063 abitanti circa su d'una superficie di 723 iugeri di terreno.

La parte metropolitana conta 3,000,000 circa di abitanti su d'una superficie di 78,029 iugeri appartenenti a tre contee diverse.

Tale sproporzione è in gran parte compensata dall'essere la *city* il centro degli affari, il luogo dove i principali commercianti vi tengono banco, e si agitano i grandi interessi nazionali, la di cui influenza a guisa di eco si ripercuote per tutto il mondo.

I confini della *city* sono: al sud la riva settentrionale del Tamigi; al nord *Smithfield*, *Barbican*, *Finsbury-Circus*; all'est, *Petticoat-Lane* e *le Minories*; all'ovest, *Middle-Temple-Lane*, *Temple-Blar*, *Southampton-Buildings*.

L'importanza delle franchigie di cui gode la città di Londra è sì grande, da potersi dire con esattezza che la rappresentanza municipale più che amministrare, governa i cittadini sottoposti alla sua giurisdizione.

La natura delle funzioni che esercita il corpo municipale abbraccia principalmente l'amministrazione delle readite municipali, l'amministrazione della giustizia e la sicurezza pubblica.

Il Consiglio municipale della *city* è affatto indipendente da qualunque potere dello Stato, dimodochè

per sola sua autorità può emanare dei regolamenti che hanno forza di legge; così furono fissate le prescrizioni cui devono sottostare coloro che vogliono acquisire i diritti di cittadinanza; così vennero stabilite le attribuzioni dei molti funzionarii che dal Consiglio stesso dipendono, ec.

La *city* si divide in 26 sezioni elettorali (*wards*) (1) che contengono 408 parrocchie. Le autorità municipali, oltre ai privilegi speciali, raccolgono le attribuzioni proprie dei Municipii inglesi e delle Contee, essendo stata incorporata nella città, come fu già notato, la contea di Middlesex.

L'amministrazione della città sta in mano del lord *Mayor*, degli *Aldermens* e del Consiglio municipale. Havvi inoltre l'assemblea della *Livery* una continuazione delle antiche Gilde, composta delle congregazioni di arti e mestieri, alla quale appartiene la nomina di alcuni funzionari e agenti municipali.

Il *Mayor*, è il capo dell'amministrazione il quale si trova designato con questo titolo dal 1190 circa.

Il *Mayor* ha il titolo di lord, è di diritto membro

(1) 1 Aldergate, 2 Aldgate, 3 Bassishaw, 4 Ballingsgate, 5 Bishopsgate, 6 Bread-Street, 7 Bridge, 8 Broadstreet, 9 Candewick, 10 Castle-Baynard, 11 Cheap, 12 Coleman-Street, 13 Cordwainer's, 14 Cornhill, 15 Cripplegate-within, 16 Cripplegate-without, 17 Dowgate, Farringdon-wisthin, 19 Farringdon-without, 20 Langbourn, 21 Lime-street, 22 Portsoken, 23 Queen-hithe, 24 Tower, 25 Vintry, 26 Walbrook.



del Consiglio privato della Corona, ed ha la qualifica di *right honorable*. Egli è il primo magistrato della *city*. Presiede parecchie Corti di giustizia, (1) la più importante delle quali è quella del lord *Major* e degli *Aldermens*, che tratta di tutte le azioni personali, o miste, senza limite di valore; è presidente dell'assemblea della *Livery*; capo della guardia cittadina; presiede la Commissione di sorveglianza del Tamigi col titolo di Conservatore del Tamigi; è *chief justice* della giurisdizione criminale di *Newgate*; primo giudice di pace, e come tale presiede in *Mansion house* il tribunale della polizia correzionale; è ammiraglio del porto di Londra. Entro la circoscrizione della *city* ha il passo su tutti i membri della famiglia reale, eccettuato il sovrano. Ha il privilegio di far portare dinanzi a sè nelle grandi cerimonie dai sergenti municipali una massa d'armi, diritto riservato ai soli sovrani d'Inghilterra.

Il lord *Major* viene nominato il giorno di S. Michele.

(1) Le principali corti di giustizia che esistono nella *city* sono: La corte dei *hustings* (parola sassone che suona consiglio o corte); la corte del lord Mayor, la corte degli Sceriffi, la corte di San Martino, ecc., e queste sono esclusive per la *city*. Altre sono comuni ad altre parti del regno unito, come: la corte criminale centrale; la sessione trimestrale di Londra; la sessione trimestrale di Southwark; le corti di polizia di *Guidhall* e di *Mansion house*; di *piepoudre*; la corte della centuria e della baronia di *Finsbury*; del castello di *Duk's place*; del borgo di *Southwark*.

29 settembre di ogni anno; ed entra in carica il 9 del successivo mese di novembre. La sua residenza ufficiale è nel palazzo di *Mansion house*. (1) La scelta di quest'alto funzionario viene fatta fra gli *Aldermens* che hanno funzionato da sceriffo. L'assemblea della *Livery* radunata a *Guidhall* presenta due candidati al Consiglio municipale, presieduto dal *Major* che esce di carica, e viene nominato uno dei due.

Da moltissimo tempo è però invalsa l'usanza che la carica di *Major* sia tenuta per turno dagli *Aldermens*, scegliendo il più anziano che non fu ancora investito di tale dignità. Tra i due proposti, il Consiglio sceglie sempre il seniore. In addietro il *Major* poteva essere rieletto, se non che in massima il Consiglio decise di nominare ogni anno una persona nuova. Il diritto di rielezione però non è tolto, ma ha luogo soltanto in qualche caso straordinario per onorare distinti personaggi.

L'onorevole ufficio porta con sè grandissime spese, per far fronte alle quali eragli attribuita in passato la percezione di taluni diritti, commutati oggi in una dote di rappresentanza, la quale varia dalle dugento alle trecento mila lire italiane, oltre un palazzo di residenza riccamente fornito, e il libero uso degli equipaggi municipali. Malgrado ciò, le spese superano

(1) Il palazzo di città è *Guidhall*.



di gran lunga la dote, (1) e taluni fra gli *Aldermens* non sono in grado di accettare la carica. In questo caso, chi rifiuta deve pagare una somma di 25 mila lire it. a titolo di multa.

Dopo il *Major* per ordine di grado vengono gli *Aldermens* carica a vita. Ognuna delle 26 sezioni in cui si divide la *city* (*ward*) ha diritto di eleggerne uno. Per essere elettore (*freeman*) basta occupare una o più case di una rendita imponibile superiore a 250 lire italiane ed avere regolarmente pagate le tasse municipali. Chi rifiuta l'ufficio di Aldermen deve pagare una multa corrispondente alla metà di quella fissata per il *Major*, cioè di 12,500 lire it. Ogni Aldermen presiede l'assemblea della propria sezione; può surrogare il *Mayor* in certe attribuzioni, ed è di diritto giudice di pace e magistrato della sezione che rappresenta.

Il corpo degli *Aldermens* presieduto dal lord *Mayor* costituisce, come fu accennato, la magistratura più importante della *city*. Perchè le deliberazioni sieno valide è necessaria la presenza di almeno dodici membri.

Questa Corte si riunisce generalmente due o tre volte al mese. Vi fu un tempo nel quale il collegio degli *Aldermens* presieduto dal lord *Mayor* aveva acquistato un diritto di *veto* sulle deliberazioni del

(1) Si calcola che il lord Mayor spenda nell'anno che sta in carica circa 100,000 L. it. oltre la dote assegnata dal Consiglio.

Consiglio municipale, se non che tale facoltà ebbe breve durata. È tuttavia di sua competenza pronunziarsi sulla validità delle elezioni dei consiglieri municipali; sulle spese necessarie per la polizia; nomina e può revocare la massima parte degli impiegati; sorveglia e controlla tutti i servizi municipali; costituisce infine il corpo permanente che mantiene e modera l'autorità del lord *Mayor*, ed assieme con questo costituisce il potere esecutivo.

Il governo della *city* risiede realmente nel Consiglio municipale (*commun council*) nominato dagli elettori delle sezioni (*wards*). Ogni sezione si suddivide in frazioni (*precints*) ognuna delle quali ha diritto di nominare un consigliere. Il numero di tali frazioni per ogni sezione varia da quattro a sedici. Le condizioni per essere eleggibili sono le già accennate per l'elezione degli *Aldermens*. Il numero dei Consiglieri era di 240, ma in seguito ad una deliberazione del Consiglio stesso, furono ridotti a 202, dei quali, per rendere valida una deliberazione, basta la presenza di quaranta. Le elezioni si fanno ogni anno il 21 dicembre. Gli eletti però essendo rieleggibili, hanno luogo pochissime variazioni.

Una ordinanza emessa nel secolo scorso prescriveva che oltre alla maggioranza dei consiglieri fosse necessaria anche quella degli *Aldermens*, se non che tale prescrizione fu in seguito abolita.



Il Consiglio municipale composto dei consiglieri e degli *Aldermens*, presieduto dal *Mayor*, si raccoglie ventiquattro volte l'anno circa. Il diritto di convocazione spetta al lord *Mayor*.

Oltre al numero, per rendere valide le deliberazioni consiliari, è necessaria l'apposizione del sigillo accordato alla *city* da Enrico III. Questo sigillo è tenuto sotto tre chiavi, una delle quali l'ha il *Mayor*, l'altra il Camarlingo, e la terza il Consigliere anziano.

L'indipendenza del Consiglio municipale piena ed assoluta nelle materie amministrative e regolamentari, si estende anche alla parte finanziaria; dispone a suo piacimento delle rendite della città, determina i preventivi, fissa le imposte comunali, ec.

Se una spesa supera le 2500 lire it. è necessaria l'autorizzazione del Consiglio.

Il numero delle sedute che tiene il Consiglio municipale in un anno è di ventiquattro circa.

L'assemblea della *Livery* si compone del *Mayor* che presiede, degli *Aldermens* e delle diverse Corporazioni di arti e mestieri della città di Londra.

Le adunanze si fanno a Guildhall. Possono intervenirvi tutti coloro che hanno diritto di cittadinanza.

In passato ogni cittadino di Londra dovea appartenere ad una corporazione; senza tale condizione non

potea esercitare mestiere od arte, nè avere diritti elettorali. Oggi lo possono anche coloro che non appartengono alle Gilde.

La cittadinanza si acquista in tre modi: 1° per nascita; 2° per dimora; 3° per acquisto. Ogni abitante nato nella *city*, da genitori aventi le franchigie cittadine, come è giunto all'età di 21 anno, può reclamare il diritto di cittadinanza e far parte della corporazione cui appartiene suo padre. In questo caso deve pagare un diritto che ascende a circa 425 lire it.

Si acquista per dimora, mediante 7 anni di domicilio nella *city*.

Il numero delle Gilde era di 89; dieci hanno già cessato di esistere, le altre contano pochi membri. Soltanto 18 conservano tuttavia dello antico splendore; possiedono magnifici palazzi e godono quasi tutte di grosse rendite, le quali vengono erogate in opere di beneficenza. (1)

Dopo la rappresentanza municipale vi sono altri funzionari, tanto per la parte amministrativa che per la giudiziaria, i quali oltre di essere assai bene retribuiti godono di una grande influenza perchè disimpegnano gli uffici di cui il lord Mayor è capo onorario: tali

(1) Secondo il Franqueville le rendite delle Gilde che tuttavia rimangono si possono valutare circa quattro milioni di franchi.



uffici pertanto costituiscono dei posti molto ambiti e ricercati.

I principali sono :

Il *Recorder*, carica a vita, la di cui elezione spetta agli *Aldermens*; viene scelto fra gli avvocati. È il consultore legale della congregazione municipale della *city*. Ha diritto d'entrare in Parlamento quando sianvi da sostenere cause risguardanti l'interesse municipale.

Presso la Corte di giustizia, composta degli *Aldermens* e presieduta dal *Mayor*, riassume i dibattimenti, fa le conclusioni, redige le sentenze. In tali attribuzioni taluni vollero scorgervi quasi un ufficio di Pubblico Ministero, nè fu posto mente come esso manchi della parte essenziale, cioè dell'accusa. In Inghilterra non vi è la procura di Stato, non essendosi mai voluta accettare la finzione legale della società offesa, rappresentata da un funzionario. Più volte furono fatte in Parlamento delle mozioni per istituirla, se non che fino ad ora il buon senso delle masse vi si oppose.

Il *Recorder* surroga il *Mayor* presso la Corte centrale criminale, e terminate le sessioni redige i rapporti sulle condanne capitali, pronunziate nella *city* e nella contea di *Midlessex*, che devono essere presentati alla corona, cui spetta il diritto di grazia.

Alla sua volta il *Recorder* può essere surrogato temporariamente da altri funzionari, ma sempre col consenso degli *Aldermens*. Egli è giudice di pace, è

il conservatore degli usi e consuetudini giudiziarie nella *city*, alle di cui dichiarazioni si ricorre nei casi dubbi. Ha diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio ed a quelle degli Aldermens. Il suo stipendio è di circa centomila lire it. all'anno.

Il *commun sergeant* viene nominato a vita dal Consiglio, alle di cui adunanze ha diritto d'intervenire. È uno dei giudici della Corte centrale criminale. Ha l'obbligo di accompagnare il lord Mayor nelle cerimonie pubbliche e di assisterlo nelle elezioni comunali. L'annuo suo stipendio ammonta a cinquantamila lire it. circa.

Il *town clerk* o segretario municipale, la cui nomina spetta al Consiglio, è segretario di tutte le assemblee presiedute dal lord Mayor e cancelliere delle Corti di Giustizia dallo stesso lord Mayor presiedute.

È il conservatore del suggello degli archivi della *city*, che egli solo ha diritto di apporre; viene assistito nelle sue funzioni dai quattro *attorney* della Corte del lord Mayor. Il suo stipendio ascende a venticinquemila lire it. circa.

I molti diritti, le difficili pratiche ed il rispetto alle consuetudini hanno dato origine ad una carica municipale che non trova riscontro in quelle di nessun altro paese, il *Remembrancer*; esso viene pure nominato dal Consiglio; è suo incarico di far rispettare le fran-



chigie della città, ed il cerimoniale ammesso dalle antiche consuetudini; ha diritto di entrare in Parlamento per gli affari che possono interessare il municipio; diviene avvocato consultore, ed espone il suo parere al Consiglio, ogni qual volta sienvi provvedimenti da prendere per tutelare le libertà cittadine, anche, per avventura, in opposizione al Parlamento stesso. Il suo stipendio annuo si compone di parecchi, diritti i quali, tutti compresi, ammontano a trentamila lire it. circa.

Il *Tesoriere* o camarlingo (*chamberlain*) riscuote le tasse ed i proventi della *city*, e tiene la contabilità. Per lo più viene eletto fra gli Aldermens, che hanno funzionato da *Mayor*. Taluna volta però è anche scelto fra i più ricchi cittadini, che offrono le maggiori garanzie materiali e morali. La carica gli dà il diritto di assistere alle adunanze del Consiglio comunale, e può entrare in Parlamento, sempre però che vi sia chiamato. Alla riscossione delle imposte unisce altri uffici, fra cui quello di arbitro nelle contestazioni fra gli operai ed i loro padroni.

La elezione del camarlingo spetta alla *Livery*, che dovrebbe rinnovarlo annualmente; ma per abitudine ormai invalsa viene ogni anuo riconfermato, ed in questo modo è divenuta una carica a vita.

Il *Controllore*, la di cui nomina spetta al Consiglio comunale, sorveglia le operazioni del tesoriere, ammi-

nistra le proprietà della *city*, fa i contratti, procede contro i debitori morosi, ecc.

Il *Segretario* dei lavori pubblici della città, viene eletto dal Consiglio. Le sue attribuzioni sono l'approvazione dei progetti di costruzioni comunali, la sorveglianza dei mercati e dei pubblici edifizi, ecc.

Il *Coroner*, carica della quale, a guisa di molte altre, è insignito *ad honorem* il lord *Mayor*, che viene rappresentato da un funzionario speciale, nominato a vita dal Consiglio. L'origine di quest'ufficio rimonta ad antichissimo tempo. Le sue principali funzioni consistono nel fare le indagini ed istituire i processi per le morti violente.

Il *Cancelliere* di pace è eletto dal Consiglio ed ha l'incarico di redigere i processi verbali delle sessioni dei giudici di pace.

*I due Sceriffi* della città, i quali secondo la legge non formano che un solo ente, per cui l'uno non può far nulla senza l'altro; in caso di assenza o di morte, è necessaria una immediata sostituzione. Hanno varie attribuzioni: sono ufficiali della corte centrale criminale, compilano la lista dei giurati e li convocano, sorvegliano le amministrazioni municipali. Vengono eletti ogni anno; entrano in carica il 29 settembre, e hanno dei diritti per l'annuo importo di diciottomila lire it. circa. Le spese però sono assai maggiori.

In Inghilterra la condizione dei funzionari pubblici



è migliore per molti motivi di quella dei loro colleghi sul continente. In primo luogo son pochi, e ciò impedisce la formazione di una burocrazia, con una scala gerarchica di avanzamenti. Quando un cittadino ottiene un ufficio sa che, se non demerita, in quello vi rimane tutta la vita; perciò s'interessa alle sue funzioni, e non potendo aspirare ad altro, va esente dalla febbre del salire e da quei mezzi che pur troppo non di rado vengono usati per riuscirvi.

In compenso della mancanza di carriera le sue fatiche vengono largamente retribuite, quindi una maggiore moralità ed una conseguente estimazione presso il pubblico.

Il servizio della sicurezza pubblica nella *city* compete esclusivamente alle autorità municipali. Le attribuzioni ad esse spettanti sono affidate ad una Commissione nominata dal Consiglio.

L'approvazione dei regolamenti, la nomina del Commissario capo di polizia e degli altri ufficiali spetta al Consiglio medesimo. Alla Corona appartiene il diritto di approvare la nomina del Commissario capo fatta dal Consiglio, la quale, per antica consuetudine non viene mai negata.

Oltre alla Commissione superiore, ciascuna delle 26 Sezioni in cui si divide la *city*, ha una Commis-

sione speciale incaricata della polizia della Sezione composta dell'*Alderman*, dei consiglieri della Sezione stessa, di un segretario e di alcuni incaricati speciali.

Il tribunale di polizia si compone di due *Aldermens* delegati a tale ufficio dai loro colleghi e di altri funzionari, nominati dalla rappresentanza municipale.

Nè qui terminano le prerogative municipali della *city*; chè altre ve ne sarebbero, le quali però non giova ricordare perchè, sebbene non abrogate da alcuna legge, per la loro antica origine ed i mutati costumi sono cadute in dissuetudine. Non tutte però le concessioni fatte dai sovrani agli abitanti della capitale sono di vecchia data, chè se ne contano di recenti, fra cui merita particolare menzione quella contenuta nell'atto XX-XXI, *Victoria*, cap. 147 del 1857, per il quale fu nominata una Commissione che si compone di dodici membri incaricati della sorveglianza del Tamigi, sotto il titolo di *conservators of the river Thames*. La presidenza, come fu detto, spetta al lord *Mayor* e fanno parte di essa due *Aldermens* e quattro consiglieri comunali nominati dal Consiglio. Gli altri commissari sono il segretario capo (*deputy master*) ed un altro membro del Consiglio della *Trinity-house*. (1) Uno,

(1) La *Trinity house* è un'istituzione sorta, come tutte in Inghilterra, per iniziativa dei privati. La sua origine non è conosciuta neppure dagli stessi Inglesi, essendosi incendiata una parte degli archivi, nel 1714. Ciò che rimase è una copia



che viene scelto dal Comitato di commercio (*board of trade*), e due altri nominati dai Lords dell'ammiraglio. Le attribuzioni della Commissione sono di migliorare la navigazione del fiume, e di renderne più salubri le rive.

Alle spese viene provveduto con una tassa di tonnellaggio esatta sopra ogni nave che entra nel porto di Londra.

Alla importanza morale del governo della *city* corrispondono le entrate annue.

Le rendite della città di Londra sono di più specie, cioè: rendite patrimoniali; quelle derivanti da imposte dirette; e altre provenienti da tasse indirette. A queste bisogna aggiungere le tasse percepite da Commissioni apposite per usi speciali.

Le rendite patrimoniali sono costituite da prodotti derivanti da antiche carte reali, da donazioni e lasciti particolari o da atti del Parlamento, valori ritrovati, ecc.

autentica di una carta di Enrico VIII, datata da Cantorbery del 20 marzo 1512, per cui è certo che a quell'epoca esisteva. Pare sia stata fondata per avere una istituzione di mutuo soccorso fra' naviganti, con scuole d'istruzione; cioè una corporazione eguale alle molte di arti e mestieri che allora fiorivano. Coll'andar del tempo subì diverse modificazioni, ed in oggi è una ricchissima istituzione le cui principali competenze sono la scuola per i piloti, la costruzione e il mantenimento dei fari.

Le tasse dirette sono :

a) Quella percepita da tutti gli agenti e mediatori di affari per essere autorizzati a funzionare nella *city* ;

b) La quota pagata da coloro che acquistano il diritto di cittadinanza ;

c) La tassa degli apprendisti ;

d) La tassa di Sezione levata per le spese di elezione.

Tutti questi redditi danno una rendita annua di circa 3,750,000 lire it.

Le tasse indirette sono :

1° Diritto sui carboni di uno scellino e un pence per tonnellata, di cui quattro tredicesimi appartengono alla *city*, la quale deve applicarli a miglioramenti stradali. Gli altri nove tredicesimi li riscuote il governo, che alla sua volta è obbligato di impiegarli in lavori pubblici nella metropoli. Tale imposta viene esatta su d'un tratto circolare di paese avente un diametro di venti miglia, cioè un raggio di dieci partendo dall'ufficio delle Poste. Il Consiglio municipale per soprintendere a questa tassa nomina una Commissione ;

2° Diritto di pesi e misure sui cereali e sui frutti ;



3° Imposta sul vino ;

4° Diritto di tonnellaggio sui carichi.

Queste tasse danno un risultato di circa 8,250,000 lire it.

La terza categoria di tasse percepite ed amministrate a parte da apposite commissioni in virtù di speciali leggi e autorizzazione del Parlamento sono:

1° La tassa dei poveri;

2° " per la pubblica sicurezza;

3° " per gli acquedotti, argini, ec.;

4° " consolidata;

5° " per il risanamento del Tamigi;

6° " metropolitana.

Quest'ultima categoria dà un prodotto di 6,500,000 lire it. circa.

Sommando tutti questi differenti cespiti di entrata risulta che la città di Londra senza contare i proventi patrimoniali ha una rendita annua che si avvicina ai venti milioni di lire italiane.

Tale è l'ordinamento della *city* di Londra, per il quale, come si disse, i cittadini non mancano ad ogni occasione di manifestare un particolare interesse.

Le franchigie municipali della città di Londra furono il baluardo dietro al quale si trincerarono i combattenti per la libertà, nelle lunghe lotte che attraverso i secoli parecchie generazioni ebbero a

sostenere. Senza l'opera efficace dei cittadini di Londra e le franchigie del loro Municipio, i Tudors o gli Stuarts sarebbero, forse, giunti ad inaugurare il despotismo a guisa dei principi continentali di quel periodo. Senza di esso difficilmente Voltaire avrebbe potuto dire fino dal suo tempo, in cui la libertà era morta per tutta Europa, che sul continente i Re imponevano i loro voleri ai sudditi, ma che in Inghilterra per contro era il popolo che costringeva i re a seguire le sue aspirazioni.

Oggi le istituzioni della *city* costituiscono uno splendido esempio di *self government*, come altresì provano che l'unità di uno Stato può assolutamente esistere senza forzare le sue parti all'uniformità, essendo due concetti affatto fra di loro distinti, sfortunatamente presso altri popoli confusi per modo, che fu ormai ammesso come assioma, doversi passare per l'uno quando vogliasi raggiungere l'altro.

Le franchigie di Londra antica non sono di certo più necessarie al mantenimento della libertà inglese; appunto per tale motivo era sorto il pensiero di toglierle almeno in parte; (1) ma il divisamento non venne accolto, quindi si rimase intatto quel

(1) Nell'anno 1837 vi fu una prima proposta per modificare gli ordinamenti della *city*; nel 1854 furono rinnovate; nel 1858 fu presentato un progetto di legge, il quale dopo lunga discussione è stato messo da parte.



monumento che rappresenta il compendio degli sforzi e delle vittorie dei maggiori.

Gli ordinamenti della *city* stanno oggi a guisa di un'antica fortezza che, per l'ampliato territorio dei liberi ordinamenti, non è più situata ai confini della libertà, ed a cui tornano inutili e lo sguardo sospettoso delle scolte, e la guarnigione apparecchiata in guerra; ma serve ancora per l'ammaestramento delle generazioni che sorgono, dalle quali, se ad ogni modo mantenuta, troveranno una giovevole base d'operazione, nel caso che impreveduti rivolgimenti rendessero necessarie nuove battaglie.

---

## LA METROPOLI.

Fu detto che la legge regolatrice dei Borghi municipali lasciava intatte le costituzioni della *city* circoscritta agli antichi suoi confini e non comprendeva tutta l'altra grandissima parte della città che contribuisce a formare la capitale del regno unito della Gran Bretagna.

La circoscrizione della metropoli fu fissata nel 1855 dall'Atto XVIII, XIX, Vittoria, cap. 120, ed oltre la *city* comprende frazioni delle contee di Middlessex, di Surrey e di Kent. Fanno parte della sua circoscrizione anche i sette Borghi vicini e perciò detti metropolitani, di Westminster, Tower-Hamlets, Finsbury, Marylebone, Southwark, Lambeth e Greenwich.

È divisa in trentotto distretti ed è amministrata da una Commissione superiore che s'appella *Metropolitan board*. Ciascun distretto ha una Commissione speciale (*board of works*). La *city* ne forma uno a parte.

Vi sono delle parrocchie assai estese, ciascuna delle quali costituisce un distretto; ed in questo caso competono alla *vestry* le attribuzioni della Commissione distrettuale.



In ogni parrocchia metropolitana la *vestry* composta di tutti i contribuenti, nomina i suoi amministratori (*vestrymen*) ai quali è devoluta la gestione dell'azienda municipale. Ogni contribuente non ha diritto che ad un voto.

Il numero di tali amministratori, secondo la legge attuale, sta in relazione degli abitanti della parrocchia. Per quelle che ne contano mille, gli amministratori sono venti; ventiquattro se superano i mille; trentasei se raggiungono i due mila; ed aumentano di dodici per ogni migliaio fino ai centoventi, il qual numero non può essere sorpassato qualunque sia quello degli abitanti. (1)

Quando una parrocchia ha duemila abitanti, è divisa in Sezioni (*wards*) ciascuna delle quali nomina una parte degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica tre anni; ogni anno ne esce un terzo. Le elezioni si fanno nel mese di maggio.

La Commissione superiore è un ente cui la legge concesse la personalità civile, ed è quindi in suo nome autorizzata a comperare, vendere, far prestiti ed a tutti gli atti generalmente propri degli enti morali. Si compone di quarantatrè membri circa, di cui tre sono nominati dal Municipio della *city*, dei quali il lord *Mayor* ne fa parte di diritto; ogni parrocchia che

(1) Franqueville.

forma da sè un distretto, è rappresentata da due commissari; e da uno per ogni distretto che raggruppa diverse parrocchie.

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente cui spetta un onorario, a titolo d'indennità, il quale varia dalle 37,000 alle 50,000 lire it.

Lo scopo principale per cui fu nominata tale Commissione è il miglioramento materiale della metropoli. Sono attribuzioni di sua competenza, aprire delle nuove strade, arieggiare ed allineare le vecchie, costruire, o modificare gli emissari, dare il nome alle vie, numerare le case, autorizzare le nuove costruzioni, ec. ec.

Ad eccezione quindi della parte spettante alle parrocchie, l'amministrazione della metropoli risiede in una Commissione metropolitana, il cui compito è di provvedere agli affari d'interesse generale; ed in Commissioni distrettuali per ciò che può concernere gl'interessi del distretto.

Le spese per tale servizio sono coperte da tasse speciali che si riassumono nella tassa metropolitana, la quale viene riscossa allo stesso modo di quella dei poveri.

La verifica dei conti ha luogo ogni anno alla fine dell'esercizio. I conti della Commissione metropolitana sono verificati da un controllore designato dal governo e quelli delle Commissioni di distretto vengono esaminati da tre controllori eletti dalla Commis-



sione superiore fra i revisori delle parrocchie; quelli delle *vestries* sono riveduti dai ragionieri parrocchiali direttamente nominati dagli elettori.

I conti delle *vestries* e delle Commissioni distrettuali vengono rimessi alla Commissione metropolitana che li unisce ai propri e li invia al Segretario di Stato per gli affari interni, il quale alla sua volta li sottomette al Parlamento.

Non sarà fuori di luogo notare come il servizio della sicurezza pubblica che nella *city* è affidato alle autorità municipali, nella metropoli spetti al governo, che nomina un Commissario in capo, avvocato di professione e due assistenti, i quali d'ordinario hanno appartenuto alla milizia.

Il Commissario capo ha un onorario di 37,500 lire it., gode di poteri molto estesi e li esercita sotto la sua responsabilità personale. Lo stipendio dei due assistenti è di 20,000 lire it. ciascuno.

Fino al 1829 la polizia di Londra apparteneva al sistema municipale, poichè era affidata ai bidelli delle parrocchie e ai guardiani notturni. Il riorganamento attuale non potè essere effettuato senza difficoltà. In quella occasione disse un oratore nel Parlamento: « Gli eserciti permanenti hanno più d'una volta fatto serve le nazioni, ma fu la polizia che le ha avvilito. » (1) L'esperienza però da parecchio tempo ha cancellati

(1) ESQUIROS, *L'Angleterre et la vie anglaise.*

i timori, e riconciliati i cittadini di Londra col nuovo servizio, imperciocchè il governo, con non mai abbastanza lodata politica, seppe tenere la nuova istituzione nei limiti in cui si era impegnato di mantenerla.

La riforma della polizia nella metropoli è dovuta a Robert Peel. La sua giurisdizione si estende ad una superficie di circa settecento miglia quadrate, comprese in ventuna divisioni, ognuna delle quali è diretta da un soprintendente. La divisione si compone di sotto-divisioni e queste in sezioni che si dividono alla lor volta in ronde (*beats*). Alla direzione delle sotto-divisioni vi sono degli ispettori; alle sezioni sorveglia un sergente e le ronde sono tenute da un *policemen*. (1)

La metropoli dell'Inghilterra è interamente affidata alla tutela della forza civile. In Londra non vi sono nè posti militari, nè corpi di guardia, nè pattuglie di soldati. Il *policemen* è responsabile della tranquillità, procede agli arresti, e dinanzi ai tribunali di polizia diviene un testimonio contro l'arrestato.

Quando s'arruola, s'impegna sull'onore di consacrare tutto il suo tempo ai doveri dell'ufficio. Non

(1) Fatte le debite proporzioni il personale di polizia della *city* che dipende dal lord *Mayor* è più numeroso di quello della metropoli come è altresì meglio retribuito; nella *city* vi è un constabile in ragione di 10 iugeri di terreno e di 184 persone, mentre che nella metropoli vi è un *policemen* per 72 iugeri e 600 persone. Era stato fatto un progetto di fondere le due polizie, ma non ebbe seguito.



deve esercitare nessun' altra professione, e se è ammogliato, la moglie non può tener bottega.

Il primo suo dovere è di mantenere l'ordine intervenendo il meno possibile. Egli di frequente viene scelto arbitro nelle questioni che si elevano sulla pubblica via; è la guida del forestiere, il volontario assistente di chi si trova in imbarazzo lungo la strada; nè chiede nulla per i servigi che rende.

Ogni abuso di potere è dalle leggi severamente punito. Chiunque si credesse offeso da un agente di pubblica sicurezza ha diritto di farlo comparire dinanzi al tribunale di polizia.

Il *policemen* non ha, nè un vestito, nè un aspetto marziale: non si richiede che faccia paura, disse uno scrittore, ma che protegga la società.

Egli è necessario altresì che il *policemen* abbia la massima riserva nelle sue deposizioni, perchè anche una minima alterazione del fatto lo renderebbe passibile della pena applicata alla falsa testimonianza (*parjury*) severamente punita dalle leggi anglo-sassoni. Su tale proposito i magistrati inglesi sono inflessibili per modo che il *policemen* all'oggetto di evitare un sì grave pericolo è costretto, prima di cominciare l'esercizio della sua professione, di assoggettarsi ad un corso d'istruzioni per apprendere a deporre con calma e con precisione.

Il principio sopra cui si basa l'esercizio della sicurezza pubblica presso gl'Inglesi differisce da quello di

molti altri popoli « in luogo di essere uno strumento di governo, od un'arma fra le mani di partiti vittoriosi » (1) la polizia inglese è un sistema di assicurazione mutua contro i malfattori.

L'agente della forza pubblica, sebbene nominato dal governo, appartiene ai cittadini. « Il *policemen* non è l'uomo dello Stato, ma quello della società. »

Il principio costituzionale che tutto debba essere palese in Inghilterra è applicato anche alla polizia quindi tutto ciò che la concerne è reso di pubblica ragione, ed ogni anno il Commissario capo pubblica il resoconto delle spese e delle entrate.

Le entrate sono costituite dalle contribuzioni delle parrocchie e dei distretti, degli stabilimenti pubblici, o di coloro che pagano gli straordinari servizi che reclamano da questa istituzione. Fra le entrate si contano pure le ammende e le multe assegnate dai tribunali di polizia per talune trasgressioni.

Nell'uscita compariscono le spese d'ufficio, gli stipendi ed ogni altro dispendio dettagliatamente indicato. Ne tempi ordinari la polizia metropolitana costa in media dai tredici ai quattordici milioni di lire it. all'anno. Ne questa somma potrà apparire soverchia quando si ponga mente che la metropoli conta tre milioni di abitanti ed è un centro mondiale dove in gran numero concorrono le genti di ogni nazione.

(1) ALF. ESQUIROS, *L'Angleterre et la vie anglaise*.



## LE CONTEE.

La Contea è la circoscrizione più antica dell'Inghilterra essendo contemporanea alle Centurie e alle Decurie surrogate poi dalle Parrocchie e dai Distretti.

La Contea ripete la sua origine dalle divisioni territoriali romane costituite dal comando delle Legioni stanziato nel paese. La susseguente denominazione in *Schires* e *Comities* viene dalla tradizione attribuita al re Alfredo (871-901), se non che, come osserva il Blakstone, (1) la circoscrizione territoriale dovea persistere perchè molte delle attuali Contee costituivano già dei piccoli regni prima del re Alfredo, come per esempio Kent, Sussex, Essex, Norfolk, Suffolk, Middlesex, Surrey. Altre ancora vengono ricordate fino dai tempi dell'Eptarchia come governi o vice-reami.

Si può dire che da circa mille anni a questa parte le Contee abbiano mantenuta la stessa circoscrizione territoriale. Soltanto nel periodo a noi contemporaneo, per motivo delle elezioni parlamentari, il Consiglio della

(1) BLAKSTONE'S, *Commentaries of the Laws of England*, citati da diversi autori. Quest'opera appartiene al secolo scorso (1765) ed ebbe undici edizioni. I principali commentatori dopo di lui sono il Skephen, Bouyer e Kerr.

Corona fu autorizzato ad alcune rettificazioni di confini (Boundary, Act VII e VIII, Vict., c. 54).

I rivolgimenti avvenuti nelle Contee durante l'epoca anglo-sassone appartengono al dominio della storia; gioverà ricordare, come cosa spettante all'amministrazione, la quale in parte dura anche oggidì, che dopo l'epoca normanna talune Contee furono costituite in governi separati col nome di Contee Palatine. Così quella di Lancastro, che anche Ducato veniva chiamata, ebbe tale costituzione da Eduardo III (1327-1377). La giurisdizione separata che avea in passato più non esiste, ma continua a mantenere una amministrazione diversa, affidata: ad un funzionario politico che ha il titolo di Cancelliere, con uno stipendio di 50,000 franchi annui; ad un vice-Cancelliere; ad un Consiglio composto di sei membri, un Procuratore, un Ricevitore generale ed un Controllore. Il Consiglio amministra le rendite della Contea che sono un appannaggio del Sovrano, le quali, detratte le spese, ammontano a circa 300,000 lire annue.

Pressappoco nelle medesime condizioni trovasi la Contea di Cornovaglia, che dallo stesso re Eduardo fu data in appannaggio al Principe Nero; in seguito venne attribuita ai Principi Ereditari del trono inglese i quali nella loro qualità di Duchi di Cornovaglia sono incaricati del governo della Contea, con l'assistenza di un numero eguale di funzionari a quelli già accennati per



la Contea di Lancastro. La nomina dello *Sceriffo*, che nelle altre appartiene al Sovrano, in questa spetta al Principe Ereditario.

Vi erano altre Contee separate, come per esempio Chester, che fu sottoposta alla costituzione parlamentare da Enrico VIII e Durham da Carlo II. La Contea di Monmouth fu staccata dal paese di Galles sotto Enrico VIII e unita all'Inghilterra.

Il regno unito della Granbrettagna si divide in 447 Contee, di cui 40 per l'Inghilterra, 42 per il paese di Galles, 33 per la Scozia e 32 per l'Irlanda (1).

(1) Le Contee inglesi e la loro rispettiva popolazione secondo le statistiche del 1861 sono le seguenti :

| Contee              | Capoluoghi           | Ettari  | Popol. del 1861 |
|---------------------|----------------------|---------|-----------------|
| Bedford . . . . .   | Bedford . . . . .    | 119,613 | 135,287         |
| Berks . . . . .     | Beading . . . . .    | 182,592 | 176,256         |
| Buckingham . . .    | Buckingham . . .     | 188,954 | 167,993         |
| Cambridge . . . .   | Cambridge . . . .    | 621,252 | 176,016         |
| Chester . . . . .   | Chester . . . . .    | 286,134 | 505,428         |
| Cornwall . . . . .  | Launceston . . . .   | 352,521 | 369,390         |
| Cumberland . . .    | Carlisle . . . . .   | 405,187 | 205,276         |
| Derby . . . . .     | Derby . . . . .      | 266,599 | 339,327         |
| Devon . . . . .     | Exeter . . . . .     | 670,612 | 584,373         |
| Dorset . . . . .    | Dorchester . . . . . | 255,762 | 188,789         |
| Durham . . . . .    | Durham . . . . .     | 251,898 | 508,666         |
| Essex . . . . .     | Colchester . . . . . | 429,164 | 404,851         |
| Gloucester . . . .  | Gloucester . . . . . | 325,802 | 485,770         |
| Hereford . . . . .  | Hereford . . . . .   | 216,417 | 123,712         |
| Hertford . . . . .  | Hertford . . . . .   | 158,583 | 173,280         |
| Hutingdon . . . .   | Hutingdon . . . . .  | 92,890  | 64,250          |
| Kent . . . . .      | Cantorbery . . . . . | 490,693 | 733,887         |
| Lancaster . . . . . | Lancaster . . . . .  | 494,383 | 2,429,440       |

Nel periodo anglo-sassone le Contee costituiscono nello stesso tempo una divisione militare ed un' as-

|                          |                       |           |           |
|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Leicester . . . . .      | Leicester . . . . .   | 208,067   | 237,412   |
| Lincoln . . . . .        | Lincoln . . . . .     | 718,994   | 412,246   |
| Middlesex . . . . .      | London . . . . .      | 72,896    | 2,206,485 |
| Monmouth . . . . .       | Monmouth . . . . .    | 149,080   | 174,633   |
| Norfolk . . . . .        | Norwich . . . . .     | 548,046   | 434,798   |
| Northampton . . . . .    | Northampton . . . . . | 255,088   | 227,704   |
| Northumberland . . . . . | Neucastle . . . . .   | 505,554   | 343,025   |
| Nottingham . . . . .     | Nottingham . . . . .  | 212,888   | 293,867   |
| Oxford . . . . .         | Oxford . . . . .      | 191,295   | 170,944   |
| Rutland . . . . .        | Oakham . . . . .      | 38,770    | 21,861    |
| Shrop . . . . .          | Shrewsbury . . . . .  | 334,281   | 240,959   |
| Somerset . . . . .       | Bath . . . . .        | 423,780   | 444,873   |
| Southampton . . . . .    | Winchester . . . . .  | 433,085   | 481,815   |
| Stafford . . . . .       | Stafford . . . . .    | 294,790   | 746,943   |
| Suffolk . . . . .        | Ipswich . . . . .     | 382,499   | 337,070   |
| Surrey . . . . .         | Guilford . . . . .    | 193,753   | 831,093   |
| Sussex . . . . .         | Chester . . . . .     | 379,141   | 363,735   |
| Warwick . . . . .        | Warwick . . . . .     | 228,213   | 561,855   |
| Westmoreland . . . . .   | Appleby . . . . .     | 196,440   | 60,817    |
| Wilts . . . . .          | Salisbury . . . . .   | 350,078   | 249,311   |
| Worcester . . . . .      | Worcester . . . . .   | 191,072   | 307,397   |
| York . . . . .           | York . . . . .        | 1,548,499 | 2,033,610 |

Per il Paese di Galles.

| Contee                | Capoluoghi            | Ettari  | Popol. del 1861 |
|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| Anglesey . . . . .    | Beaumaris . . . . .   | 78,285  | 54,609          |
| Brecon . . . . .      | Brecon . . . . .      | 186,213 | 51,627          |
| Cardigan . . . . .    | Cardigan . . . . .    | 179,426 | 72,245          |
| Caërmarthen . . . . . | Caërmarthen . . . . . | 245,364 | 111,796         |
| Caërnavon . . . . .   | Caërnavon . . . . .   | 149,839 | 95,694          |
| Denbigh . . . . .     | Denbigh . . . . .     | 156,239 | 100,778         |
| Flint . . . . .       | Flint . . . . .       | 74,826  | 69,773          |
| Glamorgan . . . . .   | Cardiff . . . . .     | 221,554 | 317,752         |
| Merioneth . . . . .   | Dolgelly . . . . .    | 155,916 | 38,963          |
| Montgomery . . . . .  | Montgomery . . . . .  | 195,587 | 66,919          |
| Pembroke . . . . .    | Pembroke . . . . .    | 162,553 | 96,278          |
| Radnor . . . . .      | Radnor . . . . .      | 110,122 | 25,382          |



sociazione comunale; allora sorse il Tribunale della Contea presieduto dallo *Sceriffo* come delegato reale;

Per la Scozia.

| Contee                     | Capoluoghi              | Popolazione |
|----------------------------|-------------------------|-------------|
| Aberdeen . . . . .         | New-Aberdeen . . . . .  | 221,569     |
| Argyll . . . . .           | Inverary . . . . .      | 79,724      |
| Ayr . . . . .              | Ayr . . . . .           | 198,971     |
| Banff . . . . .            | Banff . . . . .         | 59,215      |
| Bervick . . . . .          | Greenlaw . . . . .      | 36,613      |
| Bute . . . . .             | Rothsay . . . . .       | 16,331      |
| Caithness . . . . .        | Wiek . . . . .          | 41,111      |
| Clackmannan . . . . .      | Clackmannan . . . . .   | 21,450      |
| Dumbarton . . . . .        | Dumbarton . . . . .     | 52,034      |
| Dumfries . . . . .         | Dumfries . . . . .      | 75,878      |
| Edimbourg . . . . .        | Edimbourg . . . . .     | 273,997     |
| Elgin . . . . .            | Elgin . . . . .         | 42,695      |
| Fife . . . . .             | Cupar . . . . .         | 154,770     |
| Forfar . . . . .           | Dundee . . . . .        | 204,425     |
| Haddington . . . . .       | Haddington . . . . .    | 37,634      |
| Inverness . . . . .        | Inverness . . . . .     | 88,888      |
| Kincardine . . . . .       | Stonehaven . . . . .    | 34,466      |
| Kinross . . . . .          | Kinross . . . . .       | 7,977       |
| Kirkcudbright . . . . .    | Kirkcudbright . . . . . | 42,495      |
| Lanark . . . . .           | Lanark . . . . .        | 631,566     |
| Linlithgow . . . . .       | Linlithgow . . . . .    | 38,645      |
| Nairn . . . . .            | Nairn . . . . .         | 10,065      |
| Orkney . . . . .           | Kirkwall . . . . .      | 32,395      |
| Peebles . . . . .          | Peebles . . . . .       | 11,408      |
| Perth . . . . .            | Perth . . . . .         | 133,500     |
| Renfrew . . . . .          | Renfrew . . . . .       | 177,561     |
| Roxburg . . . . .          | Iedburgh . . . . .      | 54,119      |
| Ross et Cromarty . . . . . | Tain . . . . .          | 81,406      |
| Selkirk . . . . .          | Selkirk . . . . .       | 10,449      |
| Shetland . . . . .         | Shetland . . . . .      | 31,670      |
| Sutherland . . . . .       | Dornoch . . . . .       | 25,246      |
| Stirling . . . . .         | Stirling . . . . .      | 91,296      |
| Wigtown . . . . .          | Wigtown . . . . .       | 42,095      |

nella successiva epoca normanna sono delle divisioni governative; in ambedue formano la base del si-

## Per l'Irlanda.

| Contee                   | Capoluoghi                   | Popolazione |
|--------------------------|------------------------------|-------------|
| Antrim . . . . .         | Belfast . . . . .            | 376,054     |
| Armagh . . . . .         | Armagh . . . . .             | 189,382     |
| Carlow . . . . .         | Carlow . . . . .             | 57,232      |
| Cavan . . . . .          | Cavan . . . . .              | 153,972     |
| Clare . . . . .          | Ennis . . . . .              | 166,275     |
| Cork . . . . .           | Cork . . . . .               | 537,496     |
| Donegal . . . . .        | Donegal . . . . .            | 236,859     |
| Down . . . . .           | Downpatrick . . . . .        | 299,866     |
| Dublin . . . . .         | Dublin . . . . .             | 402,022     |
| Fermanagh . . . . .      | Fermanagh . . . . .          | 105,372     |
| Galway . . . . .         | Galway . . . . .             | 271,042     |
| Kerry . . . . .          | Tralew . . . . .             | 201,988     |
| Kildare . . . . .        | Kildare . . . . .            | 84,930      |
| Kilkenny . . . . .       | Kilkenny . . . . .           | 123,557     |
| King's County . . . . .  | Philipstown . . . . .        | 89,491      |
| Leitrim . . . . .        | Carrick-on-Shannon . . . . . | 104,615     |
| Limerick . . . . .       | Limerick . . . . .           | 215,609     |
| Londonderry . . . . .    | Londonderry . . . . .        | 184,137     |
| Longford . . . . .       | Longford . . . . .           | 71,592      |
| Louth . . . . .          | Dundalk . . . . .            | 89,870      |
| Mayo . . . . .           | Caslebar . . . . .           | 254,449     |
| Meath . . . . .          | Trim . . . . .               | 110,609     |
| Monaghan . . . . .       | Monaghan . . . . .           | 123,340     |
| Queen's County . . . . . | Maryborough . . . . .        | 90,750      |
| Roscommon . . . . .      | Roscommon . . . . .          | 156,154     |
| Sligo . . . . .          | Sligo . . . . .              | 125,079     |
| Tipperary . . . . .      | Cloumel . . . . .            | 247,496     |
| Tyrone . . . . .         | Omalgh . . . . .             | 238,426     |
| Waterford . . . . .      | Waterford . . . . .          | 134,336     |
| Westmeath . . . . .      | Mullingar . . . . .          | 90,856      |
| Wexford . . . . .        | Wexford . . . . .            | 143,594     |
| Wicklow . . . . .        | Wicklow . . . . .            | 86,093      |



stema comunale delle centurie e delle decurie che ad esse si rannodavano.

La Contea mantenne sempre il carattere di delegazione sovrana rappresentata sotto i Sassoni dal *schire-gerefa*, dal viceconte sotto i Normanni, dai giudici di pace e dal Luogotenente poi. Lo stesso carattere aveano pure le centurie e le decurie, se non che queste non lo trasmisero alle parrocchie ed ai Borghi, i di cui funzionari si costituirono rappresentanti popolari e non delegati sovrani. Tale essendo la natura della Contea, non poteva acquistare personalità civile, come l'hanno in Italia le provincie per legge, ed i Borghi in Inghilterra per spontanea formazione, ma rimase semplice circoscrizione territoriale, la quale però da tempo remoto costituisce un ente omogeneo avente cioè unità per l'amministrazione della giustizia, la pubblica sicurezza, la milizia e le imposte, e quindi tale da potersi in qualche parte assomigliare ad un ente dotato di vita propria.

Pare di scorgere che avesse essa pure l'indirizzo di diventare, come le circoscrizioni dei Borghi e delle parrocchie, una rappresentanza popolare, ma che per cagione della natura sua poco atta alla costituzione di una personalità, gli elementi di coesione gli sieno stati sottratti da corpi minori, ma più compatti, e quindi il movimento non siasi compiuto.

Lo stato in cui trovasi oggi la Contea avvalorerebbe

questo concetto, poichè gli antichi suoi funzionari, quelli che davano più specialmente carattere di delegazione reale a questa circoscrizione, o più non esistono, o le loro funzioni sono per modo ridotte da rendere la carica importante per ciò che fu, non per quello che oggi è. Inoltre l'assenza totale di funzionari governativi, ad eccezione di qualcuno per la parte finanziaria ed i poteri provinciali raccolti nei giudici di pace, carica di nomina regia, ma costituente una rappresentanza popolare perchè ormai un diritto per ogni proprietario d'una certa estensione di beni fondi, concorrerebbero a dimostrare che il movimento ebbe cominciamento, ma non fine.

Talune Contee si suddividono in distretti, ed in queste il distretto forma quasi una piccola Contea, allo stesso modo che nei Borghi, dove le sezioni formano per taluni uffici e nominatamente nelle elezioni e la polizia, un ente a parte che solo negli affari d'interesse generale si rannoda al centro.

I principali funzionari della Contea sono lo *Sceriffo*, i *Coroners*, il lord Luogotenente, i Giudici di pace, dei quali per una maggiore intelligenza gioverà ragionare partitamente.

---



## LO SCERIFFO.

---

La più antica carica della Contea, già in pieno vigore nei primi periodi dell'epoca sassone, è quella dello *Sceriffo* (*Shire-geresa*).

In origine non era forse che un amministratore civile all'immediazione dell'Earl Sassone, (1) (che fu poi il Conte Normanno); se non che dagli ultimi tempi di quel periodo l'ufficio dell'Earl o Eardelman, sia perchè più delle cose militari si occupasse, sia per altro motivo, si trova ridotto ad una semplice presidenza onorifica. (2)

Gli storici anglo-sassoni non contengono informazioni

(1) « . . . He was inferior to the Earl only when that was the title of the county's military governor, and is now the chief man in it as his successor. » (*How we are governed*, by ALBANY FONBLANQUE, *Jun., Esq.*).

(2) Al tempo dei Normanni l'Earl Sassone diviene un Conte titolare cui spettano talune riscossioni e diritti come onorificenza al grado, ma cessa quasi subito di avere rapporto con l'amministrazione della Contea; rimane il titolo che viene impartito dal principe con molta parsimonia quale distinzione di ordine superiore.

molto estese, e variano le opinioni circa alla natura dell'ufficio in quell'epoca. Stando ad una specie di tradizione mantenutasi fino ad oggi e ricordata da più autori, parebbe che lo *Sceriffo* in origine fosse di elezione popolare; può darsi ciò abbia avuto luogo quando eravi la ingerenza diretta dell'*Earl* nell'amministrazione, poichè non sarebbe contrario allo spirito dell'epoca che in aiuto del funzionario la cui autorità emanava dal principe, venisse dalla popolazione nominato o proposto quello col quale per gli affari avea rapporti diretti, e che in certo modo costituiva una garanzia presso le autorità superiori.

Le fonti scritte però datando da un periodo meno antico dimostrano lo *Sceriffo* un funzionario di delegazione diretta del principe che riuniva le estese attribuzioni le quali formavano della Contea quasi un governo completo; poichè comprendeva la parte amministrativa, la militare, la giudiziaria e quella concernente le imposte.

Non apparisce che i rivolgimenti avvenuti sul finire dell'epoca sassone abbiano mutato il carattere o modificata in qualche modo la natura delle sue funzioni.

Venuti i Normanni, l'ufficio di *Sceriffo* momentaneamente si suddivide, e si veggono dei Viceconti, (*Vice-comites, bailifs, bailli*) come funzionari territoriali aventi autorità finanziaria giuridica e di polizia, con l'obbligo di uniformarsi, almeno apparentemente, alla



dichiarazione già fatta dal conquistatore, di conservare le buone e tradizionali leggi di Eduardo il Confessore, di cui dicevasi legittimo erede. La carica di Viceconte risulta come porzione di quella di *Sceriffo* confidata ad un signore normanno, con una responsabilità più rigorosa, essendo stretto già a quella severa contabilità, le cui forme ed i nomi si conservano anche oggidì. Per un tratto di tempo pare siensi mantenute distinte, almeno in talune località, le funzioni del Gerefa Sassone e del Viceconte Normanno; in seguito si riunirono, e invece della nuova denominazione, come sarebbe stato più esatto, anche per le funzioni in parte mutate, prevalse l'antica, poichè il popolo avea continuato a chiamarlo con quella.

Il carattere quasi costante dell'ufficio di Viceconte o di *Sceriffo* essendo quello di un semplice delegato del sovrano, (1) le sue incombenze poteano essere attribuite

(1) « Più tardi col risveglio della vita comunale indipendente, non solamente il nome popolare di *Sheriffo* diventa usuale, ma si manifesta l'opinione che i suoi poteri non erano che una continuazione delle funzioni di *Shire-gerefa*, e che originariamente era stato un funzionario eletto dal popolo, opinione oggi ancora di frequente ricordata, quantunque dalle fonti autentiche non venga comprovata, ed anzi apparisca inesatta. Indubbiamente il *Vice-comes* era in ogni caso dopo la conquista normanna un governatore nominato e revocabile, il quale dovea essere annualmente confermato dallo Scacchiere anche quando il principe lo nominava a vita. » (GNEIST, *La Const. Comm. de l'Angleterre*, vol. II.)

a più persone, ed infatti fino dai primi tempi della dominazione normanna, molte delle prerogative vengono delegate ad altri funzionari. Di tal guisa col progredire degli anni, per la ragione della divisibilità dell'ufficio e per il destarsi dello spirito di libertà nelle popolazioni, la carica si presenta molto scaduta dall'antica sua importanza.

Con la Magna Charta perdette la giurisdizione penale; coll'accrescersi delle attribuzioni dei tribunali regi, e delle loro tornate nelle Contee, gli sfuggì la giurisdizione civile ordinaria; in seguito alla nomina dei lords Luogotenenti, cessarono i suoi poteri militari, e finalmente per lo sviluppo della istituzione dei Giudici di pace, gli vennero meno le molte sue competenze in materia amministrativa e di polizia.

Le attuali attribuzioni dello *Sceriffo* non possono di certo stare a confronto con le antiche; ad ogni modo gliene rimangono ancora d'importanti, per la maggior parte di natura giudiziaria, e malgrado la menomata potenza viene ufficialmente ritenuta ancora la prima carica della Contea con preminenza sopra le altre, eccetto nella Scozia, dove spetta al Luogotenente.

Lo *Sceriffo* viene sempre considerato il rappresentante sovrano nella Contea, perciò sorveglia ai diritti della Corona; riceve ed accompagna i giudici regi nelle tornate e provvede a tutto ciò che può essere loro necessario; è incaricato della esecuzione dei



decreti, sentenze, ordinanze e condanne capitali dei Tribunali; assiste in un posto d'onore alle sedute dei giudici regi; pubblica i decreti reali e le ordinanze parlamentari; col mezzo dei suoi agenti fa eseguire gli arresti per debiti; compila la lista dei giurati e li convoca; conserva il nome di guardiano della pace del Re, ed a questo titolo gli rimane la facoltà di convocare il *posse comitatus*, che consiste in una leva in massa dei cittadini, eccettuati i Pari, che hanno compiuto i quindici anni; presiede alle elezioni che si fanno nel periodo della sua durata in ufficio; ed altre facoltà gli spettano ancora, le quali non giova ricordare, o per la minore importanza, o per essere cadute in disuso.

Lo *Sceriffo* ha sotto la sua direzione parecchi funzionari; ha la facoltà di nominare uno o più *sottosceriffi* con mandato di surrogarlo; e parimenti elegge dei *bailifs* incaricati dell'esecuzione dei decreti e sentenze, che nominalmente gli spetta.

All'ufficio di *Sceriffo* è nominato un *commoner* (cioè non appartenente ai Pari) e proprietario nella Contea. Le formalità seguite nell'eleggere questo funzionario subirono diverse modificazioni. Negli ultimi anni del regno sassone la sua elezione sembra che fosse una prerogativa sovrana, non sottomessa ad alcun controllo. Sotto i Normanni, in forza di una Carta del re Giovanni, veniva annualmente confermato dagli ufficiali

dello Scacchiere. (1) Fuvvi anche un periodo (Atto 28, Ed. I, c. 8) nel quale l'elezione dello *Sceriffo* venne lasciata alle assemblee delle Contee; ma tale provvedimento dopo non molti anni fu revocato (Atto 9, Ed. II, st. 2°). In seguito di successive ordinanze la nomina poteva essere fatta dal Consiglio di Stato (*continual council*). Poi venne stabilito (14 Ed. III, stat. 1°, c. 7 — 23 Hen. VI, c. 8) che il lord Cancelliere, il lord Tesoriere, il Presidente del Consiglio di Stato ed i tre Presidenti delle Corti reali dovessero annualmente riunirsi il dì 6 novembre per procedere alle elezioni degli *Sceriffi*. Più tardi (24 Geo. II, 48) l'elezione fu trasportata al 12 dello stesso mese, cioè il giorno dopo la festa di S. Martino. Si fatto procedimento nella sua parte essenziale dura tuttavia. Presentemente la prima proposta è in certo modo devoluta ai giudici di pace riuniti in sessione trimestrale, i quali preparano una lista delle persone atte ad occupare tale ufficio. Fissata la lista, il Cancelliere dello Scacchiere, il lord Gran Cancelliere, tutti i Giudici dei tre tribunali regi ed un membro del Consiglio di Stato si riuniscono come nei vecchi regolamenti, (2) e sen-

(1) Vi erano però alcune eccezioni, così p. e: A Durham fino all'anno 1836, in cui fu abolita la Contea Palatina, le funzioni di *Sceriffo* appartenevano al Vescovo. Nel Westmoreland tale ufficio spettava alla famiglia dei Thanet I e si mantenne fino alla sua estinzione nel 1850.

(2) Gli alti funzionari così riuniti sono tenuti a prestare giuramento secondo un'antica formula in lingua francese nella quale



tite le domande di esenzione propongono per ogni Contea tre nomi come candidati per l'anno prossimo. Tali proposte sono inviate al sovrano il quale con uno spillo fa sulla pergamena un punto di contro al nome di quello che egli desidera venga eletto; la consuetudine però ormai invalsa è che la puntura dello spillo sia fatta al primo in lista.

Più volte fu discusso se potevansi omettere tali pratiche e deferire addirittura la nomina degli *Sceriffi* al Segretario di Stato per gli affari interni, scegliendoli dalle liste compilate dai Giudici di pace; se non che interpellati i giudici regi, emisero unanimemente un parere contrario: solo fu ammesso possa aver luogo la nomina d'ufficio durante l'anno, se morisse il titolare. Tale questione non è di poco momento, come potrebbe forse apparire, imperciocchè essendo l'ufficio di *Sceriffo* una carica obbligatoria e molto onerosa, non verrebbe accettata qualora si potessero fare delle eccezioni intorno alla legalità della nomina.

La durata in ufficio dello *Sceriffo* è di un anno: in caso di rifiuto ad assumere l'impiego la persona designata è passibile di un'ammenda.

è detto « che non eleggeranno nessuno nè per favore, parzialità od altri motivi non confessabili. » Queste espressioni portano a concludere come un tempo la carica doveva essere proficua e sia diventata una passività per l'eletto soltanto in periodi a noi più prossimi.

Molti lamenti furono indirizzati al Parlamento (1) per gli aggravi soverchi che pesavano su questa carica, ed un qualche risultato fu ottenuto con la legge di Guglielmo IV (Att. III e IV, c. 99), la quale riduce le spese della presa di possesso, diminuisce le costose patenti che per antiche consuetudini si rilasciavano al nominato, toglie alcune spese di rappresentanza e sopprime altre inutilità che intralciavano gli affari. Una nuova legge della regina Vittoria (Atto XXI e XXII, c. 48 e 49) semplificò l'antica formula di giuramento, il quale, prescritto come è attualmente, divenne possibile an-

(1) Nei resoconti del Parlamento si rilevano quali fossero questi lamenti di cui i principali sono: Ritenersi inutile la formalità della proposta degli *Sceriffi* allo Scacchiere, la quale porta seco dei pagamenti di onerosi diritti e quindi un aumento di spese per lo *Sceriffo*. Trovarsi giusto di esonerarlo dall'obbligo di provvedere del proprio al bisognevole dei giudici regi in tornata nella sua Contea, come pure di doverli ricevere con una cavalcata dispendiosa, e di mantenere da venti a quaranta servitori in livrea cui dovrebbero essere sostituiti dei constabili; semplificare la intralciata e dispendiosa resa dei conti; togliere le cauzioni, le costose patenti; sopprimere gl'inutili procedimenti annuali per imposte arretrate e di impossibile riscossione; togliere i diritti di mancie, l'obbligo dei banchetti ed altri aggravi che portano in alcune Contee le spese onorifiche dello *Sceriffo* a 50,000 lire it. (*Somersetshire ec.*) ed in alcuni casi a somme anche superiori.

Le modificazioni apportate dalle nuove leggi, sebbene abbiano soppressi molti dei carichi che formano argomento alle indicate lagnanze, altri ne lasciarono i quali, per grande che sia l'ossequio degli Inglesi verso le antiche usanze, non possono tardare ad essere tolti, costituendo essi all'epoca nostra un vero anacronismo.



che ai non appartenenti alla chiesa ufficiale, e quindi aumentando il numero degli eleggibili diminuisce l'aggravio.

L'ufficio di *Sceriffo* è gratuito, e malgrado le fatte diminuzioni continua ad essere assai dispendioso. Gli competono è vero taluni diritti i quali e per essere in molte località ridotti a poca cosa, e perchè lo vuole da gran tempo la consuetudine, sono generalmente lasciati al personale subalterno; per cui viene a buon diritto considerato un oneroso servizio, quasi una imposta onorifica dovuta dai grossi proprietari della provincia, che a turno ne assumono le funzioni.

---

## I CORONERS.

Gli scrittori inglesi non si trovano bene d'accordo sulla origine del *Coroner*. (1) Havvi chi stima sia funzione antica quanto quella dello *Sceriffo*, altri per contro, e pare l'opinione più accertata, ritengono sia stata istituita per aiuto dello *Sceriffo*, e quindi risulterebbe evidentemente posteriore a questo.

Si crede di riscontrare le prime tracce delle funzioni dei *Coroners* nei *Capitula placitorum Coronae* dell'anno 1194, nei quali sono indicati dei funzionari scelti, a quanto sembra, per ogni centuria, con l'incarico di assistere lo *Sceriffo*. Secondo il parere di taluni, essi aveano allora anche delle attribuzioni in materia di polizia. Negli anni susseguenti notasi nei processi criminali l'esistenza di un *Coronarius domini Regis*.

(1) « Non è ben chiaro come avesse principio questa carica. Secondo un'opinione gratuita del *Mirror*, vol. I, § 3, sarebbe antica come quella dello *Sceriffo*, ma l'indicazione indeterminata di Coke, *Inst.*, II, 31; IV, 271, che emana dal diritto comune, significa che il modo legale con cui nacque non è conosciuto positivamente. (*GNEIST, Const. Comm. de l'Angl.*, vol. II.)



La funzione di *Coroner* esisteva certamente al tempo della Magna Carta, anzi avea assunto il carattere finanziario di cui era improntata tutta l'amministrazione normanna; ed infatti apparisce che il *Coronarius* fosse colui il quale fra le altre sue competenze avea quella d'amministrare i beni confiscati per delitti di fellonia, che in quel periodo irrequieto, sembra non fosser pochi. Tale competenza portò un po' per volta la necessità di fare delle visite periodiche nella Contea le quali, per il fatto delle attribuzioni politiche del funzionario, si poteano paragonare alle tornate dello *Sceriffo*, quindi s'ingenerò una prima facoltà di giudicare di casi urgenti in assenza dello *Sceriffo* stesso, facoltà che sempre più si andò confermando, segnatamente fra l'una e l'altra sessione dei Tribunali; di tal guisa le inquisizioni in caso di morte violenta o di naufragi divennero le principali attribuzioni dei *Coroners*.

Tali funzionari creati per assistere lo *Sceriffo* e scelti fra i proprietari locali, erano proposti dalle assemblee della Contea all'autorità sovrana che li confermava. Varie fasi a seconda dei tempi subì questo modo di elezione fino a che, l'elemento locale sopravanzando l'autorità regia, la semplice proposta si mutò in nomina vera e reale. Per questo fatto le funzioni del *Coroner* dapprima molto estese, furono, per effetto della lotta fra i due elementi, assai limitate, e forse sarebbero state soppresse, se le assemblee locali non avessero voluto

gelosamente conservarle perchè un diritto popolare, e la sola elezione direttamente fatta dall'assemblea dei *liberi proprietari* delle Contee. (1)

In questa lotta nella quale si menomava dall'uno l'autorità, e dall'altra si volea conservarla, i *Coroners* perdettero le attribuzioni amministrative che erano loro devolute dall'organamento normanno e rimasero semplicemente con le giudiziarie negli accennati casi di morte violenta o di naufragi: le leggi inglesi tuttavia continuano a chiamarli conservatori dei diritti fiscali della Corona.

Il *coroner* è quello che si reca sul luogo dove una morte procurata od accidentale è avvenuta, od ebbero luogo gravi atti di violenza, assume i testimoni, li fa giurare, presiede la redazione dei processi verbali, convoca il grande Giury (2) e procede mediante un

(1) Anche nella elezione del *Coroner*, come nelle altre materie amministrative inglesi, la regola è sempre circondata da molte eccezioni; così in molti casi il modo di elezione ordinario era diverso in forza di concessioni o di consuetudini, molte delle quali furono abrogate da Guglielmo IV e dalla regina Vittoria, ma altre tuttavia rimangono. Così il capitano della Torre di Londra nomina i *Coroners* per la franchigia della Torre, il Municipio di Londra per la *city*, il Decano e il capitolo quello per la città e la circoscrizione libera di Westminster, ec. ec.

(2) È noto come in Inghilterra vi sieno due sorta di Giury; quello come esiste presso di noi, che viene denominato piccolo Giury, e l'altro detto grande Giury, o Giury di accusa, il quale, come suona la parola, ha il compito di deliberare se vi



*warrant* all'arresto della persona alla quale il verdetto dei giurati, per avventura, indicasse doversi imputare il fatto.

I *Coroners* in passato doveano esser proprietari di beni fondi, oggi non è più assolutamente richiesta tale condizione. La carica è a vita e per esser di natura popolare non cessa, come le altre cariche in Inghilterra, quando avviene mutazione di sovrano.

In origine le funzioni di *Coroner* erano gratuite come tutte quelle dell'amministrazione locale (Atto III, Ed. I, c. 40), se non che cominciarono a stabilirsi dei diritti (Stat. III, Enr. VII, c. 4) per ogni ispezione di cadavere, per indennità di trasferta, ecc. (art. XII, Geo. II, c. 25 29), la qual cosa fu cagione che un po' per volta s'ingenerassero dei disordini che alla lor volta diedero motivo ad estese riforme per regolare le attribuzioni e le competenze di questo funzionario.

Attualmente in ogni Contea trovasi un numero di

sieno motivi sufficienti da porre in stato di accusa un cittadino. Di tal guisa l'Inghilterra va esente da due gravissimi inconvenienti che hanno luogo sul continente, cioè l'arbitrarietà dell'accusa e la prolungata detenzione preventiva in attesa del giudizio. Il grande Giury si raduna entro le ventiquattro ore dal fatto che dà motivo alla sua adunanza ed è composto delle persone della località dove è avvenuto; il numero dei giurati varia da 12 a ventitrè. La lista è al pari di quella del piccolo Giuri formata per cura dello *Sceriffo*. « Nella lista del grande Giury (scrive il Franqueville) sono comprese quasi esclusivamente le persone inscritte nella *special Yury list* e i Giudici di pace. »

*Coroners* che varia da quattro a sette. Il diritto popolare di elezione venne mantenuto, ma ne fu variata la forma. Ogni Contea (Atto VII e VIII, Vict., c. 92) può essere divisa dalle sessioni trimestrali dei Giudici di pace, in due o più sezioni o distretti, creandoli di nuovo, o modificando i già esistenti. La procedura stabilita per ottenere la sanzione di tali suddivisioni si compie col mezzo di una istanza che i Giudici di pace dirigono al sovrano affinchè decreti le proposte circoscrizioni, le quali vengono accordate con la formula: udito l'avviso del Consiglio della Corona.

I Giudici di pace, in conformità dell'ottenuto decreto, attribuiscono ai *Coroners* una data circoscrizione, ed all'oggetto di passare dal sistema usato in antico, col quale l'assemblea di tutta la Contea eleggeva i *Coroners*, a quello delle leggi attuali, fu prescritto che gli abitanti del distretto dove tal carica resta vacante si radunino per la elezione del nuovo *Coroner*, la quale di tal maniera ha luogo col mezzo di sole adunanze distrettuali, e non più della Contea. Sebbene eletto dai cittadini di un solo distretto la sua autorità s'intende possa estendersi a tutta la Contea; nel fatto però si limita alla trattazione di affari della circoscrizione, meno che casi d'urgenza, di malattia od altri motivi non obblighino a surrogare un collega. La tendenza delle nuove leggi (Stat. XXIII, XXIV, Vict., c. 116) è di dare sempre più al *Coroner* una circoscrizione fissa.



La competenza locale è stata pure modificata (Atto VI, VII, Vict., c. 12). In passato uno dei *Coroners* doveva portarsi sul luogo e riunire il suo tribunale dove era avvenuto il fatto; presentemente il diritto di riunire il Tribunale spetta a quello cui fu affidato il distretto nel quale si trovò il cadavere, anche se la morte fosse altrove avvenuta. La stessa legge aumentò i poteri di questa carica per la convocazione dei giurati, per punire d'una multa i mancanti, per infliggere altre penalità in caso non venissero curate le disposizioni del Tribunale, o per procedere a termine di legge contro i testimoni che si rifiutassero di deporre. Venne altresì permessa la sostituzione, che la legge comune non ammetteva, stabilendo che in caso di malattia, di assenza, o per qualche altro grave motivo il *Coroner* ottenuta l'approvazione del lord Cancelliere, possa nominare una persona che lo surrogi mediante un mandato revocabile. Parimenti furono regolate le indennità e i diritti per le ispezioni e le trasferte (Atto I, Vict., c. 68) le quali devono essere pagate dal distretto.

Il *Coroner* col suo ufficio viene a completare il sistema giudiziario locale, che si fonda sui *Coroners* e sui Giudici di pace. Sebbene le attribuzioni dei primi sieno state anche dalle nuove leggi limitate alla parte giudiziaria, costituiscono tuttavia un ufficio locale e per la natura degli ordinamenti inglesi, che non disgiunsero la parte amministrativa dalla giudiziaria nel

sistema comunale, e più ancora per il secolare modo di elezione sancito dai nuovi regolamenti.

Il diritto popolare di eleggere i *Coroners* dà letteralmente a questo funzionario il carattere di rappresentante la società per constatare il delitto e raccoglierne i dati, senza però assumere il poco invidiato diritto d'accusa, di cui ampiamente godono i regi procuratori del continente.



## IL LORD LUOGOTENENTE

## E LA MILIZIA CITTADINA

L'ufficio di Luogotenente, posto a confronto con quello di *Sceriffo* e di *Coroner*, è relativamente moderno, poichè le sue funzioni sorsero definitivamente soltanto nel periodo dei Tudors, togliendo allo *Sceriffo* il comando delle milizie che dapprima gli spettava.

Per meglio conoscere la natura e l'origine di tale ufficio è mestieri premettere alcuni cenni intorno le milizie cittadine d'Inghilterra, che furono il modello cui s'informarono, sebbene con diversi principî, le guardie nazionali di altri popoli, e segnatamente quella di Francia del 1789.

Intorno alle milizie dell'epoca anglo-sassone si conoscono appena alcuni punti fondamentali, essendo oltremodo laconici su tale proposito i cronisti di quel tempo. Nondimeno dalla storia dei periodi posteriori si dovrebbe arguire che le loro ordinanze militari, sebbene non abbiano sempre fatto buona prova, erano profondamente radicate nello spirito della popolazione, poichè, malgrado le molte modificazioni e riforme, conservarono

fino ad oggi taluni dei caratteri di quell'epoca. Agli ordinamenti sassoni dovettero pure uniformarsi anche le istituzioni militari normanne, quantunque per motivi di sicurezza dovessero preferire i sistemi da loro importati nell'isola.

I primi ordinamenti anglo-sassoni non differiscono da quelli delle razze germaniche di allora, in cui la base delle costituzioni civili erano le ordinanze militari. I punti caratteristici della loro milizia si possono ridurre a tre: 1° all'obbligo di ogni uomo libero di essere soldato e di prestare un servizio personale; 2° di armarsi a proprie spese dietro certe norme dagli Statuti prescritte; 3° di provvedersi degli alimenti necessari durante il servizio attivo.

Le divisioni e i gradi gerarchici della milizia erano quelli delle legioni romane, cioè l'*Earl*, che corrispondeva al capo legione, le centurie e le decurie, le quali costituivano non solo suddivisioni militari, ma anche, come si è veduto, circoscrizioni territoriali.

Una delle principali diversità fra l'ordinamento della milizia sassone ed il normanno, venuto poi, è che innanzi tutto il servizio militare non costituiva una servitù della proprietà fondiaria come nel regime feudale, quantunque, a motivo dei carichi cui andava soggetto, dovesse necessariamente aversi riguardo alle rendite dell'individuo.

Infatti ben presto le centurie non poterono fornire



che dei contingenti incompleti, e contro all'impossibilità materiale dell'individuo essendo vano lottare, fu necessario stabilire delle norme speciali, e si argomenta venisse fissato che il servizio militare fuori della località fosse obbligatorio per coloro che possedevano 450 iugeri (5 *hidae*) di terreno.

Non rilevasi che sieno stati fissati mai dei principi giuridici intorno tale materia, ma sembra che le autorità delle Contee e delle centurie facessero la repartizione del servizio secondo norme locali le quali in generale si riducevano all'accennata misura. Non è già che i proprietari minori fossero esenti dal servizio militare, ma attesa la scarsità di mezzi, erano tenuti a funzionare sul luogo e costituivano una specie di riserva.

Quando un proprietario obbligato al servizio militare vi si rifiutava, era colpito da una multa di 120 scellini, e gli veniva confiscata la proprietà; coloro poi che non possedevano terre, e le cui rendite costituivansi di altri proventi, erano multati di 60 scellini; un piccolo proprietario, di 30.

Tale milizia tuttavia non riusciva sufficiente alle continue guerre che resero memorabile il periodo della eptarchia; quindi a poco per volta in aggiunta alle persone che direttamente dipendevano da Re (*Thaini regis*) venivano assoldati dei mercenari, anche appartenenti ad altri paesi, il di cui numero ed importanza non è

facile stabilire, perchè determinati dagli avvenimenti e soprattutto dalle condizioni finanziarie del Principe. Vi erano quindi due sorta di milizia, una armata e pagata dal Re, che esercitava la professione dell'armi; l'altra composta delle persone facoltose, specialmente proprietari di fondi, quindi provveduti del proprio per l'armamento ed il vitto. Con le ripartizioni dei terreni conquistati sulla razza autoctona (*Folkland*), si accrebbero i proprietari di beni fondi, e quindi il numero di questa seconda categoria di milizia.

Taluni di essi aveano dei famigliari loro dipendenti e li conducevano a guerreggiare, appunto come avvenne più tardi col sistema feudale non ancora conosciuto nell'isola. In questi casi pare che seguissero col principe degli accordi particolari i quali od avevano carattere di stabilità, ovvero erano occasionali secondo i bisogni.

Si arguisce che tale stato di cose riuscisse a lungo andare poco efficace tanto per la decadenza delle antiche ordinanze, quanto perchè alle non splendide condizioni finanziarie del Re tornava spesso di soverchio peso il mantenere dei mercenari. Da ciò molte modificazioni e riordinamenti avvenuti segnatamente al tempo del re Alfredo. Il principale fra questi pare sia stato di dare la qualità di *Thani* e di obbligare al giuramento tutti coloro che possedevano 150 iugeri di terreno (5 *hidae*). Da ciò risultò una più esatta circoscri-



zione territoriale che appunto si attribuisce a quel regno, e quindi la milizia cittadina si compose per la massima parte di *Thani*. Codesta classe per l'avvenuto mutamento abbracciava tutti coloro che erano obbligati al servizio particolare del Re per accordi e patti speciali, e i proprietari al disopra di almeno 150 iugeri di terra. In seguito immedesimandosi sempre più l'obbligo del servizio al quantitativo della proprietà fondiaria, fu ammesso il principio che le centurie dovessero dare un uomo per ogni 150 iugeri.

Nel periodo anglo-sassone si scorgono pertanto i punti caratteristici che malgrado le conquiste e i rivolgimenti prevalsero sempre nella milizia inglese vale a dire: 1° l'obbligo ad ogni cittadino di prestare servizio; 2° che tale servizio sia regolato alla stregua degli averi; 3° la circoscrizione militare fatta sulla base della Contea.

L'organamento militare stabilito dal re Alfredo, per mancanza di pressanti bisogni e per conseguente negligenza, non fu mai riordinato dai suoi successori, come sarebbe stato giovevole col progredire dei tempi: così avvenne che i proprietari fondiari andarono mano mano perdendo il desiderio e l'esercizio dell'armi, tantochè il servizio era compiuto in buona parte dalle truppe assoldate. Gli anglo-sassoni per questi motivi perdettero sul campo di Hasting la supremazia nella terra che aveano conquistata sulla razza autoctona.

Il loro periodo era terminato per dar luogo agli ordinamenti normanni.

Guglielmo di Normandia essendo diventato re d'Inghilterra, scompaiono momentaneamente le ordinanze sassoni e vi si sostituiscono le normanne che in quel primo periodo assumono il carattere di disposizioni rivolte a coordinare una occupazione militare permanente. Mediante la costituzione del sistema feudale, la proprietà fondiaria del regno fu divisa in 60,215 feudi di cavaliere, ognuno dei quali doveva fornire un uomo a cavallo armato di tutto punto per quarantun giorni. Speciali statuti stabilivano regole fisse e una disciplina rigorosa, in confronto di ciò che anteriormente aveva esistito. I comandi parziali spettavano ai grandi vassalli, ed a tutti soprastava il Re.

Dopo qualche generazione la razza conquistatrice essendosi assicurata del paese, e l'organamento feudale riuscendo poco adatto e di soverchio peso per le spedizioni lontane, si rallentò poco a poco il rigore prima stabilito; a ciò concorse la posizione insulare del paese, il nessun pericolo di esterne invasioni e la relativa tranquillità di cui godeva; d'altronde più del bisogno di armati facendosi sentire quello del danaro, cominciò ad introdursi sotto Enrico II (1154-1189) la pratica di commutare il servizio feudale in una tassa (*scutagium*), il qual uso si andò ben presto generalizzando fra coloro segnatamente che non aveano grandi



mezzi per sopportare le spese del servizio militare ed erano intesi più all'agricoltura che alla guerra.

Dapprima l'ammontare della tassa di esenzione veniva fissato arbitrariamente dal Principe da una a tre libbre d'argento e da una a tre lire sterline, sul criterio dell'importanza della guerra, o sulla stregua delle necessità dell'erario. In seguito i vassalli si unirono perchè, cessato l'arbitrio, si stabilissero delle norme fisse, mediante un Parlamento; la qual cosa non venne favorevolmente risolta che dopo parecchio tempo e propriamente durante il periodo degli Eduardi.

Il servizio militare era fatto allora per la massima parte dai grandi baroni, i quali riunivano nelle loro residenze i piccoli vassalli, i figli cadetti di famiglie nobili ed altri che seguivano la carriera delle armi per naturale inclinazione, o per bisogno di una professione.

Questo stato di cose portò la potenza dei baroni al punto da dar ombra ai Re, e fu cagione che le discordie intestine aumentassero per modo da mettere in grave pericolo la sicurezza interna dello Stato. Da ciò sorse l'idea, durante il regno di Enrico II, di contrapporre al sistema normanno quello sassone più liberale e di ritornare alle milizie di contea composte di tutti gli uomini liberi, sistema non abrogato da nessuna legge, ma per la niuna considerazione in cui erano le fanterie in quell'epoca e soprattutto per naturale

sospetto dei conquistatori, éراسi lasciato cadere in dissuetudine.

L'*assize of arms* del 1181, che rimette in vigore con nuove norme l'antica legge, prescrive: (1) che ciascun proprietario di un feudo di cavaliere debba avere un'armatura di ferro, un morione, uno scudo ed una lancia e tante armature per altrettanti uomini quanti feudi possiede. Ogni possessore di fondi allodiali (*franc-tenancier*) che possieda una fortuna di 16 marchi od una rendita eguale, dovea provvedersi del medesimo armamento; se non possedesse che per 10 marchi, od una rendita corrispondente, bastava una corazza, un morione e una lancia. Tutti gli altri uomini liberi aveano l'obbligo di armarsi con una casacca imbottita, un morione e una lancia. Per ognuno eravi l'obbligo del giuramento di fedeltà al Re. Le armi non potevano essere vendute nè messe in pegno.

In seguito a queste distinzioni divenne necessario stabilire il grado di fortuna di ogni cittadino per fissargli l'armamento, e tali attribuzioni furono devolute ai centri comunali, che le esercitavano col mezzo di Commissioni composte di persone, le quali doveano possedere almeno sedici marchi di proprietà, o di rendita. Per raggiungere l'indicato scopo venivano compilati dei ruoli di cui prendevano cognizione gli ufficiali regi incaricati di far eseguire il giuramento.

(1) GNEIST, *op. cit.*



Reputasi che l'indirizzo dell'ordinanza conosciuta sotto il nome di *the assize of arms*, fosse quello di sopracaricare i feudatari di un doppio servizio, cioè come possessori di feudo e di fondi liberi; per il fatto però i grandi baroni non vi furono compresi, e la nuova legge apparisce abbia colpito soltanto quella parte di cavalieri che si esoneravano dal servizio militare mediante una tassa, ottenendo da loro e l'uno e l'altro.

La condotta delle milizie della Contea, che sotto gli anglo-sassoni spettava al *Shire gerefa*, fu dai Normanni data al Viceconte, e pare che a quell'epoca abbiano cominciato i primi constabili, la di cui origine si fa generalmente derivare dagli Statuti di Winchester emanati poi. (1) Il Constabile veniva in allora ad essere la persona cui facevano capo le milizie cittadine nei gruppi in cui si dividevano, secondo i diversi centri e la circoscrizione territoriale.

Il sistema feudale, come si scorge, non venne perciò a cessare, ma era il riordinamento che andava a

(1) « In ogni centuria vi sarà un capo constabile (*chief constable*) dai cui ordini dipenderanno le milizie delle *Hundred* che prestarono giuramento, ed al quale devono obbedienza per ciò che concerne il mantenimento della pace del Re. In ogni villaggio o città vi dovrà pure essere un constabile o due secondo il numero degli abitanti. » (*Citazione fatta dallo Gneist di un'antica ordinanza di Enrico III, che assicurasi esistere in vecchi scritti giuridici inglesi.*)

decadere, mentre l'altro, sebbene più antico delle milizie delle Contee, rappresentava l'istituzione nascente. Dalla combinazione di questi due elementi (1) ne vennero dei buoni risultati, i quali in progresso di tempo si manifestarono con le vittorie dell'epoca degli Eduardi e l'occupazione del suolo francese.

Le milizie delle Contee ebbero un notevole riorganizzazione da Eduardo I mediante gli Statuti di Winchester, la cui importanza fu accresciuta dall'essere stati approvati dal Parlamento di allora. Secondo tali Statuti (St. 13, Ed. I, c. 6) gli uomini liberi dai quindici ai sessant'anni sono dichiarati capaci al servizio delle armi. Si formarono cinque classi di militi sulla misura della rendita, cioè dalle quindici a meno di due libbre di argento, che in moneta attuale, senza tener conto della

(1) La coesistenza delle milizie feudali e delle contee permise agl'inglesi di unire le forze dei due sistemi e di avere con l'uno la cavalleria tanto stimata nelle guerre di quel tempo, e rialzare con l'altra le fanterie mediante uno svolgimento press'appoco analogo a quello che avea luogo sul continente dove la meravigliosa resistenza delle falangi svizzere contro i Duchi di Austria e di Borgogna cominciava ad inaugurare una nuova tattica militare, sviluppata alcuni secoli dopo dalle fanterie spagnuole.

In Inghilterra la forza delle fanterie leggiera cominciò a manifestarsi per la precisione che aveano acquistato i fanti nel lanciare le frecce rendendole micidiali agli stessi cavalieri, sebbene ricoperti di ferro. Gli arcieri inglesi erano diventati il terrore dei nemici, ed a loro infatti spetta buona parte di merito nelle celebri vittorie ottenute sui Francesi da Eduardo III e dal Principe Nero.



differenza di valore del danaro verrebbe ad essere dalle milledugento lire it. a meno di centoventi. Di più nelle prime due classi eranvi compresi coloro che aveano rendite di ricchezza mobile dalle mille dugento lire it. a millecentoventi.

I medesimi Statuti fissavano le funzioni dei constabili che si dividevano in grandi (*high*) e piccoli (*petty*); i di cui uffici per ciò che concerne la milizia erano le riunioni delle compagnie, le riviste e l'ispezione delle armi (*view of armour*) che dovea aver luogo due volte l'anno.

In tempo di pace il comando delle milizie spettava allo *Sceriffo*, ma quando s'avvicinava una guerra, il Re inviava delle persone sperimentate nelle armi con la qualità di commissari per mettere le milizie sul piede di guerra.

Tali commissari speciali si possono a buon diritto considerare come l'origine dei lords Luogotenenti, che leggi posteriori resero stabili in ogni contea.

Dapprima le milizie venivano usate anche per le guerre esterne; in seguito però, e principalmente per la opposizione del Parlamento, fu stabilito (St. II, Ed. III, c. 5, 7) che nessuno potesse essere forzato di uscire dalla sua contea, salvo nel caso di urgenza o di una invasione straniera.

Il desiderio dei Re di sempre più abbassare la potenza dei grandi feudatari, fece sì che poco curassero

i diritti che loro competevano per effetto delle leggi feudali, ma sempre maggiori cure rivolgessero alle milizie delle Contee. Così il servizio militare feudale andò sempre più decadendo e finì col tramutarsi definitivamente in una imposta annua: di tal maniera fu appianata la via all'abolizione delle servitù feudali che avvenne poi (XIII, XIV, Carl. II, c. 12).

Sotto il regno dei Tudors nuove leggi furono emanate per mantenere l'istruzione e la disciplina nelle milizie cittadine. In quel periodo si trovano delle ordinanze in opposizione agli editti anteriori, imperciocchè parecchie di queste compagnie erano adoperate per guerre esterne, la qual cosa si deve ascrivere primieramente alla servilità dei Parlamenti di quel tempo, e in secondo luogo al timore che opponendosi ad alcuni fatti parziali, non fosse il Principe forzato di richiamare in vigore il sistema feudale, il quale, se giovevole ai grandi, riusciva increscioso alle moltitudini.

Sotto Enrico VIII i Commissari straordinari che, come si disse, venivano nominati per mettere sul piede di guerra la milizia, divennero Luogotenenti del Re ed ebbero in molte parti del regno carattere di ufficiali permanenti, imperocchè le condizioni politiche di quel periodo rendevano necessario che vi fossero costantemente persone capaci di comandare e dirigere le compagnie.

I poteri di questi Luogotenenti vennero in seguito



sanzionati (IV, V Fil. e Mary, c. 2) quale ordinamento generale; ed ecco come le funzioni di soprintendente e regolatore della milizia, dapprima esercitate dall'*Earl* sassone, poi dallo *Sceriffo*, quindi dal Viceconte, in seguito da Commissari regi, si fissarono sul lord Luogotenente, al quale ufficio un po' per volta e col mutarsi delle condizioni del regno, venne nominato uno dei maggiori proprietari della Contea, seguendo il concetto cui si informavano tutte le leggi sulla milizia, segnatamente sotto i normanni, di dare i gradi militari sulla misura degli averi.

La milizia cittadina ebbe altri ordinamenti sotto il regno di Fil. e Mary (1553-1558), e furono fissate delle nuove classi, sempre in ragione della ricchezza fondiaria o mobiliare dei cittadini. Tale ordinamento si mantenne efficace fino a che fuvvi qualche prossimo o lontano timore di esterne invasioni. In seguito però, lo sviluppo preso dalle forze navali del regno avendo tolto codesto pericolo, si ingenerò a poco per volta il convincimento che per la posizione insulare del paese non era necessario un organamento militare permanente; così molte delle ordinanze del periodo anteriore furono abolite da Giacomo I (atto, c. 25). Ebbevi pertanto una grande decadenza delle istituzioni militari (1) e quando sopravvennero le lotte intestine

(1) La città di Londra conservò sempre però le sue truppe speciali (*the artillery company*,) le quali facevano parte di una

fra Carlo I e il suo popolo (1625-1649) la decadenza della milizia era al suo colmo.

Era riservato a Cromwell l'onore di formare con gli elementi delle medesime milizie cittadine un esercito che fu in quel periodo il più temuto di Europa. (1) La esistenza però di truppe permanenti sotto gli ordini immediati di un capo militare che era despota anche nelle cose civili, fece avvertiti i cittadini come male si potesse conciliare la libertà con i grossi eserciti stanziali, per cui, restaurato il trono degli Stuarts, fu considerato atto liberale disciogliere i reggimenti formati durante il governo della repubblica.

In surrogazione alla mancanza di forza pubblica fu ricostituita (XIII, Carl. II, c. 6, ec.) una nuova milizia, la quale essendo promossa da uno spirito di reazione del proprietario fondiario contro il militarismo e la prevalenza delle classi inferiori, assunse il carattere di un'alleanza fra governo e proprietari, la quale rimase il concetto fondamentale di tutti i successivi ordinamenti inglesi, fino al principiare di questo secolo.

associazione sorta per iniziativa privata all'oggetto di difendere il paese quando eravi pericolo d'invasioni, e la cui esistenza non contrastata poi, giovò al mantenimento delle libere istituzioni che gli Stuarts voleano sopprimere.

(1) I soldati di Cromwell, che occupavano i loro ozii leggendo la Bibbia aveano, l'abitudine d'inginocchiarsi e ringraziare Iddio ogni qualvolta scorgevano il nemico, e la loro intrepidezza era tale che le bande spagnuole nelle Fiandre taluna volta si ammutinarono per non combatterli.



Durante lo stesso regno di Carlo II venne decisa la controversia sorta con Carlo I, a chi spettasse di diritto il comando delle milizie e delle forze nazionali, che con atto di Parlamento fu risolta in favore del Principe. (1)

Secondo il nuovo ordinamento il diritto di nomina dei sotto-luogotenenti e degli ufficiali della milizia spettava al lord Luogotenente, con l'obbligo di sottoporla all'approvazione sovrana. Coloro che aveano una proprietà fondiaria corrispondente ad una somma non minore di dodicimila lire it., ovvero centoventimila di proprietà mobile, erano obbligati al servizio di cavalleria. Quelli che possedevano non meno di mille dugento lire it. di rendita, prestavano servizio di

(1) » .... Henry VIII and after him Queen Elizabeth began the practice of sending *lord lieutenants* in to the counties whit authority to array and command a part of population for the defence of the country.

» From this institution arose the well-known pretension of Charles I to the command of the militia a pretension which however countenanced by the practice of his immediate predecessors had no authority in law. At the accession of Charles II houwer the question was decided by Parliament en favour of the Crown; and a statute was passed enacting that the command of the militia as well as of all other forces raised or to be raised, in the kingdom should reside in the King Charles was extremely yealous of this part of his prerogative, and on one occasion when a militia bill was passed by the House of Commons, he said, he would not let the militia out of his hands, no, not for one hour. » (*An essay on the History of The English government and constitution etc.*, by JOHN EARL RUSSEL, pag. 189-190.)

fanteria; i piccoli proprietari e i benestanti pagavano per le armi ed altre spese. Il servizio personale non era obbligatorio, ma veniva eseguita la legge col mezzo di sostituti, la di cui accettazione spettava al capitano della compagnia. Il pubblico tesoro retribuiva gli ufficiali delle milizie durante il servizio attivo; le contee pagavano gli altri. Per le spese generali di approvvigionamenti, munizioni ecc., il governo fu autorizzato a porre una imposta, detta tassa di milizia. Il lord Luogotenente convocava le compagnie della sua Contea, le comandava in caso occorresse metterle sul piede di attività; presiedeva le riviste e ordinava le esercitazioni.

Salito sul trono Giacomo II, come è noto, uomo di piccola mente e di sentimenti ostili alle libere istituzioni del suo paese, volle mettere da parte la milizia cittadina, la quale in virtù del suo organamento avea una forza morale di grande rilievo, per assoldare in sua vece un esercito permanente. Dalle vicissitudini occorse in questo periodo sorsero e le ostilità e gli atti del Parlamento inglese contro le truppe stanziali, dichiarate un pericolo permanente per la Costituzione. (1)

(1) « .....Since that time an act passed every year, enabling the king to punish mutiny, desertion, and other military offences; the number of men to be maintained during the year being always inserted in the body of the act. Thus we are secured at least against of the renewal of an attempt similar



Restaurata la libertà con Guglielmo d' Orange, continua il medesimo ordinamento delle milizie cittadine e gli stessi poteri che dalle leggi anteriori erano stati conceduti ai Luogotenenti. Organizzata a quel modo non poteva essere di valido aiuto per scopi puramente militari, ma riusciva giovevolissima al mantenimento dell'ordine interno e come freno contro il dominio assoluto che in quell'epoca si era generalizzato ormai per tutta Europa.

Le riviste della milizia durarono per molti anni, quantunque verso la metà del diciottesimo secolo la si reputasse già una istituzione di soverchio costosa ed un impaccio al libero svolgimento dei commerci, e tale persuasione naturalmente ebbe per effetto che le sue discipline si rilassassero ed avvenisse di questa come delle antecedenti modificazioni. Così andarono le cose fino all'anno 1756 in cui la milizia fu nuovamente riorganizzata da Giorgio II; ed i suoi successori continuarono con minuziose prescrizioni a stabilirne le norme, le quali se variano nelle modalità, non alterano i principî e il concetto fondamentale col quale era stata organizzata da Carlo II in poi.

Durante le guerre con la Francia, sulla fine dello scorso secolo, prossimo essendo il pericolo di una

to that made by Charles and James to keep up a military force in defiance of the authority of Parliament and by means proceeding from other sources. » (JON EARL RUSSEL, *op. cit.*)

invasione straniera, la milizia cittadina ebbe un nuovo periodo di attività; chè in quel tempo si cominciò ad armare una milizia supplementare, la quale in seguito si tramutò in un corpo di volontari. Le disposizioni di legge (XXXIV, Geo. III, c. 31) danno al volontario il soldo delle truppe di linea durante il servizio attivo, e l'esonero dagli obblighi della milizia ordinaria.

Gli ufficiali aveano diritto ad una pensione di ritiro, e i vecchi ed inabili sotto-ufficiali all'entrata in un ospizio di invalidi. In attività di servizio il volontario stava soggetto alla disciplina militare ed occorrendo ad un Consiglio di guerra formato degli ufficiali del corpo. Tanto per la milizia supplementare che per i volontari i brevetti erano rilasciati dal lord Luogotenente. Nell'indicato periodo delle guerre del primo Impero molti corpi di volontari furono organizzati a spese dei grandi proprietari.

Queste truppe resero degli importanti servigi, come lo dimostrano le storie di quel tempo.

Finalmente un'altra riorganizzazione ebbe luogo nel 1852 per la quale la milizia venne divisa in due parti, cioè in regolare e supplementare. Il governo fissa il contingente di ogni Contea che si compone mediante arruolamenti volontari, o sorteggio quando i primi non sieno sufficienti. Il limite dell'età per essere atto al servizio è di trentacinque anni. Il comandante della milizia è il Luogotenente. In tempo di guerra la mi-



lizia attiva può essere impiegata secondo i bisogni; in tempo di pace è soltanto obbligata ad un servizio fuori della propria Contea, che non oltrepassi i ventun giorni. Le spese restano presso a poco divise come per lo addietro.

L'attività militare potè in Inghilterra seguire le fasi notate sulla stregua dei bisogni, per essere la principale difesa del regno affidata alla marineria. L'istituzione della milizia deve essere considerata principalmente come mezzo di interna tranquillità. Il suo organismo forma parte integrale del sistema municipale inglese, i cui punti cardinali sono: le Assemblee dei contribuenti; la milizia cittadina, e i Giudici di pace.

Si è veduto come le funzioni di lord Luogotenente sieno sorte togliendo allo *Sceriffo* l'attribuzione che gli spettava di comandante della milizia, per darla a persone istruite nell'armi, e come quest'ufficio non fisso dapprima, lo divenne poi, ed in progresso di tempo ne fosse incaricato un proprietario della contea.

La nomina del lord Luogotenente spetta al Principe; secondo certe norme consuetudinarie, il suo ufficio è a vita e gratuito.

La maggiore importanza del lord Luogotenente nel presente periodo deriva dall'essere anche il primo giudice di pace della contea (*custos rotulorum*).

Come capo militare gli spetta la nomina dei sotto-luogotenenti (*deputy lieutenants*) che sono commissari

amministrativi della milizia; entro le norme prescritte dalle leggi, nomina pure gli ufficiali della milizia, per i quali la Corona ha il diritto di *veto*, purchè sia fatto entro un termine prescritto.

Come primo giudice di pace ha la sorveglianza e la custodia degli archivi della Contea; nomina il cancelliere di pace (*clerk of the peace*) ed ha tutte le attribuzioni in materia giudiziaria, di polizia e di amministrazione che ai magistrati di pace competono; per il che, malgrado che lo *Sceriffo* sia dichiarato in Inghilterra il primo funzionario della Contea, il lord Luogotenente è quello che in fatto ha i maggiori poteri.

---



## I GIUDICI DI PACE.

---

La sovrapposizione delle diverse razze sul suolo inglese diede origine a lotte intestine, a lunghi odii, che male s'acquetavano sotto l'impero delle leggi, e parecchi secoli trascorsero prima che di questi diversi elementi un assieme omogeneo si fosse formato. Da ciò avvenne che uno dei principali bisogni delle popolazioni ed una delle maggiori preoccupazioni dei Principi fosse il mantenimento della pace. Cominciando dalle prime leggi conosciute e scendendo ad un periodo non molto lontano dal nostro, trovasi una congerie di atti e di statuti diretti ad ottenere la tranquillità pubblica, o la pace del re, come in antico veniva chiamata.

Al tempo della monarchia sassone il conservatore della pace era lo Sceriffo, titolo che mantiene tuttavvia. Egli col mezzo dei Preposti, col sistema delle cauzioni e delle responsabilità comunali, studiavasi di mantenere la sicurezza pubblica. Vuolsi che fino da quel periodo gli Sceriffi venissero coadiuvati dal Consiglio dei più facoltosi e più stimati abitanti della

Contea, i quali per avere nello stesso tempo obblighi e gradi elevati nella milizia, poteano porgergli un efficace concorso. Nessuna ordinanza di quel tempo avvalora simile induzione; ad ogni modo seguendo il sistema delle leggi anglo-sassoni, le quali di solito non fanno che legalizzare ciò che la consuetudine ha sanzionato da molto tempo, egli è assai probabile che le leggi, le quali vennero poi e stabilivano degli assistenti allo Sceriffo, non abbiano fatto che fissare e generalizzare un fatto esistente e di cui molte Contee già si giovavano.

I Giudici di pace pertanto avrebbero la medesima origine dei *Coroners*, rimanendo con essi confusi nei primi periodi, poichè gli uni e gli altri erano nominati fra i maggiorenti della Contea per assistenza allo Sceriffo.

Le più antiche tracce quindi della creazione dei Giudici di pace come istituzione legale, si potrebbero al pari di quella dei *Coroners* riscontrare sotto il regno di Riccardo I (1194) nell'ordinanza in cui dava facoltà si eleggessero in ogni Contea per assistere allo Sceriffo tre militi ed un membro del Clero, come *custodes placitorum Coronae*. (1)

Dalle comuni origini dei Giudici di Pace e del *Coroner*, eletto per voto popolare, si verrebbe a conclu-

(1) « In quolibet comitatu eligantur tres milites et unus » clericus, custodes placitorum Coronae. »



dere per i primi che la elezione loro dovesse un tempo egualmente appartenere ai contribuenti della Contea; e che il sistema poscia adottato di farne dei funzionari di nomina regia, sia stato un diritto arrogatosi dalla Corona, e dalle popolazioni tacitamente acconsentito per le non ancor bene definite competenze fra i diritti del Principe e quelli del popolo. Quantunque lo Gneist, il quale in tale materia profondamente ragiona, asserisca che dopo la conquista non hanno mai esistito funzionarii nominati dal popolo aventi l'autorità di Giudici di pace, (1) la natura stessa delle attribuzioni, il

(1) Il citato autore così si esprime: « È lo stesso caso dei » dati tradizionali nella nomina dello Sceriffo. Nel periodo di » prosperità dello Scacchiere normanno e dei Preposti ter- » ritoriali, accadeva di sovente che il primo, mediante il pa- » gamento di grosse somme, autorizzasse gli abitanti di una » Contea o di una Centuria a fare la presentazione di un Pre- » posto reale. Questi ed altri simili casi isolati vengono adottati » come prove di un diritto di elezione popolare. Quando veg- » gonsi citati dopo Riccardo I dei *Custodes* eletti, bisogna » ascriverli a tentativi dello stesso genere, e particolarmente » ai *Coroners*. Dopo gli Statuti di Winchester si possono » altresì trovare dei *Constables of hundreds* come funzionari » di pace eletti. Ma non hanno mai esistito in Inghilterra, dalla » conquista in poi, *dei funzionari eletti dal popolo ed aventi la » posizione autorevole dei Giudici di pace.*

» Dei *dicesi* di questa natura, che Coke II, *Instr.* 457, 557 e » 559, ripete egualmente, datano dall'antica costituzione comu- » nale sassone e già totalmente trasformati prima della con- » quista. Per l'epoca normanna sono falsi, contrari alle sor- » genti, incompatibili con la posizione di quei funzionari e con » tutta l'organizzazione del governo normanno e lo sviluppo » della legislazione sui Giudici di pace. I *custodes pacis* eletti

modo come sorsero, e le persone che a tale ufficio venivano elette, portano alla persuasione che anche dopo la conquista vi furono dei Giudici di pace, almeno proposti

» in quest'epoca sono dei *Coroners*, e dei funzionari nominati  
 » per le riviste della milizia, dei constabili per l'amministrazione della polizia, od infine i risultati di tentativi anormali  
 » fatti in periodi di guerre civili e per un tempo brevissimo.  
 » Sono dei funzionari aventi facoltà di fare per i primi delle  
 » investigazioni dei *presentements* dinanzi ai tribunali e soprattutto  
 » con diritto di ammettere una cauzione obbligatoria, ma non sono dei *justices of record* reali, con attribuzioni di giudicare e in possesso dei numerosi e discrezionali  
 » poteri dei Giudici di pace. » (Vol. II, pag. 240.)

Concordasi pienamente con l'autorevole opinione emessa da questo scrittore per ciò che concerne ed i Preposti e gli Sceriffi, i quali come vennero ad essere il principale personaggio della Contea, prendendo il posto dell'*Earl* sassone, furono incontestabilmente una emanazione del Re. Essi erano incaricati appunto dell'amministrazione e rappresentanza regia nelle provincie, come fu sempre consuetudine di fare in tutti gli Stati nel medio evo e poi. Per quanto concerne i Giudici di pace inclinasi ad un differente parere, imperocchè apparisca chiaro che i notabili nominati in assistenza dello Sceriffo lo furono per rinforzare di un elemento locale e gradito l'autorità governativa. Senza citare i molti esempi che si hanno sott'occhio ed alcuni indicati pure dal citato autore, di casi ed editti in cui la nomina dei Guardiani della pace era di iniziativa popolare, potrà più che altro persuadere l'ordinanza di Eduardo II (1309), quella di cui maggiormente si giovano coloro che stimano sia sempre stata prerogativa reale la nomina dei Giudici di pace.

In essa dicesi: che certe persone *si credono autorizzate* di agire come Guardiani di pace, quantunque non siano stati eletti dal Re, ma da qualche altra autorità, della qual cosa il Re ne è altamente sorpreso, poichè la nomina di questi guardiani della pace a lui e non ad altri appartenga. Come si vede siffatta ordinanza ammette primieramente la nomina di Guardiani di pace avvenuta per opera di altre autorità, ed implici-



dalle Assemblee dei contribuenti. Malgrado pertanto l'opinione del citato autore, si inclinerebbe a ritenere più esatta quella espressa dal Blakstone, il quale ammette che nel periodo normanno vi sieno stati dei Giudici di pace nominati in tre diversi modi, cioè: per commissione della Corona, per concessioni sancite da Carte speciali a diverse località, ed infine per autorità ed atti del Parlamento.

Prima che avesse luogo la nomina stabile dei Guardiani della pace vi furono diversi tentativi per ottenere mediante l'accentramento un buon servizio di pubblica sicurezza. Tuttavia nè il sistema delle cauzioni preesistente ed aggravato poi dagli Statuti di Winchester (XIII, Ed. I), nè la revisione annuale delle liste comunali per il compimento dei doveri di polizia, nè altri provvedimenti di simil genere valsero a mantenere l'or-

tamente dimostra la buona fede degli eletti. Malgrado le confusioni gerarchiche del periodo medio-evale egli è certo che qualora dei cittadini si fossero arrogate funzioni pubbliche, il Principe, non si sarebbe limitato ad esprimere la sua sorpresa, ma con la giustizia sommaria di quei tempi, avrebbe proceduto altrimenti. Per il che sembra piuttosto che codesta ordinanza sia stata emessa per riaffermare appunto o far suo un diritto assai dubbio e contestato.

I molti scrittori che si trovano d'accordo negli esempi che adducono a prova di questa asserzione, il cattivo effetto che produceva nel pubblico segnatamente sotto gli *Stuarts*, ogni qualvolta questi funzionari erano colpiti da revoca, l'indipendenza e quasi il diritto di nomina che mano mano andarono riacquistando, sono altrettanti argomenti che confortano in questa opinione.

dine ; onde un po' per volta s'ingenerò la persuasione, non essere altrimenti possibile ottenere la pubblica pace che affidandone l'incarico a persone onorevoli, stimate ed abitanti le diverse località, in modo che il servizio risultasse permanente, più efficace delle solite tornate degli Sceriffi, e la repressione dei disordini, per il fatto della dimora dell'incaricato sul luogo, fosse immediata. Malgrado tali persuasioni, gli antichi metodi contrastarono lungamente il terreno al nuovo, che costituiva un reale ed ampio discenramento. Dal 1270 al 1360 continuarono diversi esperimenti che tengono dell'uno e dell'altro sistema. Eduardo III nel 1360 (XXXIV, Ed. III, c. 4) stabilì finalmente degli incaricati locali permanenti per la sicurezza pubblica, scelti fra i più ricchi e stimati cittadini della Contea. (1) L'azione loro in sul principio fu

(1) « In ciascuna Contea d'Inghilterra saranno nominati per il mantenimento della pace un Lord e tre o quattro persone delle più rispettabili del paese, insieme a qualche giureconsulto, ed avranno il potere di impadronirsi dei sediziosi e perturbatori della tranquillità pubblica, e di punirli secondo le leggi e le consuetudini del Regno. Potranno accogliere le denunce, ed agire in conseguenza di esse; faranno sorvegliare, e nel caso s'impadroniranno di tutti coloro che fossero dannosi alla quiete pubblica o si rendessero sospetti; dovranno pure da questi esigere delle cauzioni ed assicurarsi che il popolo non potrà essere da loro agitato o leso. Sorveglieranno altresì che i viaggiatori ed i mercanti non siano assaliti o molestati; ascolteranno le accuse ed i lamenti che venissero portati innanzi a loro, e pronunzieranno giudizi secondo le leggi e consuetudini predette per le fellonie e trasgressioni commesse nella Contea, ec. ec. »



soltanto individuale, ma in seguito sorse nelle popolazioni il desiderio che fosse anche collegialmente esercitata; per cui pochi anni dopo l'ordinanza di Eduardo III, la Camera dei Comuni domandò che si potessero riunire almeno quattro volte l'anno per trattare assieme intorno le materie ed i servizi di cui erano individualmente incaricati. Circa a questo periodo la denominazione di Guardiani della pace e di signori della polizia si muta nell'altra, che si mantenne poi sempre, di Giudici di pace.

Il sistema di discentramento ormai adottato per l'amministrazione della giustizia locale, portò come naturale conseguenza lo scadimento delle *Court-leet* e delle tornate degli Sceriffi nelle Contee.

Fino all'epoca della riforma le funzioni dei Giudici di pace si restringevano alla parte giudiziaria e di polizia: crescendo però la reputazione loro per l'onoratezza degli eletti e perchè la pratica dimostrava efficace il sistema, cominciarono ad estendersi le competenze anche alla parte amministrativa, di guisa che quando ebbe luogo lo scisma religioso, e la costituzione delle Parrocchie in centri comunali, essi diventarono le Autorità più importanti del nuovo ordinamento, e quella cui si presentavano gli affari amministrativi, come ad un primo grado di appello.

Nè qui si arrestarono le attribuzioni concesse ai Giudici di pace, imperocchè, scaduti di importanza i

Tribunali locali (*Court-leet*), cessato il giro per la provincia, che era solito fare lo Sceriffo, ed istituitesi le tornate semestrali dei Giudici regii, fu necessario affidare le attribuzioni di Giudice d'istruzione a dei funzionari locali, e l'ebbero i Magistrati di pace, come i soli che ormai di materie giudiziarie si occupassero nella Contea. In progresso di tempo si formò la consuetudine nelle famiglie più stimate di inviare i loro figliuoli alle scuole superiori ed alle università all'oggetto di far acquistar loro le necessarie cognizioni giuridiche, dimodochè si rese inutile che vi fossero degli speciali giureconsulti, come voleano le antiche leggi, (1) e vennero quindi, in progresso di tempo, nominati (*quorum*) siccome aventi i necessari requisiti giuridici.

L'assieme di queste funzioni e l'autorità di cui godevano, resero il Giudice di pace, fino dal periodo dei *Tudors*, una carica importante, che il Principe volle tenere nelle sue mani per concederla a chi meglio stimava; ed appunto nel citato periodo viene assolutamente dichiarato come nessuno all'infuori del

(1) Per l'addietro nelle adunanze o commissioni dei Giudici di pace veniva sempre prescritto che fra loro vi dovesse essere un dato numero di Giureconsulti. La frase latina usata dal testo per esprimere questa clausola cominciava con la parola *quorum*; così un po'per volta questo vocabolo divenne per antonomasia la qualifica che indica le capacità legali dei Giudici stessi.



Re possa avere il diritto di nomina, e che la elezione deve aver luogo mediante patente sovrana munita del gran sigillo dello Stato, non tenendo conto di concessioni, usi o prescrizioni che altrimenti stabilissero.

Durante il periodo dei *Tudors*, i Giudici di pace vissero in una stretta dipendenza dall'autorità superiore, poichè il Gabinetto del Principe esercitava in quell'epoca un'ingerenza diretta sulla condotta degli affari, e non di rado, malgrado la gratuità dell'ufficio, erano minacciati e colpiti di destituzione e di castighi. Egli è difficile, dicono gli scrittori inglesi, di poter paragonare i Giudici di Pace di allora, per la soggezione in cui erano tenuti, con quelli d'oggi, la di cui autonomia costituisce uno dei più ampi esempi di libertà locale che si conoscano.

Dovendo i Giudici di pace essere proprietari della Contea, furono, sebbene di nomina regia, ben presto popolari e più di qualunque altro funzionario cogniti degli affari e delle aspirazioni locali, per cui divennero le individualità più importanti della Contea a scapito degli antichi dignitari, e la somma degli affari della maggior parte dei rami di pubblico servizio venne in loro mano.

Durante il periodo degli *Stuarts* questa magistratura locale si mostrò fedele esecutrice delle tradizioni e delle consuetudini, e fu di vantaggio ai liberi ordinamenti: nè

le traversie ed i rigori cui fu soggetta durante il breve regno di Giacomo II, nocquero a questa istituzione, che anzi la fecero salire in maggiore credito. Apparisce in fatti che le penalità e le destituzioni inflitte ai Giudici di pace, perchè zelanti conservatori delle tradizioni e delle libertà locali, non furono estranee ad accelerare il movimento che sbalzò dal trono cotesto principe. I rivolgimenti e le restaurazioni monarchiche avvenute poi non fecero che accrescere l'influenza locale di questa Magistratura, e sotto i re della nuova dinastia, poco pratici degli usi e consuetudini del paese, e non avidi di troppo governare, poterono mano mano emanciparsi dalla soggezione diretta in cui erano tenuti nel passato. In progresso di tempo accrescendosi il loro numero coll'aumentare della popolazione, le funzioni di Giudice di pace si ritennero quasi un diritto di ogni rispettabile cittadino che possedesse una data quantità di beni fondi.

Presentemente in Inghilterra il numero di questi funzionari è di diecimila circa; la nomina vien fatta dal gran Cancelliere sulla proposta del lord Luogotenente della Contea, il quale tanti ne propone, quanti stima siano necessari per la provincia; la carica è a vita. I Magistrati locali, continuano ad essere scelti fra i proprietari fondiarii, la cui rendita sia valutata almeno 2,500 lire italiane. L'ufficio è gratuito, come tutti gli altri di natura comunale. La diminuzione del



valore del denaro, rese possibile queste funzioni ad un maggior numero di cittadini, i quali essendo tenuti a prestare gratuitamente l'opera loro, devono, di necessità possedere del proprio, e quindi la prescrizione di legge non va considerata quale un privilegio pei proprietari, ma come il limite di ciò che abbisogna al vivere e all'indipendenza della persona investita dell'onorevole ufficio.

Quantunque i Giudici di pace dall'estrema soggezione in cui erano sieno venuti ad una completa indipendenza, le antiche leggi, che valevano a mantenerli soggetti, non furono abrogate, ma rimane sempre alla Corona il diritto di revoca con tutte le altre prescrizioni che nel passato accompagnavano le destituzioni; tuttavia in difetto di leggi avvi la consuetudine, la quale stabilisce l'inalterabilità di questi funzionarii, le di cui attribuzioni cessano soltanto di diritto alla morte del Principe, come avviene in Inghilterra di tutte le cariche ed uffici che emanano dalla Corona, sennonchè anche tale cessazione è ormai una formalità che non racchiude più nessun pratico risultato.

I Giudici di pace esercitano le loro funzioni o soli o riuniti; formano in ciascuna Contea uno o più collegi e si adunano in sessioni, delle quali se ne contano di tre specie, a seconda dell'ordine e dell'importanza degli affari; esse sono: *Sessioni trimestrali*, *sessioni generali* e *sessioni speciali*. In ogni riunione

i Giudici di pace scelgono fra di loro un Presidente. Oltre i poteri già accennati in materia giudiziaria ed amministrativa, hanno ampie facoltà per ciò che concerne la circoscrizione territoriale della Contea, potendola repartire in distretti e creare quelle suddivisioni che reputano migliori. Fissano il numero delle piccole sessioni che devono tenere, trattano delle imposte, sono competenti per questioni di contenzioso amministrativo, e loro spetta la nomina della massima parte degli impiegati locali; sono infine gli amministratori della Contea, come parimente ne sono i Magistrati fino al limite in cui cominciano le competenze dei Giudici regi.

Secondo la legge, la presenza di due Giudici di pace è sufficiente per costituire la sessione; nel fatto però il loro numero è di gran lunga superiore.

I Giudici di pace quando sono riuniti in sessione, presieduti non da un'autorità governativa, ma da uno dei loro colleghi, costituiscono la prima istanza comunale, cioè esercitano l'autorità tutoria che presso di noi ha la Deputazione provinciale presieduta dal Prefetto. Le decisioni intorno all'imposte, la sorveglianza per l'adempimento degli obblighi comunali, la nomina fatta d'ufficio di taluni funzionari, qualora non fosse compiuta dalle autorità parrocchiali, il sindacato per la regolarità dei servizii sono competenze dei Giudici di pace. Essendo essi i maggiori contribuenti



della Contea, la legge considerò giustamente che ad essi in ispecial modo deve stare a cuore una savia amministrazione comunale.

L'autorità di tali funzionari, quando sono riuniti è veramente considerevole. Nel concetto amministrativo è la parte più colta della popolazione, incaricata degli affari locali; nel finanziario ed economico rappresentano il principio di lasciare ai maggiori contribuenti il giudizio delle spese che debbonsi fare, e nel politico formano l'alleanza della proprietà coll'ente-governo, alleanza che in parte ha sempre esistito presso la razza anglo-sassone, ma in modo più chiaro ed esplicito, dal periodo in cui cessò la repubblica e fu restaurata la monarchia con Carlo II.

I Magistrati sono assistiti dal Cancelliere di pace, la di cui nomina, come si è altrove indicato, spetta al lord Luogotenente quale primo giudice di pace. Il Cancelliere è il segretario della magistratura, il capo degli impiegati necessari all'amministrazione della Contea. Il suo stipendio varia secondo la località e l'importanza; in talune hayvi una somma fissa che si eleva alle 30,000 lire it. ed in altre l'onorario si ricava della riscossione di taluni diritti. In qualche Contea sonvi più Cancellieri di pace.

La Magistratura locale nomina il Tesoriere per la Contea, funzionario stipendiato, intorno al cui ufficio non giova dilungarsi.

Volendo paragonare i Giudici di pace con le nostre autorità, essi verrebbero a disimpegnare le attribuzioni del Pretore per ciò che spetta il giudiziario, e di Consiglieri provinciali per l'amministrativo, dato che senza il controllo del governo potessero decidere in ogni materia e vertenza concernente la Provincia, ed a loro esclusivamente spettasse l'autorità tutoria sopra i Comuni.

La questione tanto dibattuta nel nostro Parlamento, e pur troppo finora negativamente risolta, se cioè alle autorità provinciali in Italia si potesse concedere assieme all'autonomia il sindacato e la tutela della gestione comunale, è da secoli affermativamente risolta in Inghilterra, mediante la formalità in una nomina regia, la quale in ultima analisi non è che una semplice ratifica delle proposte fatte dal Luogotenente.

Le attribuzioni dei Giudici di pace furono più volte considerate come contrarie alle distinzioni e separazioni di poteri volute dai tempi moderni: fu detto inoltre che di leggieri possono ingenerare il dispotismo dei maggiori verso i minori. In ordine alla distinzione dei poteri lasciano parecchio da desiderare, specialmente se giudicate con le idee accolte sul continente. Per ciò che spetta al secondo punto non va dimenticato come in Inghilterra sia libero ciascun privato di appellarsi ai tribunali comuni contro qualunque pubblico funzionario, e che da tale diritto risulta una



responsabilità diretta degli amministratori della cosa pubblica. È indispensabile in secondo luogo di avvertire come l'autorità parlamentare in Inghilterra, costituita altrimenti che da noi, sia una Corte superiore di appello in materia amministrativa, quella cui fanno capo, e alla quale vengono inviati i prospetti e i resoconti di tutte le pubbliche amministrazioni; e quella ancora cui spetta in fatto la destituzione dei Magistrati locali. (1) Finalmente devesi notare che presso

(1) Per dare un'idea della ingerenza parlamentare negli affari locali, gioverà riportare lo schema di un'ordinanza emanata dal Parlamento inglese in quest'anno.

Il Sindaco di Cork (che per tale sua qualità è di diritto Giudice di pace, come si è già detto, ragionando dei Municipi) avendo pronunziato un discorso contrario al presente ordine di cose in Inghilterra, fu denunziato dal Procuratore generale d'Irlanda al Parlamento, il quale ha emesso il seguente bill:

» Considerando che il signor . . . esq. fu da qualche tempo e lo è tuttavia Sindaco della città di Cork, ed in virtù di tali funzioni di Sindaco è uno dei Giudici di pace della città;

» Considerando che il nominato . . . essendo Sindaco e Giudice di pace e siedendo come Giudice di pace nella detta città, si è male condotto in maniera da far cadere in disprezzo l'amministrazione della giustizia, e che nella sua qualità di Sindaco egli ha in detta città tenuto un linguaggio di natura sediziosa e scandalosa . . . ;

» Considerando essere conveniente per una migliore amministrazione della giustizia che il nominato . . . non conservi e non eserciti più le funzioni di Sindaco e Giudice di pace nella detta città, od altra funzione di magistratura altrove od in Irlanda;

» Che sia dunque ordinato dalla eccellentissima Maestà della Regina e dietro l'avviso e consiglio dei Lords spirituali e temporali e dei Comuni nel presente Parlamento radunato e per l'autorità del medesimo quanto segue:

la razza anglo-sassone, contrariamente a ciò che avviene in altri paesi, la stampa ha raggiunto il grado di vigile ed imparziale osservatrice dei funzionari pubblici e della pubblica amministrazione (1), nè certo senza essere da questa messi in luce, potrebbero aver luogo alla lunga dei disordini o degli atti riprovevoli.

I Giudici di pace completano l'intero ordinamento giudiziario inglese il di cui personale si riduce ai Magistrati di pace, ed ai Giudici dei tribunali regi

» 1° Il nominato . . . sarà ed è immediatamente dopo la sanzione di questo atto dichiarato incapace di avere, di tenere, di esercitare, o di possedere le indicate funzioni di Sindaco della città di Cork o di Giudice di pace nella medesima, e il nominato . . . sarà ed è da questo momento e per sempre in appresso, reso incapace di avere, di tenere, di esercitare, o di possedere nessun posto o funzione di magistratura nella suddetta città di Cork in Irlanda od altrove.

» 2° Immediatamente appresso alla deliberazione di quest'atto, sarà eletto un nuovo Sindaco in luogo del nominato . . . nello stesso modo che se il nominato . . . fosse morto naturalmente. » (*Revue Britannique*, 5 maggio 1869.)

(1) « The greatest benefit, however, that we derive from publicity, is that it corrects and neutralises the vices of our institutions, even when they are not immediately amended by it. » (JOHN EARL RUSSEL, *op. cit.*, pag. 207.)

« In one respect the Press is constantly operative, and produces very great good, with hardly any admixture whatever of evil. The great and immediate publicity which it gives to all the acts of the representative and of the ruler affords a most salutary check on the conduct of both, and prevents many errors being committed through ignorance or inadvertence. » (*The British Constitution* by HENRY LORD BROUGHAM, pag. 111.)



di Londra che fanno le loro tornate semestrali per tutta l'Inghilterra.

Per effetto della gratuità dell'ufficio dei Magistrati locali ne viene che le spese per l'amministrazione della giustizia sono assai inferiori a quelle degli altri Stati europei, nel tempo stesso che i Magistrati regii godono di stipendi elevatissimi e di gran lunga superiori a quelli di ogni altro paese.

Per ciò che concerne i principii, la istituzione dei Giudici di pace resulta un ordinamento superiore a quello di ogni altro popolo; è il governo di se medesimo (*self government*), è la responsabilità delle azioni lasciata al popolo stesso, a coloro cioè che per gli averi porgono una garanzia materiale di indipendenza, per l'onestà e la stima in cui son tenuti, costituiscono una parte eletta della nazione, che gratuitamente si occupa dell'amministrazione pubblica.

Per ciò che riguarda le modalità il Parlamento più volte ebbe ad occuparsi a tale oggetto di proposte di riordinamenti, per cui non è difficile che nel lavoro, il quale va ritoccando le istituzioni di quel paese, anche questa sarà in parte modificata, la qual cosa potrà giovare, purchè non sia leso il principio fondamentale, di una logica, ci sembra, incontrastabile.

Egli è certo che in un Parlamento di popoli latini, presso i quali poco stabili furono o sono i governi, troverebbe grande opposizione la proposta di istituire

dei giudici di pace scelti fra i proprietari locali con le estese attribuzioni di cui godono in Inghilterra. Fra i molti argomenti, principale sarebbe quello di non potersi in siffatta guisa esautorare il governo, e che gravissimo pericolo correrebbe lo Stato. Ciò che avviene nella Gran Bretagna è appunto il contrario, imperocchè la guerra ai Giudici di pace viene fatta dall'opposizione parlamentare come ad un corpo soverchiamente attaccato alle idee d'ordine governativo e sempre restio ad ogni mutamento.

Questo basti a far conoscere quanto fossero ispirati da una savia politica coloro che consolidarono ed estesero tale istituzione.

Nei principii che informano l'istituzione dei Giudici di pace riposa in gran parte la forza degli ordinamenti inglesi. Da ciò si potrebbe trarne la facile sentenza che gli uomini politici, i quali volessero porre salde basi ad un governo, nè per quantità di eserciti, nè per i molti stipendiati dovrebbero reputarsi forti, ma solo quando, senza ledere la giustizia, sapessero procacciarsi l'efficace cooperazione di quelle classi sociali che all'ordine e ad un regolare progresso hanno interesse.

---



## AMMINISTRAZIONE E TASSE DELLA CONTEA.

---

Veduto quali siano i funzionari principali della Contea, gioverà conoscere i rami di pubblica amministrazione che abbraccia questo ente e indicare la tassa (*County-rate*) colla quale viene supplito alle spese necessarie.

L'Amministrazione delle Contee comprende sei rami principali di pubblica amministrazione, i quali sono :

1° La pubblica sicurezza il di cui regolamento spetta, come si è già detto, ai Giudici di pace, riuniti in sessioni trimestrali, i quali nominano gli agenti necessari per tale ufficio. Codeste nomine per essere valide abbisognano tuttavia dell'approvazione del Segretario di Stato per gli affari interni; ed anche in ciò prevalendo al solito la consuetudine, non viene mai negata.

Gli agenti di pubblica sicurezza della Contea dipendono da un capo constabile (*chief constable*) pure nominato dai Magistrati di pace. Il personale di Pubblica Sicurezza consta di soprintendenti, ispettori,

sergenti e constabili. Le Contee divise in distretto hanno generalmente un capo constabile per ognuno; alle circoscrizioni distrettuali delle sessioni di Giudici di pace sta a capo un soprintendente. I Magistrati possono secondo il bisogno nominare degli agenti locali, ed altri ne può parimente scegliere il capo constabile, per servizi speciali richiesti da particolari o da compagnie riconosciute, purchè non aggravino il bilancio della Contea.

In parecchie Contee avvi un comitato di polizia nominato dai Magistrati di pace per sorvegliare il servizio generale.

Nella Scozia la polizia fu regolata nel 1857 (XX, XXI, Vict., c. 72). La direzione spetta ad una Commissione detta di polizia composta del lord Luogotenente, dello *Sceriffo* e di altri membri della Commissione dell'assistenza pubblica; la parte esecutiva è pure affidata ad un capo Constabile.

In Irlanda, forse per la speciale situazione politica di quel paese, il servizio di polizia da non molti anni fu riordinato con un sistema d'accentramento, riunendone i poteri per tutta l'isola un ispettore generale residente a Dublino, che alla sua volta sta all'immediazione del lord Luogotenente dell'Isola. In ogni Contea avvi un Ispettore, dal quale dipendono altri agenti di pubblica sicurezza. In casi particolari le Contee possono chiedere l'aggiunta di speciali Constabili, sempre per



che sieno almeno per una metà pagati dal bilancio della Contea.

2° *Assistenza pubblica.* Nell'anno 1853 fu regolato in tutte le Contee il servizio della pubblica assistenza, sia per ciò che concerne gli asili degli alienati, sia per contribuire alle spese degli ospitali e ai trovatelli, ec. I Magistrati di pace nominano a tale effetto degli Ispettori e dei Commissari. Spetta alle Parrocchie il mantenimento delle persone che in tali ospizi devono essere ricoverate, quando se ne conosca il domicilio: in caso contrario stanno a spese della Contea.

3° *Ponti e Strade.* Alle Contee incombe l'obbligo della costruzione delle strade e ponti che interessano la circolazione per la Contea stessa; alla loro manutenzione in molti casi vien supplito con dei pedaggi. L'amministrazione e la sorveglianza compete ai Magistrati di pace e ad ispettori e funzionari dai medesimi eletti per tale ufficio.

In Irlanda i pedaggi furono aboliti dal 1857, e quindi anche la manutenzione delle strade fu posta a tutto carico della Contea.

4° *Prigioni.* In ogni circoscrizione di Contea vi sono delle prigioni per gli individui condannati a pene correzionali; il personale e l'amministrazione vengono regolate dai Giudici di pace. Nella Scozia e in Irlanda l'alta sorveglianza delle prigioni compete a funzionari speciali residenti nei capi luoghi dei due paesi.

5° *Pesi e Misure*. Nel 1835 fu stabilito che ogni Contea debba provvedersi di modelli (1) di pesi e misure, ai quali il pubblico possa ricorrere quando ne abbisogna. Di più furono aggiunti in Inghilterra e paese di Galles degli ispettori per sorvegliare questo servizio, nominati dai Giudici di pace; nella Scozia ed in Irlanda tali attribuzioni sono affidate ai Constabili.

6° *Milizia*. In seguito al riordinamento che ebbe luogo nel 1857, in tutto il regno unito vigono i medesimi ordinamenti, intorno ai quali fu già a suo luogo ragionato.

Questi rami d'amministrazione spettanti alla Contea racchiudono parecchi cespiti d'imposta, i quali si possono ridurre a tredici:

- 1° Manutenzione di Ponti (*County bridges*);
- 2° Prigioni (*County gaols*);
- 3° Case di correzione (*Houses of corection*);
- 4° Spese di trasporti per i detenuti;
- 5° Mantenimento delle sale di giustizia, e alloggio per i giudici ambulanti;
- 6° Spese per la giustizia criminale (*Prosecutions*);
- 7° Procedimenti dei *Coroners* (*Coroners inquest*);
- 8° Asili per gli alienati (*Lunatics*);
- 9° Pesi e Misure (*Weights and measures*);

(1) In passato i modelli dei pesi e misure per l'Inghilterra venivano depositati presso lo Scacchiere.



10. Stipendi ai segretari di distretto per i Giudici di pace (*Clerks of the peace*);

11. Spese per gli agenti riscotitori del distretto (*County treasures*);

12. Polizia (*Police*);

13. Spese addizionali derivanti da cespiti di minore importanza.

Codeste imposte sebbene distintamente descritte, vengono raggruppate nella tassa di Contea (*County rate*), che alla sua volta è percetta allo stesso modo di quella dei poveri, dimodochè, come s'è fatto altrove osservare, non porta nessun maggior servizio amministrativo, nè si accrescono le spese di riscossione, ma si risolve in un aumento della tassa dei poveri.

L'ammontare della tassa viene fissato dai Magistrati di pace, e propriamente da un Comitato scelto fra di loro. Questo Comitato ha diritto di revisione di tutti i libri e registri, dopo che furono esaminati dai contribuenti o dai loro rappresentanti. I riparti eseguiti dal Comitato, vengono sottoposti all'esame delle *Vestries*, le quali hanno diritto di fare i loro reclami. Le opposizioni sono discusse e decise nelle sessioni trimestrali. A questo Comitato spetta pure la nomina di periti per il valutamento degli enti; ogni mutazione però deve essere motivata, ed ha luogo sotto forma di un parere indirizzato ai Giudici di Pace.

I funzionari collettori della tassa dei poveri, versano l'importare della quota spettante alla Contea al Tesoriere della Contea, o del distretto.

Il Cassiere ha un registro di entrata e uscita; deve tenersi pronto a dare tutti i richiesti schiarimenti nelle sessioni trimestrali ai Giudici di pace, dai quali dipende. Sotto pena d'ammenda gl'incombe di pubblicare un esatto resoconto della contabilità dell'anno, convalidato dalla firma dei Magistrati locali e dei Revisori.

---



## DELLE IMPOSTE LOCALI IN GENERALE.

---

Il sistema delle imposte locali in Inghilterra apparisce assai implicato per il numero, le molte autorità locali che alla riscossione hanno parte ed anche per i diversi periodi in cui sorsero, poichè furono istituite alla stregua dei bisogni e mai per idee preconcelte di un sistema. Malgrado ciò sarà agevole dividerle secondo le categorie finanziarie che oggi sogliono usarsi.

In Inghilterra come dappertutto le prime imposizioni constavano di servizi personali o di prodotti naturali. La contribuzione in danaro fu per primo imposta a coloro che con esso surrogavano l'uno o l'altro obbligo. Le più antiche contribuzioni in danaro pertanto che si conoscano nella Granbrettagna sono delle ammende e delle multe per mancate prestazioni. Sopravvennero poscia delle contribuzioni pecuniarie per bisogni del comune o per sopperire ad un servizio imposto-gli. Le prime tassazioni quindi risultano un obbligo derivante dal servizio giudiziario, da quello di polizia, o della milizia, ed essendo comuni a tutte le circoscrizioni in cui si divideva il paese, si formarono così le prime

tasse di Contea, Centuria e Decuria (*Tithing-Hundred-County-rate*).

Non è possibile stabilire il tempo in cui propriamente ebbero origine queste tasse locali; essendo ammesse dalla legge comune inglese (*comun law*), risultano esistenti in virtù di immemorabile consuetudine. Ciascun centro di popolazione con il proprio contingente di prestazioni personali, in derrate o in danaro, sopperiva alle taglie, alle multe e agli obblighi che si moltiplicarono specialmente nel periodo normanno.

Il sistema d'imposizione comunale si estese alle imposte dello Stato, il quale un po' per volta, anzichè percepire le prestazioni comunali, o l'ammontare casuale dei diversi cespiti di entrate, fissò delle somme direttamente esigibili dalla circoscrizione maggiore. Il nuovo metodo non fece subire alterazione ai sistemi comunali; solo veniva posto in cumulo ciò che i diversi centri raccoglievano in dettaglio.

Fu in quel periodo che la Contea, come la divisione maggiore e la più prossima all'ente governo, raggiunse l'omogeneità che tuttavia mantiene.

Una tassazione completa di ciascun comune per somme fisse cominciò nella prima metà, circa, del quattordicesimo secolo, e il sistema d'allora in poi fu adottato, lasciando alla Contea ed ai comuni la cura del riparto.

Queste imposte, che in sul principio comprendevano



pochi cespiti, andarono via via moltiplicandosi; talune di esse cambiarono denominazione a motivo del mutamento avvenuto dei centri comunali, molte altre sorsero di nuovo, come la tassa dei poveri ec., e di tal guisa si creò una grande moltiplicità d'imposte la quale, come si disse, potrebbe ingenerare confusione, quando si volesse ragionarne senza premettere una classificazione. Per il che prendendo la grande divisione accettata in ogni sistema finanziario, tornerà meglio distinguere le imposte inglesi in dirette ed indirette ed indicarle secondochè all'una o all'altra classe appartengono.

Seguendo pertanto tale distinzione si trova che le tasse indirette comprendono:

1° I diritti di porto o di tonnelloaggio percepiti da taluni municipi;

2° Diritti di fiere o mercati;

3° Pedaggi per ponti, strade o fiumi;

4° Diritti riscossi sopra commerci o transiti a favore di antiche istituzioni, Società o Comuni.

Tali imposte indirette si fondano o sopra costumi o consuetudini immemorabili, ovvero sopra carte o concessioni del Parlamento, alcune delle quali anche di recente istituzione, come, per esempio, quella di tonnelloaggio a favore della commissione istituita nel 2 agosto 1857 per il miglioramento del Tamigi (Act. XX, XXI, Vict., c. 147.)

Molte più sono le tasse dirette, delle quali gioverà nominare le principali; esse sono:

1. Tassa dei poveri;
2. " della Contea;
3. " del borgo;
4. " per la chiesa ufficiale (*church-rate*);
5. " d'illuminazione;
6. " dei cimiteri;
7. " per le strade;
8. " per gli uffici locali;
9. " di polizia;
10. " per ponti e argini;
11. " di pubblica utilità;
12. " della milizia;
13. " per la costruzione e mantenimento delle sale di giustizia;
14. " per gli emissari;
15. " per le case di lavoro (*work-houses*), ecc.

Gli antichi sistemi di esazione per le tasse dirette hanno cessato presentemente di esistere, e fu adottata con poche eccezioni una sola base, che è la tassa dei poveri. (1)

La confusione quindi per la molteplicità delle tasse fu di molto semplificata, imperciocchè malgrado l'autonomia loro denominazione si risolvono, secondo fu

(1) FRANQUEVILLE.



altrove notato, in un aumento proporzionale della tassa dei poveri, e risultano quasi una semplice categoria che spiega a favore di qual ramo di amministrazione locale abbia luogo il prelevamento.

Rimangono, è vero, ancora talune diversità per qualcheuna di queste tasse, ma le progressive eliminazioni fanno prevedere in breve che il principio generale non ammetterà neppure queste eccezioni.

Il modo d'incassare le tasse si divide in cinque periodi: (1)

1° Decretazione dell'imposta (*imposition of the rate*);

2° Revisione (*amendment*);

3° Incasso (*levy*);

4° Sorveglianza e spese (*custody and expeditur*);

5° Resa di conti (*accounts*).

1° La *decretazione* dell'imposta per le tasse locali dirette conserva la medesima formula che fu prescritta dalla legge fondamentale sulla tassa dei poveri, della Regina Elisabetta (XLIII, c. 2.), completata poi da successive decisioni e ordinanze. (2)

(1) GNEIST, vol. 2° sull'incasso delle imposte comunali.

(2) La formula testuale è la seguente: « The churchwardens and overseers shall take order from time to time, to raise — weekly or otherwise — (by taxation, etc. — of every inhabitant, — in the said parish) — a convenient stock of flax etc., — and also competent sums of money for and towards the necessary relief of the lame, etc., to be gathered out of the same parish according to the ability of the same parish. » (Id., ib.)

Le persone incaricate sotto la loro responsabilità personale di vegliare al raccoglimento delle somme, sono i fabbricieri e gli ispettori dei poveri.

Secondo un formulario prescritto (VI, VII, Guill. IV, c. 98), le basi di tassazione devono essere redatte dietro un modello generale (1) nel quale sono indicati i terreni, i fabbricati, i diritti di decime, ed ogni altra profittevole possessione o proprietà (*visible profitable property*) nella parrocchia. I funzionari incaricati di rac-

(1) Ecco il modello generale per la tassazione, come viene riportato dallo Gneist:

» Tassazione per il mantenimento dei poveri della Parrocchia . . . . Contea . . . . e per gli oggetti che legalmente a questa si collegano, compilata il . . . 18 . . . al tasso di scellini e danari per lira ster.

| Nome<br>del<br>Locatario | Nome<br>del<br>Proprietario | Enti<br>Imponibili | Situazione | Superficie | Rendita lorda | Rendita<br>imponibile | Ammontare<br>all'<br>Imposta |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
|                          |                             |                    |            |            |               |                       |                              |

» Noi sottoscritti dichiariamo con la presente, che i dati speciali rapportati in queste colonne sono veri ed esatti per quanto fu da noi possibile lo stabilirli; al qual scopo abbiamo fatto tutto ciò che era possibile di fare.

» N. N. (Ispettore dei Poveri), N. N. (Fabbriciere), ec. »



cogliere le somme si possono giovare dell'opera di persone tecniche e sperimentate nella materia.

L'ammontare della tassa è fissato dalle Autorità locali. Le leggi non stabiliscono nessun *maximum*; nel caso però di qualche parrocchia sovraccaricata oltre il consueto, interviene il Parlamento a suo favore. In generale la media di questa tassa sta in ragione dell'8 per % di rendita: siffatta ripartizione sulla misura della rendita è un metodo ormai invalso per consuetudine, sebbene non sia prescritto da nessuna legge. I periodi di tassazione secondo la legge possono essere settimanali od altri, se non che prevalse come più comodo l'annuale. L'unità di circoscrizione per il decretamento delle tasse, è la parrocchia, così disponendo la legge fondamentale di Elisabetta. Ordinamenti posteriori però ammettono anche delle circoscrizioni inferiori. In questi casi tutte le spese per fissare il confine, vanno a carico della tassa stessa.

2° La *Revisione*. Gli enti o le persone che si reputano gravate, possono reclamare alle sessioni trimestrali dei Giudici di Pace, e alle piccole sessioni di distretto. Ultimamente è stato introdotto un modo di ricorrere in via amministrativa, che viene scelto di preferenza perchè più semplice e più sollecito. Tale ricorso si fa dinanzi alla Commissione scelta per le imposte di cui si è fatto cenno ragionando della tassa della Contea (*County-rate*). Secondo la formula stabilita, ogni Ispet-

tore dei poveri, entro ventotto giorni dalla decretazione ha il diritto di depositare un reclamo per *inesatta* tassazione della sua parrocchia; parimenti ogni individuo può farlo per la quota che gli viene aggiudicata.

Avvi il caso di chiesta radiazione per indigenza. In allora il ricorrente s'indirizza a due giudici di pace, i quali col consenso degli Ispettori dei poveri fanno un decreto che solleva l'individuo dalla quota impostagli.

3° *Il ricupero delle imposte* si fa mediante ricevitori (*collectors*) stipendiati, e legalmente riconosciuti dall'Atto VII, VIII, Vict., c. 101. Questi collettori sono proposti o presentati dalle amministrazioni locali. La pubblicazione delle quote d'imposta costituisce l'atto che obbliga i contribuenti al pagamento, salvo il caso di reclamo. Se il contribuente non soddisfa al proprio debito, havvi una procedura di sequestro, dopo citazione dinanzi ai Giudici di Pace.

4° L'amministrazione delle casse e la *sorveglianza* alla spesa, secondo le antiche leggi di Elisabetta spettavano agli Ispettori dei poveri. Se non che nel 1834 fu riorganizzato tale servizio mediante l'introduzione di nuovi sistemi per i quali il Distretto divenne come il centro dell'amministrazione locale per ciò che concerne le tasse. I mandati devono avere la firma dei Giudici di pace.

5° Il sistema della *resa dei conti* fu già indicato quando



si ebbe a ragionare delle diverse tasse; rimane da aggiungere qualche cosa intorno ai doveri cui son tenuti coloro che rendono i conti, e alle facultà che competono ai *revisori*.

Essi possono obbligare ogni persona appartenente all'amministrazione i di cui conti imprendono ad esaminare, di produrre i documenti e gli atti relativi; hanno pure il diritto di ottenere una dichiarazione firmata, e se venisse ricusata, il rifiuto è punito con una multa.

Nel caso che questa dichiarazione risultasse non vera, vengono applicate le disposizioni di legge stabilite contro lo spergiuro (VII, VIII, Vict., c. 404). Oltre a ciò vigono tuttavia le antiche ordinanze, le quali ammettono che colui il quale rende conto possa essere chiamato a confermare con un giuramento l'esattezza della sua esposizione (IV, V, Guil. IV, c. 76): chi si rifiuta a giurare può essere punito a discrezione del giudice. In fine gli errori o le omissioni stanno a carico di colui che fa la resa dei conti, che è quindi tenuto a rimborsare le perdite (VII, VIII, Vict., c. 404).

I nuovi ordinamenti, come si potrà di leggieri comprendere, furono emanati con lo scopo di semplificare il sistema, eliminando la confusione che necessariamente doveva risultare dalla molteplicità delle tasse esatte con metodi diversi: ottennero parimenti una procedura più semplice e quindi più sollecita nel caso di reclami.

Altre modificazioni di certo avranno luogo in avvenire segnatamente per quello che può concernere una più esatta delimitazione delle attribuzioni e competenze dei funzionari, che apparisce il punto più debole del sistema municipale inglese.

Sopra ogni cosa però giova osservare come tanto le leggi antiche quanto le moderne si sieno studiate di circondare delle maggiori garanzie i contribuenti, dando loro ampie facoltà di reclamo e tenendo personalmente responsabili i funzionari incaricati della pubblica azienda sotto pena di rimborso, con l'aggiunta di severe comminatorie per quelli che non adempissero scrupolosamente al loro mandato.

---



## CONCLUSIONE

---

Da ciò che fu esposto fin qui, sarà facile scorgere come la storia del governo locale inglese abbracci tre distinti periodi:

Il primo quello delle Contee suddivise in Centurie e Decurie, che comincia dalla partenza delle legioni romane, e mano mano modificandosi con i sistemi dell'epoca successiva, termina sotto i *Tudors* e propriamente con la Riforma;

Il secondo segna la spontanea formazione della Parrocchia in centro comunale accompagnata da più estese e sicure franchigie municipali. Durante questo periodo si forma lo stretto legame fra la Chiesa ufficiale e gli ordinamenti comunali, che dura anche oggidì;

Il terzo periodo principia col presente secolo, ed ha per carattere speciale la cessazione di ordinamenti rivolti ad una o più località, per dar luogo a leggi di ordine generale, avendo riguardo ai diritti acquisiti, o lasciando facoltà ai centri comunali di accettarle come quella conosciuta sotto il nome di *Local amende-*

*ment act.* Quest'ultimo periodo, quantunque sia bene innanzi, non può essere ancora compiuto, e non lo sarà che allorquando il comune si sia liberato affatto dagli ordinamenti chiesiastici, e cessi l'esistenza mista di autorità civile e spirituale che è proprio della parrocchia. La tendenza delle nuove leggi è di raccogliere l'intero sistema attorno ad alcune norme e principii generali in modo da rendere più facile il governo e più sicuro lo svolgimento delle attività locali.

In ciascuno di questi stadi amministrativi, che abbracciano la storia municipale della nazione inglese, si notano tre centri comunali. Nel primo le Contee, le Centurie e le Decurie; nel secondo le Contee, i Borghi e le Parrocchie, che si mantengono anche nel terzo periodo, in cui comincia a delinearasi una quarta suddivisione, quella, cioè, del Distretto, circoscrizione intermedia fra la Parrocchia e la Contea, già preesistente è vero, e che verrebbe a corrispondere all'antica centuria, ma che ora in virtù delle nuove leggi acquista un carattere speciale, estendendo la sua competenza a molte delle attribuzioni che per lo passato spettavano esclusivamente alle autorità e rappresentanze della Contea.

Nell'esame del sistema municipale inglese, colpiscono principalmente due fatti; il primo la preponderanza dell'individualismo mediante il *self-government* sull'autorità governativa, quantunque i nuovi ordinamenti ten-



dano a stabilirne la superiorità, e il secondo, il modo con cui si formarono le leggi locali presso la razza anglo-sassone.

Esse sono il risultato di lente modificazioni, le quali in ultima analisi non costituiscono che una sanzione di ciò che la consuetudine ha già adottato, e l'opinione pubblica ammesso.

Il sistema municipale inglese è ben lungi dal potersi chiamare perfetto; nondimeno ha il vantaggio, in confronto di quello di altri popoli, d'essere il risultato della pratica, anzichè della teoria, quello insomma che al criterio delle dottrine, sostituisce il metodo delle esperienze.

Si può dire che leggi anglo-sassoni sorsero dal basso, s'innalzarono un po' per volta e lentamente raggiunsero la dignità di leggi, mentre gli ordinamenti delle razze latine s'appoggiano principalmente alle teorie, e dalle regioni della mente, scendono a prender forma e consistenza legale.

Lasciando da parte le modalità del sistema municipale inglese per risalire ai suoi principi ed al carattere che gli è proprio, si scorge che può essere principalmente studiato sotto quattro punti di vista fra loro differenti, ma che si collegano poi nel concetto unico del *self-government*.

Questi sono :

- 1° La libertà e il discentramento;
- 2° L'uniformità;
- 3° La responsabilità;
- 4° Infine l'attività comunale.

Egli è appunto intorno a questi quattro capi che, nella seconda parte del presente lavoro, verrà esaminata la legge comunale e provinciale italiana, e si raffronteranno i suoi ordinamenti con quelli che reggono il popolo inglese.

**FINE DEL PRIMO VOLUME.**



## INDICE DELLE MATERIE.

---

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| PREFAZIONE . . . . .                          | Pag. 5 . |
| L'INGHILTERRA E L'ITALIA. . . . .             | » 9 .    |
| IL SISTEMA MUNICIPALE INGLESE . . . . .       | » 21     |
| LE PARROCCHIE. . . . .                        | » 32     |
| DELL'INSEGNAMENTO PRIMARIO NELLA PARROCCHIA.  | » 59     |
| I BORCHI . . . . .                            | » 73     |
| REGISTRAZIONE DEGLI ATTI CIVILI . . . . .     | » 93     |
| LA CITY DI LONDRA . . . . .                   | » 97     |
| LA METROPOLI . . . . .                        | » 122    |
| LE CONTEE . . . . .                           | » 129    |
| LO SCERIFFO . . . . .                         | » 137    |
| I CORONERS. . . . .                           | » 146    |
| IL LORD LUOGOTENENTE E LA MILIZIA CITTADINA . | » 153 .  |
| I GIUDICI DI PACE . . . . .                   | » 173    |
| AMMINISTRAZIONE E TASSE DELLA CONTEA . . .    | » 191    |
| DELLE IMPOSTE LOCALI IN GENERALE . . . .      | » 197    |
| CONCLUSIONE . . . . .                         | » 207    |

---

